

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
	Proposte della Commissione relative alla fissazione dei prezzi per taluni prodotti agricoli e ad alcune misure connesse (1990/1991)	
90/C 49/01	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali	1
90/C 49/02	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, i prezzi applicabili nel settore dei cereali	3
90/C 49/03	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che fissa, per la campagna 1990/1991, l'importo del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali	5
90/C 49/04	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, l'importo dell'aiuto per il frumento duro	6
90/C 49/05	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali, delle farine di frumento e di segala nonché delle semole e dei semolini di frumento	7
90/C 49/06	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che fissa, per le semine della campagna di commercializzazione 1990/1991, l'importo dell'aiuto alla produzione per taluni cereali	9
90/C 49/07	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che istituisce un aiuto a favore dei piccoli coltivatori di taluni seminativi	10

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
90/C 49/08	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che fissa l'importo dell'aiuto a favore dei piccoli coltivatori di taluni seminativi per le semine della campagna di commercializzazione 1990/1991	12
90/C 49/09	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che fissa, per le semine della campagna di commercializzazione 1990/1991, l'importo dell'aiuto alla produzione per talune varietà di granturco duro vitreo di qualità pregiata	13
90/C 49/10	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . recante modifica del regolamento (CEE) n. 1008/86 che stabilisce talune modalità del regime delle restituzioni alla produzione applicabili alla fecola di patate	14
90/C 49/11	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che fissa, per la campagna cerealicola 1990/1991, il prezzo minimo delle patate che i fabbricanti di fecola devono pagare ai produttori di patate	15
90/C 49/12	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, i prezzi applicabili nel settore del riso	16
90/C 49/13	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, le maggiorazioni mensili dei prezzi del risone e del riso semigreggio	17
90/C 49/14	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che fissa, per le semine della campagna di commercializzazione 1990/1991, l'importo dell'aiuto alla produzione di determinate varietà di riso	18
90/C 49/15	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole	19
90/C 49/16	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata, l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzino, nonché i prezzi applicabili in Spagna e in Portogallo	21
90/C 49/17	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione ed il prezzo di intervento dell'olio d'oliva	23
90/C 49/18	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato	25
90/C 49/19	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di lino per la campagna di commercializzazione 1990/1991	26
90/C 49/20	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il quantitativo massimo garantito di cotone ed il prezzo minimo del cotone non sgranato	28
90/C 49/21	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l'importo calcolato per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino	29
90/C 49/22	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che fissa, per la campagna di allevamento 1990/1991, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta	31

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
90/C 49/23	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, l'aiuto per i semi di canapa	32
90/C 49/24	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che fissa i prezzi indicativi ed i prezzi d'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1990/1991	33
90/C 49/25	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che fissa le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo, del prezzo d'intervento e del prezzo d'acquisto all'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1990/1991	35
90/C 49/26	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1990/1991	37
90/C 49/27	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che fissa il prezzo minimo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1990/1991	38
90/C 49/28	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che modifica il regolamento (CEE) n. 1594/83 relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi	39
90/C 49/29	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo limite per l'aiuto, il prezzo d'obiettivo e il prezzo minimo per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci	40
90/C 49/30	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che modifica il regolamento (CEE) n. 2036/82 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci	42
90/C 49/31	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, le maggiorazioni mensili del prezzo limite per l'aiuto, del prezzo d'obiettivo e del prezzo minimo per i piselli, le fave e le favette	43
90/C 49/32	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che modifica il regolamento (CEE) n. 1417/78 relativo al regime di aiuti per i foraggi essiccati	45
90/C 49/33	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati	46
90/C 49/34	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che fissa, per la campagna lattiera 1990/1991, il prezzo indicativo del latte, i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano	47
90/C 49/35	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che modifica il regolamento (CEE) n. 1079/77 per quanto concerne il prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	49
90/C 49/36	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che fissa, per la campagna lattiera 1990/1991, i prezzi d'entrata di taluni prodotti lattiero-caseari	50
90/C 49/37	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	51
90/C 49/38	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che determina, per il periodo dal 1° aprile 1990 al 31 marzo 1991, la riserva comunitaria per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	54

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
90/C 49/39	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti	55
90/C 49/40	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che modifica il regolamento (CEE) n. 1357/80 che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici	56
90/C 49/41	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo d'orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti	58
90/C 49/42	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo di base nel settore delle carni ovine	59
90/C 49/43	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che istituisce un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità	60
90/C 49/44	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che fissa, per il periodo dal 1° luglio 1990 al 30 giugno 1991, il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati	61
90/C 49/45	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli	62
90/C 49/46	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che fissa taluni prezzi e altri importi applicabili nel settore degli ortofrutticoli per la campagna 1990/1991	65
90/C 49/47	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . relativo a misure miranti ad aumentare il consumo e l'uso delle mele	72
90/C 49/48	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . relativo al risanamento della produzione comunitaria di mandarini	74
90/C 49/49	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . recante misure specifiche per l'applicazione di alcuni limiti di intervento nel settore ortofrutticolo per la campagna 1990/1991	76
90/C 49/50	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che istituisce uno schedario agrumicolo comunitario	78
90/C 49/51	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che modifica, da un lato, le modalità di applicazione del limite di intervento per i limoni e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 1035/77, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni	80
90/C 49/52	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele	82
90/C 49/53	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . relativo a misure intese ad aumentare il consumo di agrumi	84
90/C 49/54	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che modifica il regolamento (CEE) n. 426/86 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli	85

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
90/C 49/55	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . recante misure temporanee relative all'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori	88
90/C 49/56	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che modifica il regolamento (CEE) n. 989/84 che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli	90
90/C 49/57	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che modifica il regolamento (CEE) n. 2245/88 che istituisce un sistema di limite di garanzia per le pesche e le pere allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta	91
90/C 49/58	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che stabilisce le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati	92
90/C 49/59	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo	95
90/C 49/60	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che fissa i prezzi d'orientamento nel settore del vino per la campagna 1990/1991	97
90/C 49/61	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989-1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole	98
90/C 49/62	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che modifica il regolamento (CEE) n. 358/79 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità e definiti al punto 15 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87	99
90/C 49/63	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio	100
90/C 49/64	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che prevede misure speciali per una varietà di tabacco greggio del raccolto 1989	102
90/C 49/65	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che fissa, per il raccolto 1990, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli, le qualità di riferimento, le zone di produzione, nonché, per il raccolto 1991, i quantitativi massimi garantiti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1252/89	103
90/C 49/66	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . recante modifica del regolamento (CEE) n. 1469/70 che fissa le percentuali e i quantitativi di tabacco presi a carico da parte degli organismi d'intervento, nonché la percentuale della produzione comunitaria di tabacco il cui superamento è determinante per lo scatto delle procedure previste all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 727/70	127
90/C 49/67	Proposta di regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . che modifica il regolamento (CEE) n. 1678/85 che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo	129

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposte della Commissione relative alla fissazione dei prezzi per taluni prodotti agricoli e ad alcune misure connesse (1990/1991)

COM(89) 660 def.

(Presentate dalla Commissione al Consiglio l'8 gennaio 1990)

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO

del . . .

che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

(90/C 49/01)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la produzione di taluni cereali di importanza minore, quali la scagliola, il miglio e il grano saraceno sta scomparendo date le basse rese e l'assenza di sostegno nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato; che tale produzione può costituire una valida alternativa a quella di prodotti eccedenti quali il frumento, l'orzo e il granturco e merita pertanto, conformemente a quanto indicato dalla Commissione nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento sullo sviluppo rurale, di essere incoraggiata mediante la concessione di un aiuto per ettaro destinato a consentire ai produttori delle regioni tradizionalmente produttrici di raggiungere un reddito comparabile a quello dei cereali concorrenti; che, per evitare che la produzione di questi cereali si sviluppi in modo non proporzionato al fabbisogno reale del mercato comunitario, occorre limitare la concessione dell'aiuto ad una superficie massima per

azienda ed esclusivamente ai produttori che possono esibire un contratto di coltura;

considerando, d'altronde, che nell'ambito delle misure relative allo sviluppo rurale, con il regolamento (CEE) n. . . .⁽¹⁾ è stato istituito un aiuto a favore dei piccoli coltivatori di seminativi; che tale regime interessa altresì i piccoli produttori di cereali per i quali è già previsto un regime specifico nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2727/75⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3707/89⁽³⁾;

considerando che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. . . . deve sostituire il regime specifico a favore dei piccoli produttori di cereali; che tuttavia, allo scopo di garantire una transizione armoniosa tra i due regimi, il citato regolamento ha previsto che gli Stati membri possano continuare ad applicare il regime specifico di cui sopra nel corso della campagna 1990/1991 evitando tuttavia il cumulo dei due regimi;

considerando, inoltre, che una semplificazione del metodo di calcolo dei prelievi applicabili a tali prodotti potrebbe agevolare la gestione dei rispettivi mercati; che d'ora in avanti occorre pertanto fissare i prelievi in misura forfettaria, assimilandoli a quelli dell'orzo, senza tuttavia modificare il livello di protezione preesistente,

⁽¹⁾ Vedi pagina . . della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2727/75 è modificato come segue:

1) All'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente testo:

«— per la campagna 1990/1991 e fatto salvo il disposto dell'articolo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. . . ., i piccoli produttori, secondo le condizioni che il Consiglio adotterà a maggioranza qualificata su proposta della Commissione,».

2) All'articolo 5, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. Per l'avena è fissato un prezzo di entrata per la Comunità relativo ad una qualità tipo, in modo che il prezzo dei cereali di cui al paragrafo 1 concorrenti di tale prodotto raggiunga sul mercato di Duisburg il livello del prezzo indicativo.»

3) All'articolo 6, paragrafo 1, i termini «articolo 7, paragrafo 4» sono sostituiti dai termini «articolo 7, paragrafo 3».

4) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 10 ter

1. È concesso un aiuto alla produzione di grano saraceno, di scagliola e di miglio. L'aiuto può essere limitato a talune varietà.

La concessione dell'aiuto è subordinata alla conclusione di un contratto di coltura.

2. L'aliquota dell'aiuto è fissata per ettaro di superficie seminata e raccolta. L'aiuto si limita a 10 ha per azienda.

3. L'aliquota dell'aiuto è fissata conformemente alla procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, ad un livello tale da garantire ai produttori interessati un reddito per ettaro comparabile a quello garantito dalla produzione di cereali in diretta concorrenza con la produzione di grano saraceno, di scagliola e di miglio nelle regioni tradizionalmente produttrici di questi ultimi cereali.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare, se del caso, l'indicazione delle varietà ammesse a beneficiare dell'aiuto, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26.»

5) All'articolo 13, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente testo:

«Tuttavia, all'atto dell'importazione dei prodotti di cui al codice NC 1008, è riscosso il prelievo applicabile alla segala per il prodotto di cui al codice NC 1008 90 10 (triticale) e quello applicabile all'orzo, previa applicazione di un coefficiente, per tutti gli altri prodotti di cui al codice NC 1008.

I coefficienti sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 26.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale della Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1990/1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

**Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO**

del . . .

**che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, i prezzi applicabili nel settore
dei cereali**

(90/C 49/02)

CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. . . . ⁽²⁾, il prezzo indicativo e il prezzo di intervento sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 43 del trattato;

considerando che la politica dei mercati e dei prezzi, imperniata su aziende moderne, è lo strumento principale della politica dei redditi in agricoltura; che tale politica acquista pieno valore soltanto se si iscrive in un complesso che comprende una politica sociostrutturale dinamica e l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato;

considerando che, in molti casi, la produzione eccedente non trova più alcuno sbocco a condizioni normali, né sul mercato interno né sui mercati d'esportazione; che, per ridurre gli oneri finanziari occasionati dallo smaltimento delle eccedenze sui mercati dei paesi terzi e per promuovere l'incremento del consumo sul mercato interno, è opportuno proseguire l'attuale politica restrittiva in materia di prezzi; che, in considerazione dell'applicazione ulteriore del meccanismo stabilizzatore di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75, tale obiettivo può essere conseguito mantenendo, per la campagna 1990/1991, il prezzo d'intervento del frumento tenero, dell'orzo, della segala, del granturco e del sorgo applicato durante l'ultima campagna;

considerando che nell'ambito di una politica che privilegia la qualità occorre sostenere la produzione di frumento tenero panificabile di qualità superiore e la produzione di segala panificabile; che a tal fine è opportuno mantenere l'applica-

zione della maggiorazione speciale a favore del frumento tenero panificabile e della segala panificabile; che occorre tuttavia adeguarne il livello per tener conto dell'ulteriore riduzione del prezzo di intervento prevista all'articolo 4 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che, per quanto riguarda il frumento duro, a decorrere dalla campagna 1986/1987 il Consiglio ha avviato un processo di ravvicinamento del suo prezzo d'intervento al prezzo d'intervento del frumento tenero; che in considerazione dell'attuale rapporto di prezzo fra i cereali da un lato e, dall'altro, dello squilibrio rilevato sul mercato del frumento duro, appare opportuno portare avanti detta politica di ravvicinamento; che a tal fine è opportuno operare un'ulteriore diminuzione del prezzo di intervento del frumento duro;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ha dato luogo, in Spagna, a un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni; che l'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione, contiene disposizioni di applicazione per ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni; che, applicando i criteri previsti per il ravvicinamento, si ottiene il prezzo spagnolo di intervento per il frumento duro sotto indicato;

considerando che nel corso dell'ultima campagna, i prezzi comuni sono stati applicati in Spagna per tutti i cereali, ad eccezione del frumento duro; che per questo cereale è necessario procedere al ravvicinamento dei prezzi in base alle disposizioni previste all'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991 i prezzi applicabili nel settore dei cereali sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1990/1991.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell's. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina . . della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

ALLEGATO

	(ECU/t)		(ECU/t)
FRUMENTO TENERO		GRANTURCO	
Prezzo d'intervento ⁽¹⁾	174,06	Prezzo d'intervento	174,06
Prezzo indicativo	241,08	Prezzo indicativo comune	219,46
SEGALA		SORGO	
Prezzo d'intervento ⁽²⁾	165,36	Prezzo d'intervento	165,36
Prezzo indicativo comune	219,46	Prezzo indicativo comune	219,46
ORZO		FRUMENTO DURO	
Prezzo d'intervento	165,36	Prezzo d'intervento:	
		— EUR 10	243,68
		— Spagna	219,67
Prezzo indicativo comune	219,46	Prezzo indicativo	295,99

⁽¹⁾ Il prezzo è maggiorato di 3,38 ECU/t per il frumento tenero panificabile che soddisfa i criteri specifici di qualità di cui al regolamento (CEE) n. 1570/77.

⁽²⁾ Il prezzo è maggiorato di 8,44 ECU/t per la segala panificabile che soddisfa i criteri specifici di qualità di cui al regolamento (CEE) n. 1570/77.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

**che fissa, per la campagna 1990/1991, l'importo del prelievo di corresponsabilità nel settore
dei cereali**

(C 90/C 49/03)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. . . . ⁽²⁾, il prelievo di corresponsabilità è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato;

considerando che il prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato in base alla produzione cerealicola, ai quantitativi di cereali utilizzati nella Comunità senza intervento finanziario ed alle importazioni dei prodotti di sostituzione dei cereali figuranti

nell'allegato D del succitato regolamento; che tuttavia, in considerazione della situazione della cerealicoltura nella Comunità e dell'applicazione del meccanismo stabilizzatore di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75, appare opportuno fissare, per la campagna 1990/1991, l'importo del prelievo di corresponsabilità al livello indicato qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, l'importo del prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato a 5,07 ECU/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1990/1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina . . della presente Gazzetta ufficiale.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, l'importo dell'aiuto per il frumento duro
(90/C 49/04)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che a norma dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. . . . ⁽²⁾, l'importo dell'aiuto alla produzione di frumento duro è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato;

considerando che l'obiettivo dell'aiuto al frumento duro è di garantire un equo tenore di vita agli agricoltori delle regioni della Comunità in cui tale produzione costituisce una parte tradizionale e cospicua della produzione agricola; che queste regioni sono state definite dal regolamento (CEE) n. 3103/76 del Consiglio, relativo all'aiuto per il frumento duro ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1216/89 ⁽⁴⁾;

che, per attenuare le ripercussioni della riduzione del prezzo d'intervento per il frumento duro sul reddito dei produttori, è opportuno aumentare l'aiuto per la campagna 1990/1991; considerando che le regole per il ravvicinamento degli aiuti, previste dall'articolo 79, paragrafo 2 dell'atto di adesione danno luogo, per la Spagna, alla fissazione dell'importo dell'aiuto indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1990/1991, l'aiuto per il frumento duro di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato, per le regioni indicate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3103/76, a:

- 168,56 ECU/ha per la Comunità dei Dieci,
- 109,93 ECU/ha per la Spagna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1990/1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina . . della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 351 del 21. 12. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 5.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali, delle farine di frumento e di segala nonché delle semole e dei semolini di frumento

(90/C 49/05)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. . . . ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel fissare il numero e l'importo delle maggiorazioni mensili, nonché il primo mese di applicazione delle stesse, è opportuno tener conto delle spese di magazzino e di finanziamento del magazzino dei cereali nella Comunità e della necessità di smaltire le giacenze di cereali conformemente al fabbisogno del mercato;

considerando che, per quanto riguarda il prezzo d'entrata del granturco e del sorgo, le maggiorazioni mensili vengono

inoltre cololate conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 2727/75,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991 le maggiorazioni mensili da applicare al prezzo indicativo, al prezzo d'entrata, al prezzo d'intervento nonché al prezzo d'acquisto dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate dal presente regolamento.

Articolo 2

Le maggiorazioni mensili da applicare al prezzo indicativo, al prezzo d'entrata, al prezzo d'intervento e al prezzo d'acquisto del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro, validi per il primo mese della campagna, sono le seguenti:

(ECU/t)

	Maggiorazioni mensili applicabili al prezzo d'intervento e al prezzo d'acquisto		Maggiorazioni mensili applicabili al prezzo indicativo e al prezzo d'entrata	
	Frumento tenero, segala, orzo, granturco e sorgo	Frumento duro	Frumento tenero, segala, orzo, granturco e sorgo	Frumento duro
Luglio 1990	—	—	—	—
Agosto 1990	—	—	1,31	1,78
Settembre 1990	—	—	2,62	3,56
Ottobre 1990	—	—	3,93	5,34
Novembre 1990	1,31	1,78	5,24	7,12
Dicembre 1990	2,62	3,56	6,55	8,90
Gennaio 1991	3,93	5,34	7,86	10,68
Febbraio 1991	5,24	7,12	9,17	12,46
Marzo 1991	6,55	8,90	10,48	14,24
Aprile 1991	7,86	10,68	11,79	16,02
Maggio 1991	9,17	12,46	13,10	17,80
Giugno 1991	—	—	13,10	17,80

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina . . della presente Gazzetta ufficiale.

Per quanto riguarda il granturco ed il sorgo, la maggiorazione mensile fissata per i mesi di agosto e settembre non si applicano al prezzo d'entrata.

(ECU/t)

Articolo 3

Le maggiorazioni mensili da applicare al prezzo d'entrata del frumento segalato e dell'avena validi per il primo mese della campagna, sono quelle applicabili al frumento tenero.

Articolo 4

Le maggiorazioni mensili da applicare al prezzo d'entrata delle farine di frumento, di frumento segalato e di segala nonché al prezzo d'entrata delle semole e dei semolini di frumento tenero e di frumento duro, validi per il primo mese della campagna, sono le seguenti:

Periodo	Farina di frumento, di frumento segalato e di segala, semole e semolini di frumento tenero	Semole e semolini di frumento duro
Luglio 1990	—	—
Agosto 1990	1,98	2,81
Settembre 1990	3,96	5,62
Ottobre 1990	5,94	8,43
Novembre 1990	7,92	11,24
Dicembre 1990	9,90	14,05
Gennaio 1991	11,88	16,86
Febbraio 1991	13,86	19,67
Marzo 1991	15,84	22,48
Aprile 1991	17,82	25,29
Maggio 1991	19,80	28,10
Giugno 1991	19,80	28,10

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1990/1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

che fissa, per le semine della campagna di commercializzazione 1990/1991, l'importo dell'aiuto alla produzione per taluni cereali

(90/C 49/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che a norma dell'articolo 10 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. . . . ⁽²⁾, l'importo dell'aiuto è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato;

considerando che l'obiettivo dell'aiuto alla produzione per alcuni cereali, previsto all'articolo 10 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75, è quello di favorire la produzione di grano saraceno, scagliola e miglio nella Comunità quale

alternativa ad altri cereali prodotti in eccedenza; che il suo importo deve essere fissato a un livello che consenta di raggiungere quest'obiettivo, senza originare una produzione sproporzionata rispetto al fabbisogno effettivo del mercato comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto alla produzione per il grano saraceno, la scagliola e il miglio di cui all'articolo 10 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75, seminati durante la campagna 1990/1991, è fissato a 50 ECU/ha.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina . . della presente Gazzetta ufficiale.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
 del . . .
che istituisce un aiuto a favore dei piccoli coltivatori di taluni seminativi
 (90/C 49/07)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la riduzione del sostegno di cui hanno fruito i mercati della maggior parte dei prodotti agricoli e in particolare l'istituzione degli stabilizzatori hanno una notevole incidenza sul reddito dei piccoli coltivatori di seminativi; che, conformemente a quanto indicato dalla Commissione nella sua comunicazione relativa allo sviluppo rurale, è opportuno prendere provvedimenti che consentano di attenuare tale incidenza, la cui portata sia più vasta della semplice concessione dell'aiuto per i piccoli produttori di cereali istituito allo scopo di ridurre l'impatto dei prelievi di corresponsabilità;

considerando che per raggiungere gli obiettivi ora descritti si ravvisa l'opportunità di disporre la concessione di un aiuto per ettaro destinato a compensare la perdita di reddito dei coltivatori dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. . . . ⁽²⁾, nonché dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 ⁽⁴⁾ e di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/89 ⁽⁶⁾;

considerando che per l'applicazione del regime di aiuti succitato e per il raggiungimento dei suoi obiettivi occorre definire i beneficiari tenendo conto della situazione struttu-

rale della Comunità e delle disposizioni specifiche già previste in materia dal regolamento (CEE) n. 797/85 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. . . . ⁽⁸⁾;

considerando che occorre garantire una transizione armoniosa tra i regimi previsti a favore dei piccoli produttori dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e il regime previsto dal presente regolamento; che è opportuno che tale transizione sia disciplinata da disposizioni che consentano di modificare in tempo utile l'importo complessivo dell'aiuto ai piccoli produttori di cereali previsto dal regolamento (CEE) n. 729/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che stabilisce norme generali del regime particolare applicabile ai piccoli produttori nell'ambito del regime di corresponsabilità nel settore dei cereali ⁽⁹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un aiuto diretto a favore dei piccoli coltivatori dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 2727/75, all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82 nonché dei prodotti di cui ai codici NC 1201 00 90, 1205 00 90 e 1206 00 90, elencati all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento n. 136/66/CEE.
2. L'importo dell'aiuto è fissato per ettaro di superficie seminata e raccolta, conformemente alla procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato. L'aiuto può essere differenziato a seconda delle zone di produzione.
3. L'importo dell'aiuto da versare ad ogni beneficiario è calcolato in funzione della superficie da questi coltivata. Tuttavia, l'aiuto è limitato a 10 ha per azienda.

Articolo 2

1. È considerato come piccolo coltivatore l'agricoltore:
 - con una superficie agricola utilizzata non superiore a 20 ha, comprese le superfici ritirate dalla produzione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 797/85;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 00 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽⁶⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L . . . del . . . , pag. . . .

⁽⁹⁾ GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 5.

- per il quale la coltivazione dei prodotti di cui all'articolo 1 costituisce la principale fonte di reddito agricolo;
- che sia agricoltore a titolo principale o che possieda i requisiti previsti all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 797/85.

2. Sono esclusi dal beneficio dell'aiuto gli agricoltori che posseggono meno di un ettaro di superficie agricola utilizzata. Tuttavia, gli Stati membri nei quali la superficie media delle aziende è inferiore alla media comunitaria possono fissare il suddetto limite a 0,5 ha.

Articolo 3

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 26

del regolamento (CEE) n. 2727/75 e alle procedure corrispondenti previste dai regolamenti n. 136/66/CEE e (CEE) n. 1431/82.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1990/1991. Tuttavia, per detta campagna esso non si applica negli Stati membri che abbiano informato la Commissione, entro il 30 aprile 1990, della loro decisione di continuare ad applicare il regime previsto all'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, primo trattino del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

che fissa l'importo dell'aiuto a favore dei piccoli coltivatori di taluni seminativi per le semine della campagna di commercializzazione 1990/1991

(90/C 49/08)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . , che istituisce un aiuto a favore dei piccoli coltivatori di seminativi ⁽¹⁾, l'importo dell'aiuto è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato;

considerando che scopo dell'aiuto in esame è mitigare l'incidenza degli stabilizzatori agricoli sul reddito dei piccoli produttori considerati; che le condizioni naturali prevalentemente riscontrate nelle zone di montagna e di collina nonché nelle zone svantaggiate della Comunità contribuiscono alla formazione di un reddito medio dei produttori delle regioni considerate inferiore a quello dei produttori del resto della

Comunità; che è opportuno tener conto di questo fatto nella fissazione dell'importo dell'aiuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le superfici seminate nella campagna 1990/1991, l'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. . . . è fissato a:

- 50 ECU/ha nelle zone di montagna e di collina nonché nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio ⁽²⁾,
- 30 ECU/ha nel resto della Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

⁽¹⁾ Vedi pagina . . . della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del

che fissa, per le semine della campagna di commercializzazione 1990/1991, l'importo dell'aiuto alla produzione per talune varietà di granturco duro vitreo di qualità pregiata

(90/C 49/09)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. . . . ⁽²⁾, l'importo dell'aiuto alla produzione per talune varietà di granturco duro vitreo di qualità pregiata è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato;

considerando che l'aiuto alla produzione ha lo scopo di facilitare lo sviluppo della produzione di granturco duro vitreo di qualità pregiata; che il suo importo deve essere

fissato a un livello che consenta un'espansione della coltura, senza però originare una produzione sproporzionata rispetto al fabbisogno effettivo del mercato comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto alla produzione per il granturco duro vitreo di qualità pregiata di cui all'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 2727/75, seminato durante la campagna 1990/1991, è fissato a 100 ECU/ha.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . . .

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina . . della presente Gazzetta ufficiale.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO

del . . .

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1008/86 che stabilisce talune modalità del regime delle restituzioni alla produzione applicabili alla fecola di patate

(90/C 49/10)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. . . . ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, data la situazione particolare del settore della fecola di patate, il regolamento (CEE) n. 2727/75 ha previsto la possibilità di adottare tutte le misure necessarie per questo settore;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1008/86 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1223/89 ⁽⁴⁾, prevede il versamento di un premio ai fabbricanti di fecola di patate per le campagne di commercializzazione 1989/1990;

considerando che i vincoli specifici, soprattutto di ordine strutturale, che gravano sul settore della fecola di patate giustificano il mantenimento, per due campagne, di una disposizione di correzione a favore di questo settore che prevede il versamento di un congruo premio speciale;

considerando che la concessione di questo premio a favore del settore della fecola deve essere subordinata al pagamento del prezzo minimo al produttore di patate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1008/86 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Per le campagne di commercializzazione 1990/1991 e 1991/1992, gli Stati membri versano ai fabbricanti di fecola di patate un premio di 18,70 ECU/t di fecola prodotta.

La concessione del premio è subordinata alla condizione che il fabbricante di fecola abbia versato al produttore di patate il prezzo minimo previsto all'articolo 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina . . della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 13.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

**che fissa, per la campagna cerealicola 1990/1991, il prezzo minimo delle patate che i
fabbricanti di fecola devono pagare ai produttori di patate**

(90/C 49/11)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1008/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce talune modalità del regime delle restituzioni alla produzione applicabile alla fecola di patate ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. . . . ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai termini del regolamento (CEE) n. 1008/86, occorre che il Consiglio fissi un prezzo minimo che i fabbricanti di fecola devono versare ai produttori di patate, franco stabilimento, per le patate utilizzate nella fabbricazione di fecola; che la concessione del premio ai fabbricanti di fecola è subordinata al pagamento di tale prezzo minimo;

considerando che è opportuno salvaguardare il nesso esistente tra i prezzi di fornitura delle materie prime destinate alla fabbricazione dell'amido e della fecola, per assicurare la parità delle condizioni di concorrenza tra i produttori di fecola e di amido,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo minimo delle patate che il fabbricante di fecola deve pagare ai produttori di patate, franco stabilimento, per la quantità di patate necessarie alla fabbricazione di una tonnellata di fecola, è di 249,10 ecu per la campagna cerealicola 1990/1991.

Tale prezzo è adattato in funzione del tenore di fecola delle patate.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 ⁽³⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1990.

Per il Consiglio

. . .

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 5.

⁽²⁾ Vedi pagina . . della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
 del . . .

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, i prezzi applicabili nel settore del riso

(90/C 49/12)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽²⁾, il prezzo d'intervento e il prezzo indicativo sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato;

considerando che la politica dei mercati e dei prezzi, imperniata su aziende moderne, è lo strumento principale della politica dei redditi in agricoltura; che tale politica acquista pieno valore soltanto se è integrata nel complesso della politica agraria comune comprendente una politica sociostrutturale dinamica e l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato;

considerando che il prezzo d'intervento del risone deve essere fissato ad un livello che tenga conto dell'orientamento da dare alla produzione del riso in funzione dell'utilizzazione ad esso riservata;

considerando che il prezzo indicativo del riso semigreggio deve essere derivato dal prezzo d'intervento del risone, conformemente ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, per i prodotti di cui al presente regolamento, l'applicazione dei criteri di fissazione dei diversi prezzi e delle misure previste per il tasso di cambio da applicare nel settore agricolo induce a fissare tali prezzi ai livelli qui di seguito indicati;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ha dato luogo, in Spagna, ad un livello di prezzi differente da quello dei prezzi comuni; che, in virtù dell'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione, è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni, ogni anno, all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, i prezzi applicabili nel settore del riso sono fissati come segue:

1. Comunità dei Dieci
 - a) prezzo d'intervento risone: 314,19 ECU/t
 - b) prezzo indicativo riso semigreggio: 546,88 ECU/t
2. Spagna
 - a) prezzo d'intervento risone: 292,41 ECU/t
 - b) prezzo indicativo riso semigreggio: 546,88 ECU/t

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per i Consiglio

. . .

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, le maggiorazioni mensili dei prezzi del risone e del riso semigreggio

(90/C 49/13)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

considerando che, all'atto della fissazione del numero e dell'importo delle maggiorazioni mensili, nonché del primo mese di applicazione delle stesse, è opportuno tener conto delle spese di magazzinaggio e di finanziamento del magazzino del riso nella Comunità e della necessità di smaltire le giacenze di riso tenendo conto del fabbisogno del mercato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, l'importo di ciascuna delle maggiorazioni mensili di cui

all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76 è pari a:

- 2,07 ECU/t per il prezzo d'intervento e il prezzo d'acquisto,
- 2,58 ECU/t per il prezzo indicativo.

2. Le maggiorazioni mensili si applicano al prezzo d'intervento e al prezzo d'acquisto dal 1° gennaio 1991 al 1° luglio 1991; i prezzi così ottenuti per il mese di luglio 1991 restano in vigore fino al 31 agosto 1991.

Le maggiorazioni mensili si applicano al prezzo indicativo dal 1° ottobre 1990 al 1° luglio 1991; il prezzo così ottenuto per il mese di luglio 1991 resta in vigore fino al 31 agosto 1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
 del . . .

che fissa, per le semine della campagna di commercializzazione 1990/1991, l'importo dell'aiuto alla produzione di determinate varietà di riso

(90/C 49/14)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, a norma dell'articolo 8 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽²⁾, l'aiuto alla produzione per talune varietà di riso è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1423/88 del Consiglio ⁽³⁾ ha esteso al Portogallo l'applicazione dell'articolo 8 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che l'obiettivo dell'aiuto alla produzione è promuovere la riconversione varietale della produzione risicola verso tipi di riso più richiesti sul mercato comunitario; che le varietà richieste implicano rese agronomiche di solito inferiori a quelle delle varietà tradizionalmente coltivate;

considerando che è opportuno fissare l'aiuto alla produzione a un livello che, pur tenendo conto della minore resa delle varietà di cui si tratta, permetta di incrementare la produzione in funzione delle possibilità reali di smaltimento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3878/87 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 823/89 ⁽⁵⁾, determina in particolare le zone della Comunità che possono beneficiare dell'aiuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto alla produzione di determinate varietà di riso istituito dall'articolo 8 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76 e che saranno state seminate durante la campagna 1990/1991, è fissato, per i paesi figuranti nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3878/87, a 200 ECU/ha.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 131 del 27. 5. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 63.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole

(90/C 49/15)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, nel fissare i prezzi dello zucchero, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che, per conseguire questi obiettivi, è necessario fissare il livello del prezzo indicativo dello zucchero in modo che, tenuto conto in particolare del conseguente livello del prezzo d'intervento, esso assicuri un'equa remunerazione ai produttori di barbabietole o di canne, rispettando nel contempo gli interessi dei consumatori, e mantenga un rapporto equilibrato tra i prezzi dei principali prodotti agricoli;

considerando che, a causa delle caratteristiche del mercato dello zucchero, la commercializzazione presenta rischi relativamente limitati; che, ai fini della fissazione del prezzo d'intervento dello zucchero, la differenza tra il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento può pertanto essere fissata ad un livello relativamente basso;

considerando che il prezzo di base della barbabietola deve essere stabilito tenendo conto del prezzo d'intervento e delle

spese inerenti alla trasformazione e alla consegna delle barbabietole agli zuccherifici, nonché sulla base di una resa che può essere valutata per la Comunità a 130 kg di zucchero bianco per tonnellata di barbabietola con un tenore di zucchero del 16%,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo indicativo dello zucchero bianco è fissato a 55,89 ECU/100 kg.
2. Il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 53,10 ECU/100 kg per le zone non deficitarie della Comunità, esclusa la Spagna.

Articolo 2

Il prezzo di base della barbabietola valido nella Comunità, esclusi la Spagna e il Portogallo, è fissato a 40,07 ECU/t alla fase di consegna al centro di raccolta.

Articolo 3

Le barbabietole della qualità tipo presentano le seguenti caratteristiche:

- a) qualità sana, leale e mercantile,
- b) tenore di zucchero del 16% all'atto della ricezione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per la campagna di commercializzazione 1990/1991.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata, l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio, nonché i prezzi applicabili in Spagna e in Portogallo

(90/C 49/16)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1 e l'articolo 234, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 5, paragrafo 5, l'articolo 8, paragrafo 4 e l'articolo 14, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . , che fissa per la campagna di commercializzazione 1990/1991, determinati prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole⁽³⁾, ha fissato il prezzo d'intervento dello zucchero bianco a 53,10 ECU/100 kg per le zone non deficitarie;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che i prezzi d'intervento derivati per lo zucchero bianco devono essere fissati per ciascuna zona deficitaria; che per questa fissazione occorre tenere conto delle differenze regionali di prezzo che è lecito sopporre, in caso di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato;

considerando che si può prevedere una situazione di approvvigionamento deficiente nelle zone di produzione dell'Italia, dell'Irlanda e del Regno Unito;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede la fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero greggio; che occorre determinare tale prezzo a partire dal prezzo d'intervento dello zucchero bianco;

considerando che il regolamento (CEE) n. . . . ha fissato il prezzo di base della barbabietola a 40,07 ECU/t; che l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola A è uguale al 98 % del prezzo di base della barbabietola e che il

prezzo minimo da fissare per la barbabietola B è in linea di massima uguale al 68 % di detto prezzo di base, fatto salvo il disposto del paragrafo 5 dell'articolo 28 del citato regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prezzo d'entrata dello zucchero bianco è uguale al prezzo indicativo maggiorato delle spese di trasporto calcolate forfettariamente a partire dalla zona più eccedentaria della Comunità fino alla zona di consumo deficitaria più distante della Comunità, nonché di un importo forfettario che tenga conto del contributo delle spese di magazzinaggio; che, data la situazione di approvvigionamento nella Comunità, occorre tener conto delle spese di trasporto dai dipartimenti del nord della Francia a Palermo;

considerando che il prezzo d'entrata dello zucchero greggio deve essere derivato da quello dello zucchero bianco, prendendo in considerazione un margine di trasformazione e una resa forfettaria;

considerando che il prezzo d'entrata del melasso deve essere fissato in modo che le entrate delle vendite di melasso possano raggiungere il livello delle entrate delle imprese di cui si tiene conto al momento della fissazione del prezzo della barbabietola;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio⁽⁴⁾ prevede che l'importo del rimborso nell'ambito della compensazione delle spese di magazzinaggio sia fissato per mese e per unità di peso, prendendo in considerazione le spese di finanziamento a un tasso di interesse del 9%, le spese assicurative e quelle specifiche di magazzinaggio;

considerando che, ai fini della fissazione dei prezzi validi in Spagna e in Portogallo, occorre ravvicinare i prezzi fissati per questi due Stati membri per la campagna di commercializzazione 1986/1987 ai prezzi comuni in conformità degli articoli 70 e 238 dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le zone deficitarie della Comunità, escluso il Portogallo, il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco è fissato per 100 kg a:

a) 54,31 ecu per tutte le zone del Regno Unito,

⁽⁴⁾ GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 4.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ Vedi pagina . . . della presente Gazzetta ufficiale.

- b) 54,31 ecu per tutte le zone dell'Irlanda,
- c) 55,04 ecu per tutte le zone dell'Italia.

Articolo 2

Il prezzo d'intervento per 100 kg di zucchero greggio è fissato a 44,02 ecu.

Articolo 3

1. Il prezzo minimo della barbabietola A valido nella Comunità, esclusi la Spagna e il Portogallo, è fissato a 39,27 ECU/t.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prezzo minimo della barbabietola B valido nella Comunità, esclusi la Spagna e il Portogallo, è fissato a 27,25 ECU/t.

Articolo 4

1. Per la Spagna e il Portogallo, i prezzi applicabili nel settore dello zucchero sono fissati come segue:

- a) per la Spagna:
 - aa) il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 61,70 ECU/100 kg;
 - bb) i prezzi della barbabietola sono fissati a:
 - 47,16 ECU/t per il prezzo di base,
 - 46,36 ECU/t per il prezzo minimo della barbabietola A,
 - 34,34 ECU/t per il prezzo minimo della barbabietola B, con riserva dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81;

- b) per il Portogallo:
 - aa) il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 52,56 ECU/100 kg;
 - bb) i prezzi della barbabietola sono fissati a:
 - 42,90 ECU/t per il prezzo di base,
 - 42,10 ECU/t per il prezzo minimo della barbabietola A,
 - 30,08 ECU/t per il prezzo minimo della barbabietola B, con riserva dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

2. I prezzi della barbabietola di cui al paragrafo 1 si intendono allo stadio della consegna al centro di raccolta e sono validi per la qualità tipo quale è definita all'articolo 3 del regolamento (CEE) n.

Articolo 5

Il prezzo d'entrata è fissato a:

- a) 64,50 ECU/100 kg di zucchero bianco,
- b) 55,15 ECU/100 kg di zucchero greggio,
- c) 6,90 ECU/100 kg di melasso.

Articolo 6

L'importo del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato a 0,48 ECU/100 kg di zucchero bianco per mese.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per la campagna di commercializzazione 1990/1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO

del . . .

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione ed il prezzo di intervento dell'olio d'oliva

(90/C 49/17)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, l'articolo 92, paragrafo 3, l'articolo 234, paragrafo 2 e l'articolo 290, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 e dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 ⁽²⁾, il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione e il prezzo d'intervento dell'olio d'oliva sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato;

considerando che nel fissare il prezzo indicativo alla produzione per l'olio d'oliva si deve tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di procurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che il suddetto prezzo indicativo deve essere fissato in base ai criteri di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che per garantire al produttore un equo reddito è necessario fissare un aiuto alla produzione, tenendo conto dell'incidenza esercitata dall'aiuto al consumo solamente su una parte della produzione;

considerando che il prezzo d'intervento deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 8 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che l'applicazione degli articoli 68 e 236 dell'atto di adesione ha dato luogo, in Spagna e in Portogallo, ad un livello del prezzo d'intervento dell'olio d'oliva diverso

da quello dei prezzi comuni; che, dopo l'adeguamento dell'«acquis communautaire» nel settore dei grassi, le modalità del ravvicinamento dei prezzi d'intervento dell'olio d'oliva applicabili in Spagna e in Portogallo sono previste dall'articolo 92, paragrafo 2, secondo trattino e dall'articolo 290, paragrafo 2, secondo trattino dell'atto di adesione;

considerando che gli articoli 95 e 293 dell'atto di adesione prevedono la concessione dell'aiuto comunitario alla produzione per l'olio d'oliva prodotto in Spagna e in Portogallo; che, in virtù degli articoli 79 e 246 dell'atto di adesione, occorre ravvicinare l'importo dell'aiuto comunitario in Spagna e in Portogallo al livello dell'aiuto comune all'inizio della campagna; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione degli aiuti spagnoli e portoghesi ai livelli indicati qui di seguito;

considerando che il prezzo indicativo alla produzione e il prezzo d'intervento sono fissati per una qualità tipo determinata; che sussistono ancora i motivi che avevano indotto ad assumere come qualità tipo la qualità valida per la campagna di commercializzazione 1981/1982; che è pertanto opportuno mantenere immutata tale qualità;

Considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, una percentuale dell'aiuto alla produzione assegnato ai produttori può essere destinata al finanziamento di azioni di carattere regionale volte a migliorare la qualità della produzione oleicola; che siffatte azioni sono necessarie in talune regioni produttrici; che è pertanto opportuno destinare al finanziamento di dette azioni una parte di tale aiuto;

considerando che, a norma dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, occorre fissare la percentuale dell'aiuto alla produzione da trattenere per le organizzazioni riconosciute dei produttori d'olio d'oliva e le loro unioni per contribuire alla copertura delle spese connesse alle attività svolte in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3 e dell'articolo 20 quater dello stesso regolamento; che, tenuto conto delle spese prevedibili per la campagna 1990/1991, è opportuno fissare detta percentuale ad un livello che consenta di coprire le succitate spese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione e il prezzo d'intervento nel settore dell'olio d'oliva sono fissati come segue:

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

- a) prezzo indicativo alla produzione: 322,56 ECU/100 kg,
- b) aiuto alla produzione:
- per la Spagna: 39,63 ECU/100 kg,
 - per il Portogallo: 35,48 ECU/100 kg,
 - per la Comunità dei Dieci: 70,95 ECU/100 kg;
- c) aiuto alla produzione per gli oleicoltori con una produzione media che non supera i 400 kg di olio d'oliva per campagna:
- per la Spagna: 44,38 ECU/100 kg,
 - per il Portogallo: 40,23 ECU/100 kg,
 - per la Comunità dei Dieci: 81,76 ECU/100 kg;
- d) prezzo d'intervento:
- per la Spagna: 175,42 ECU/100 kg,
 - per il Portogallo: 207,94 ECU/100 kg,
 - per la Comunità dei Dieci: 216,24 ECU/100 kg.

Articolo 2

I prezzi di cui all'articolo 1 si riferiscono all'olio d'oliva vergine corrente il cui tenore di acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è di 3,3 g/100 g di prodotto.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il 2% dell'aiuto alla produzione corrisposto agli olivicoltori è destinato al finanziamento di azioni specifiche, il cui scopo è il miglioramento qualitativo dell'olio d'oliva in ogni Stato membro produttore.

Articolo 4

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, la percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione che può essere trattenuta, in virtù dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 2 del regolamento n. 136/66/CEE per le organizzazioni di produttori d'olio d'oliva o le loro unioni riconosciute in applicazione di detto regolamento, è fissata all'1,5%.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1990.

Per il Consiglio

. . .

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo d'obiettivo per il
cotone non sgranato
(90/C 49/18)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 8 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4006/87 ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, a norma del protocollo n. 4, paragrafo 8, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato deve essere fissato ogni anno secondo i criteri specificati al paragrafo 2;

considerando che, sulla base di tali criteri, occorre fissare il prezzo d'obiettivo al livello indicato qui di seguito,

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo d'obiettivo del cotone non sgranato è fissato a 96,02 ECU/100 kg.

2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 riguarda il cotone:

- di qualità sana, leale e mercantile;
- con un tenore di umidità del 14 % e del 3 % di sostanze estranee non organiche;
- avente le caratteristiche necessarie per ottenere, previa sgranatura, il 54 % di semi e il 32 % di grado n. 5 (white middling) e di una lunghezza di fibra di 28 mm (1—3/32").

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

. . . .

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di lino per la campagna di commercializzazione 1990/1991

(90/C 49/19)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1 e l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4003/87 ⁽²⁾, il prezzo d'obiettivo è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato;

considerando che, nel fissare annualmente il prezzo d'obiettivo dei semi di lino, occorre tener conto e degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare dei prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 569/76 dispone in particolare che è necessario fissare tale prezzo ad un livello equo per i produttori, tenendo conto delle necessità di approvvigionamento della Comunità; che è opportuno, a tal riguardo, mantenere un rapporto equilibrato tra questo prezzo e i prezzi degli altri semi oleosi;

considerando che l'applicazione dei suddetti criteri induce a fissare il prezzo d'obiettivo ad un livello uguale a quello fissato per la campagna di commercializzazione precedente;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione ha dato luogo, in Spagna, ad un livello di prezzi differente da quello dei prezzi comuni; che, in virtù dell'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione, è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni, ogni anno, all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito;

considerando che il prezzo d'obiettivo deve essere fissato per una qualità tipo che occorre determinare tenendo conto della qualità media dei semi raccolti nella Comunità; che la qualità definita per la campagna 1989/1990 corrisponde a tale esigenza e può quindi essere mantenuta per la campagna successiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991 il prezzo d'obiettivo dei semi di lino è fissato a 55,4 ECU/100 kg.

Tuttavia, per la Spagna, tale prezzo è fissato a 50,64 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il prezzo di cui all'articolo 1 si applica ai semi:

- alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile, e
- con il 2 % di impurità e, nel seme come tale, il 9 % di umidità e il 38 % di olio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 46.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il quantitativo massimo garantito di cotone ed il prezzo minimo del cotone non sgranato

(90/C 49/20)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4006/87 ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime d'aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto d'adesione della Grecia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 791/89 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1964/87, è fissato ogni anno un quantitativo massimo garantito di cotone, tenendo conto della produzione nel corso di un periodo di riferimento e del prevedibile andamento della domanda;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2169/81, ogni anno il Consiglio fissa un prezzo minimo per il cotone non sgranato ad un livello tale da garantire ai produttori di realizzare le loro vendite ad un prezzo il più vicino possibile al prezzo d'obiettivo; che il prezzo deve tener conto delle fluttuazioni del mercato nonché delle spese di trasporto del cotone non sgranato dalle zone di produzione verso le zone di sgranatura; che il prezzo deve essere fissato franco azienda agricola per la stessa qualità per cui viene fissato il prezzo d'obiettivo;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

considerando che, in applicazione dei criteri sopra enunciati, il quantitativo massimo garantito e il prezzo minimo sono fissati ai livelli indicati qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il quantitativo massimo garantito di cotone di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1964/87 è pari a 752 000 t.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo minimo del cotone non sgranato di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2169/81 è fissato a 91,23 ECU/100 kg. Questo prezzo si intende per merce franco azienda agricola.

Articolo 3

Il quantitativo di cui all'articolo 1 e il prezzo di cui all'articolo 2 si riferiscono al cotone non sgranato conforme alla qualità precisata dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato ⁽⁵⁾.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1990.

Per il Consiglio

. . .

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 2.

⁽⁵⁾ Vedi pagina . . della presente Gazzetta ufficiale.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO

del . . .

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l'importo calcolato per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino

(90/C 49/21)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1 e l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3995/87 ⁽²⁾, gli importi dell'aiuto e la ritenuta sull'aiuto sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 prevede la fissazione annua degli importi dell'aiuto per il lino destinato principalmente alla fabbricazione di fibre e per la canapa prodotti nella Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del predetto regolamento, tale importo è fissato per ettaro di superficie su cui sono eseguiti la semina e il raccolto, in modo da assicurare l'equilibrio tra il volume di produzione necessario nella Comunità e le possibilità di smercio della produzione; che l'importo deve essere fissato tenendo conto del prezzo delle fibre di lino e di canapa e dei semi di canapa sul mercato mondiale, di quello degli altri prodotti naturali concorrenti, nonché del prezzo d'obiettivo dei semi di lino;

considerando che, secondo l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1308/70, la parte dell'aiuto destinata al finanziamento delle misure comunitarie intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino viene determinata al momento della fissazione dell'aiuto per la campagna in causa, in base ai criteri stabiliti nello stesso paragrafo; che essa deve essere calcolata tenendo conto dell'andamento della situazione del mercato del lino, dell'importo dell'aiuto per il lino e del costo delle misure necessarie;

considerando che gli articoli 79 e 246 dell'atto di adesione hanno determinato i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto per il lino tessile e la canapa in Spagna e in Portogallo;

considerando che, ove si applichino tali criteri, l'importo dell'aiuto e la parte di quest'ultimo destinata al finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino devono essere fissati ai livelli indicati qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 è fissato:

- a) per il lino:
 - a 263,59 ECU/ha per la Spagna e il Portogallo,
 - a 375 ECU/ha per gli altri Stati membri;
- b) per la canapa:
 - a 239,11 ECU/ha per la Spagna e il Portogallo,
 - a 340 ECU/ha per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, gli importi da detrarre dall'aiuto per il lino e da destinare al finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1308/70, sono fissati:

- a 26,36 ECU/ha per la Spagna e il Portogallo,
- a 37,50 ECU/ha per gli altri Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 34.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

che fissa, per la campagna di allevamento 1990/1991, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta

(90/C 49/22)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 89,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1 e l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4005/87 ⁽²⁾, l'importo dell'aiuto è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 dispone che l'importo dell'aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità sia fissato ogni anno in modo da contribuire a garantire un reddito equo al bachicoltore,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

tenuto conto della situazione del mercato dei bozzoli e della seta greggia e del suo andamento prevedibile, nonché della politica d'importazione;

considerando che gli articoli 79 e 246 dell'atto di adesione hanno determinato i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto per i bachi da seta in Spagna e in Portogallo;

considerando che l'applicazione dei suddetti criteri comporta la fissazione dell'importo dell'aiuto al livello indicato qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di allevamento 1990/1991 l'importo dell'aiuto per i bachi da seta previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 è fissato, per telaino utilizzato, a:

- 79,84 ecu per la Spagna e il Portogallo,
- 112 ecu per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1990.

Per il Consiglio

⁽¹⁾ GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 48.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

che fissa per la campagna di commercializzazione 1990/1991 l'aiuto per i semi di canapa
(90/C 49/23)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3698/88 del Consiglio, del 24 novembre 1988, che prevede misure speciali per i semi di canapa ⁽¹⁾, l'aiuto è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3698/88 prevede che l'importo dell'aiuto per i semi di canapa debba essere fissato ogni anno ad un livello equo per i produttori, in relazione al fabbisogno di approvvigionamento della Comunità;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

considerando che l'applicazione dei criteri di cui sopra porta a fissare l'importo dell'aiuto al livello indicato qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, l'importo dell'aiuto per i semi di canapa è fissato a 25 ECU/100 kg.

Articolo 2

L'aiuto di cui all'articolo 1 riguarda i semi sfusi, di qualità sana, leale e mercantile.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1990.

Per il Consiglio

. . .

⁽¹⁾ GU n. L 325 del 29. 11. 1988, pag. 2.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

che fissa i prezzi indicativi ed i prezzi d'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1990/1991

(90/C 49/24)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, a norma dell'articolo 22, paragrafo 4 e dell'articolo 24 bis, paragrafo 2 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 ⁽²⁾, il prezzo indicativo, il prezzo di intervento e l'importo da aggiungere ai prezzi dei semi di colza sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato;

considerando che, nel fissare i prezzi indicativi e i prezzi d'intervento applicabili ai semi di colza, di ravizzone e di girasole, occorre tener conto e degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha, in particolare, lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che il prezzo d'intervento deve essere fissato secondo i criteri di cui all'articolo 24, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che i prezzi dei semi di colza, di ravizzone e di girasole devono essere fissati per qualità tipo determinate; che è opportuno che le qualità tipo vengano stabilite tenendo conto delle qualità medie dei semi raccolti nella Comunità; che per i semi di colza, di ravizzone e di girasole la qualità definita per la campagna 1989/1990 corrisponde a tali esigenze e può quindi essere mantenuta per la campagna 1990/1991;

considerando che, a seguito dell'applicazione dei suddetti criteri, il prezzo indicativo ed il prezzo d'intervento vanno fissati, per i semi di colza, di ravizzone e di girasole, al livello indicato qui di seguito;

considerando che l'importo da aggiungere ai prezzi indicativi e d'intervento per i semi di colza e di ravizzone «doppio zero» deve essere fissato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 24 bis del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione ha dato luogo, in Spagna, ad un livello di prezzi differente da quello dei prezzi comuni; che, in applicazione dell'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione, è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni, ogni anno, all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991 i prezzi indicativi e i prezzi d'intervento per i semi di colza, di ravizzone e di girasole sono fissati come segue:

- a) prezzo indicativo per i semi di colza e di ravizzone:
 - 42,05 ECU/100 kg per la Spagna;
 - 45,02 ECU/100 kg per gli altri Stati membri;
- b) prezzo d'intervento per i semi di colza e ravizzone:
 - 37,79 ECU/100 kg per la Spagna;
 - 40,76 ECU/100 kg per gli altri Stati membri;
- c) prezzo indicativo per i semi di girasole:
 - 49,73 ECU/100 kg per la Spagna;
 - 58,35 ECU/100 kg per gli altri Stati membri;
- d) prezzo d'intervento per i semi di girasole:
 - 44,85 ECU/100 kg per la Spagna;
 - 53,47 ECU/100 kg per gli altri Stati membri.

Articolo 2

I prezzi di cui all'articolo 1 si applicano a semi alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile:

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

- a) con il 2% di impurità e, nel seme come tale, il 9% di umidità e il 40% di olio, per i semi di colza e di ravizzone;
- b) con il 2% di impurità e, nel seme come tale, il 9% di umidità e il 44% di olio, per i semi di girasole.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, l'importo da aggiungere ai prezzi indicativi e d'intervento

dei semi di colza e di ravizzone «doppio zero» è fissato a 2,5 ECU/100 kg.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica:

- a decorrere dal 1° luglio 1990 per i semi di colza e di ravizzone;
- a decorrere dal 1° agosto 1990 per i semi di girasole.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

. . .

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
 del . . .

che fissa le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo, del prezzo d'intervento e del prezzo d'acquisto all'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1990/1991

(90/C 49/25)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 25,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento n. 136/66/CEE, occorre fissare per la campagna di commercializzazione 1990/1991, l'importo di cui sono maggiorati mensilmente il prezzo indicativo, il prezzo d'intervento e il prezzo d'acquisto all'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole, nonché stabilire il numero di mesi durante i quali sono applicate le suddette maggiorazioni; che tale importo deve essere identico per tutti e tre i prezzi;

considerando che queste maggiorazioni, uguali per ogni mese, devono essere fissate tenendo conto delle spese medie di ammasso e del livello degli interessi nella Comunità; che occorre stabilire le spese medie di ammasso in base al costo di magazzinaggio dei semi in locali adeguati ed ai costi di manutenzione necessari per la loro buona conservazione; che gli interessi possono essere calcolati sulla base del saggio considerato normale per le regioni produttrici,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo indicativo, del prezzo d'intervento e del prezzo d'acquisto all'intervento dei semi di colza e di ravizzone è fissato a 0,278 ECU/100 kg.

2. Le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 si applicano conformemente alla tabella riportata in allegato.

Articolo 2

1. Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo indicativo, del prezzo d'intervento e del prezzo d'acquisto all'intervento dei semi di girasole è fissato a 0,331 ECU/100 kg.

2. Le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 si applicano conformemente alla tabella riportata in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica:

- a decorrere dal 1° luglio 1990 per i semi di colza e di ravizzone,
- a decorrere dal 1° agosto 1990 per i semi di girasole.

Per il Consiglio

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/68.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

ALLEGATO

Prodotti	Luglio 1990	Agosto 1990	Settembre 1990	Ottobre 1990	Novembre 1990	Dicembre 1990	Gennaio 1991	Febbraio 1991	Marzo 1991	Aprile 1991	Maggio 1991	Giugno 1991	Luglio 1991
Colza.													
— maggiorazioni mensili	0	0	0	0	0,278	0,556	0,834	1,112	1,390	1,668	1,946	1,946 ⁽¹⁾	
Girasole:													
— maggiorazioni mensili		0	0	0	0,331	0,662	0,993	1,324	1,655	1,986	2,317	2,317	2,317 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Applicabile esclusivamente al prezzo indicativo (regolamento n 724/67/CEE)

**Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO**

del . . .

**che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione
1990/1991**

(90/C 49/26)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2217/88 ⁽²⁾, il prezzo d'obiettivo e la qualità tipo dei semi di soia stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato;

considerando che, nel fissare annualmente il prezzo d'obiettivo dei semi di soia, occorre tener conto e degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare dei prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1491/85 dispone, in particolare, che occorre fissare tale prezzo ad un livello equo per i produttori, tenendo conto delle necessità di approvvigionamento della Comunità; che a tal riguardo occorre mantenere un rapporto equilibrato tra questo prezzo e i prezzi degli altri semi oleosi;

considerando che l'applicazione di tali criteri porta alla fissazione del prezzo d'obiettivo al livello indicato in appresso;

considerando che il prezzo d'obiettivo deve essere fissato per una qualità tipo che occorre determinare tenendo conto della

qualità media dei semi raccolti nella Comunità; che la qualità definita per la campagna 1989/1990 corrisponde a tale esigenza e può quindi essere mantenuta per la campagna successiva;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione ha dato luogo in Spagna, ad un livello di prezzi differente da quello dei prezzi comuni; che, in applicazione dell'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione, è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni, ogni anno, all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo d'obiettivo dei semi di soia è fissato:

- a) per la Spagna a 47,63 ECU/100 kg,
- b) per gli altri Stati membri a 55,85 ECU/100kg.

Articolo 2

Il prezzo di cui all'articolo 1 si applica ai semi:

- alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile, e
- con il 2% di impurità e, nel seme come tale, il 14% di umidità e il 18% di olio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 11.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
 del . . .

che fissa il prezzo minimo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1990/1991

(90/C 49/27)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2217/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1491/85, il Consiglio fissa ogni anno un prezzo minimo per i semi di soia; che tale prezzo è fissato ad un livello che garantisca ai produttori di vendere i semi di soia al prezzo più vicino possibile al prezzo d'obiettivo, tenuto conto delle variazioni del mercato e delle spese di trasporto dei semi dalle zone di produzione verso le zone di trasformazione;

considerando che, per raggiungere questi obiettivi, il prezzo minimo deve essere fissato per una qualità tipo e per uno stadio ben determinati;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione ha dato luogo, in Spagna, ad un livello di prezzi differente da quello dei prezzi comuni; che, in virtù dell'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione, è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni, ogni anno, all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo minimo dei semi di soia di cui all'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1491/85 è fissato:

- a) per la Spagna a 40,72 ECU/100 kg,
- b) per gli altri Stati membri a 48,94 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il prezzo di cui all'articolo 1 si riferisce ai semi rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio del . . . , che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1990/1991 ⁽³⁾.

Tale prezzo si intende per merce in partenza dalle zone di produzione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1990.

Per il Consiglio

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 11.

⁽³⁾ Vedi pagina . . della presente Gazzetta ufficiale.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO

del . . .

che modifica il regolamento (CEE) n. 1594/83 relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi

(90/C 49/28)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che occorre prevedere la possibilità di adeguare l'aliquota dell'integrazione per i semi oleosi a seconda delle categorie di beneficiari definite all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1594/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2215/88 ⁽⁴⁾, in particolare per tener conto della differenza dei costi connessi alle operazioni di trasformazione effettuate;

considerando che, in applicazione del regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1983/

82 ⁽⁶⁾, qualora non sia possibile constatare un prezzo del mercato mondiale dei semi, viene calcolato un prezzo ricostituito in base ai criteri indicati all'articolo 2 del suddetto regolamento; che in tale calcolo entrano i costi di trasformazione, i quali possono variare notevolmente a seconda dell'utilizzazione dei semi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1594/83 è aggiunto il seguente comma:

«L'aliquota dell'integrazione può essere differenziata a seconda dei tipi di trasformazione di cui alle lettere a) e b) del primo comma qualora si constati una differenza significativa nei parametri presi in considerazione per il calcolo dell'aliquota.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44.

⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.

⁽⁶⁾ GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 6.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
 del . . .

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo limite per l'aiuto, il prezzo d'obiettivo e il prezzo minimo per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

(90/C 49/29)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafi 1 e 5 e dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo a misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 ⁽²⁾, i prezzi e la qualità tipo sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 prevede che un prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci debba essere fissato per i pannelli di soia a un livello che garantisca un reddito equo ai produttori e consenta l'utilizzazione dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci nella mangimistica a condizioni di concorrenza normali con i pannelli;

considerando che il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci deve riferirsi ad una qualità tipo, rappresentativa della qualità media dei pannelli di soia venduti sui mercati comunitari;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 prevede che il prezzo d'obiettivo per i piselli, le fave e le favette destinati all'alimentazione umana deve essere fissato a un livello equo per i produttori, tenendo conto delle esigenze di approvvigionamento della Comunità; che questo prezzo deve riferirsi ad una qualità tipo;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 prevede la fissazione di un prezzo minimo che, tenuto conto delle variazioni del mercato e delle spese di trasporto dei prodotti in questione dalle zone di produzione verso delle zone di trasformazione, consenta ai produttori di ottenere un'equa remunerazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1990/1991 il prezzo limite per l'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato a:

- 44,76 ECU/100 kg per i piselli, le fave e le favette,
- 43,05 ECU/100 kg per i lupini dolci.

2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 si riferiscono ai pannelli di soia aventi un tenore:

- di proteine gregge totali del 44 %;
- di umidità dell'11 %.

Articolo 2

1. Per la campagna di commercializzazione 1990/1991 il prezzo d'obiettivo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato a 29,52 ECU/100 kg per i piselli, le fave e le favette.

2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 si riferisce a prodotti alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile, aventi l'1 % di impurità e, per i prodotti non trasformati, il 14 % di umidità.

Articolo 3

1. Per la campagna di commercializzazione 1990/1991 il prezzo minimo d'acquisto è fissato a:

- 25,77 ECU/100 kg per i piselli,

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.

- 23,87 ECU/100 kg per le fave e le favette,
- 28,90 ECU/100 kg per i lupini dolci.

2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 si riferisce a prodotti alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile, aventi l'1 % di impurità e, per i semi prodotti non trasformati, il 14 % di umidità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

che modifica il regolamento (CEE) n. 2036/82 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

(90/C 49/30)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2036/82 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1789/89 ⁽⁴⁾ figura una ripetizione inutile della definizione della qualità tipo stabilita anno per anno dal Consiglio a norma dell'articolo 2, paragrafo 5 del citato regolamento (CEE) n. 1431/82; che per ragioni di chiarezza e di semplicità è opportuno evitare in futuro tale ripetizione,

Articolo 1

All'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2036/82 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. L'aiuto è fissato per piselli, fave, favette e lupini dolci rispondenti alla qualità tipo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 176 del 23. 6. 1989, pag. 1.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, le maggiorazioni mensili del prezzo limite per l'aiuto, del prezzo d'obiettivo e del prezzo minimo per i piselli, le fave e le favette

(90/C 49/31)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo a misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2 bis,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, conformemente all'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82 occorre stabilire, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, gli importi delle maggiorazioni mensili da applicare al prezzo limite per l'aiuto, al prezzo d'obiettivo ed al prezzo minimo dei piselli, delle fave e delle favette a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna per un periodo da stabilire, nonché determinare il numero di mesi durante i quali si applicano dette maggiorazioni;

considerando che queste maggiorazioni, uguali per ogni mese, devono essere stabilite tenendo conto delle spese medie di ammasso e del livello degli interessi nella Comunità; che occorre stabilire le spese medie di ammasso in funzione del costo di immagazzinamento in locali appropriati e dei costi di manutenzione necessari per la buona conservazione; che gli interessi possono essere calcolati sulla base del tasso considerato normale per le regioni produttrici,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo d'obiettivo e del prezzo minimo dei piselli, delle fave e delle favette è fissato a 0,158 ECU/100 kg.
2. Le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 sono applicate conformemente alla tabella riportata in allegato.

Articolo 2

1. Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo limite per l'aiuto dei piselli, delle fave e delle favette è fissato a 0,35 ECU/100 kg.
2. Le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 sono applicate conformemente alla tabella riportata in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1990.

Per il Consiglio

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.

ALLEGATO

Mese	Luglio 1990	Agosto 1990	Settembre 1990	Ottobre 1990	Novembre 1990	Dicembre 1990	Gennaio 1991	Febbraio 1991	Marzo 1991	Aprile 1991	Maggio 1991	Giugno 1991
Maggiorazioni mensili applicabili al prezzo d'obiettivo e al prezzo minimo	0	0	0,158	0,316	0,474	0,632	0,790	0,948	1,106	1,264	1,264	1,264
Maggiorazioni mensili applicabili al prezzo limite per l'aiuto	0	0	0,350	0,700	1,050	1,400	1,750	2,100	2,450	2,800	2,800	2,800

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

che modifica il regolamento (CEE) n. 1417/78 relativo al regime di aiuti per i foraggi essiccati

(90/C 49/32)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1417/88 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/89 ⁽⁴⁾, prevede requisiti di qualità che i foraggi essiccati devono possedere per poter beneficiare del regime di aiuto; che è opportuno in tale contesto stabilire una tolleranza per la presenza di alcune impurità, soprattutto per le graminacee, nei foraggi essiccati di cui all'articolo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1117/78, onde evitare una penalizzazione sproporzionata dei produttori di foraggi,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Articolo 1

All'articolo 5, primo comma del regolamento (CEE) n. 1417/78 è inserita la seguente lettera c):

- «c) Il tenore massimo di impurezze botaniche ai sensi della direttiva 77/101/CEE del Consiglio (*) nei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1117/78 non può superare il 5%.

(*) GU n. L 32 del 3. 3. 1977.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1990.

Per il Consiglio

⁽¹⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 1.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati

(90/C 49/33)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/89 ⁽²⁾, il prezzo d'obiettivo e la percentuale da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'aiuto sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1117/78, il prezzo d'obiettivo di alcuni prodotti del settore dei foraggi essiccati deve essere fissato ad un livello equo per i produttori; che tale prezzo deve riferirsi ad una qualità tipo rappresentativa della qualità media dei foraggi essiccati prodotti nella Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78, l'aiuto previsto dal paragrafo 1 di detto articolo deve essere pari ad una percentuale della differenza tra il prezzo d'obiettivo e il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti in questione; che, tenuto conto delle caratteristiche del mercato, è opportuno fissare tale percentuale al 100 %;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione ha dato luogo, in Spagna, ad un livello di prezzi

differente da quello dei prezzi comuni; che, in applicazione dell'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione, è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni, ogni anno, all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo d'obiettivo per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato:

- a) per la Spagna a 170,09 ECU/t,
- b) per gli altri Stati membri a 178,92 ECU/t.

Tale prezzo si riferisce ad un prodotto:

- avente un tenore d'umidità dell'11 %,
- avente un tenore di proteine gregge totali, rispetto alla sostanza secca, del 18 %.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, la percentuale da prendere in considerazione per il calcolo dell'aiuto di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è pari al 100 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino e lettera c) di detto regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

⁽¹⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 1.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

che fissa, per la campagna lattiera 1990/1991, il prezzo indicativo del latte, i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano

(90/C 49/34)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 ⁽²⁾, ha previsto, all'articolo 3, paragrafo 4 e all'articolo 5, paragrafo 1, la fissazione annua del prezzo indicativo del latte e dei prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato;

considerando che nel fissare i prezzi agricoli comuni occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare all'armonioso sviluppo del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che è quindi opportuno che il prezzo indicativo del latte si trovi, rispetto ai prezzi degli altri prodotti agricoli e in particolare rispetto al prezzo delle carni bovine, in un rapporto equilibrato, che corrisponda all'orientamento desiderato per quanto riguarda l'allevamento bovino; che nel fissare tale prezzo è inoltre necessario prendere in considerazione gli sforzi della Comunità volti a stabilire a lungo termine un equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato del latte, tenuto conto degli scambi esterni di latte e prodotti lattiero-caseari;

considerando che i prezzi d'intervento del burro e del latte scremato in polvere devono contribuire al raggiungimento del prezzo indicativo del latte; che occorre determinare il loro livello tenendo conto sia della situazione generale della domanda e dell'offerta sul mercato lattiero della Comunità, sia delle possibilità di smaltimento del burro e del latte scremato in polvere sul mercato comunitario e sul mercato mondiale;

considerando che i prezzi d'intervento dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano devono essere fissati conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5 ter del regolamento (CEE) n. 804/68, all'atto della fissazione del prezzo indicativo del latte e dei prezzi d'intervento, il Consiglio stabilisce un limite di garanzia per il latte; che tuttavia l'obiettivo inizialmente perseguito con la fissazione di un limite di garanzia è ottenuto segnatamente istituendo un regime del prelievo supplementare applicabile alle consegne di latte o di altri prodotti lattieri eccedentari rispetto ai quantitativi di riferimento determinati;

considerando che l'articolo 68 dell'atto di adesione ha dato luogo, in Spagna, ad un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni; che, in virtù dell'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione, è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni, ogni anno, all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna lattiera 1990/1991, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento dei prodotti lattiero-caseari sono fissati come segue:

(ECU/100 kg)

	Comunità dei Dieci	Spagna
a) prezzo indicativo del latte:	26,86	26,86
b) prezzo d'intervento:		
burro:	293,28	308,78
latte scremato in polvere:	172,73	210,91
formaggio Grana Padano:		
— dell'età di 30—60 giorni:	380,32	
— dell'età di almeno 6 mesi:	471,24	
formaggio Parmigiano Reggiano dell'età di almeno 6 mesi:	520,10	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1990/1991.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 378 del 11. 12. 1989, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

**Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO**

del . . .

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1079/77 per quanto concerne il prelievo di
corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

(90/C 49/35)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. . . . ⁽²⁾, ha istituito un prelievo di corresponsabilità applicabile sino alla fine della campagna lattiera 1989/1990 e gravante, in linea di massima, sull'insieme dei quantitativi di latte consegnati alle latterie e su talune vendite di prodotti lattiero-caseari alla fattoria;

considerando che tale prelievo è destinato a migliorare l'equilibrio del mercato lattiero creando una connessione più diretta tra la produzione e le possibilità di smaltimento dei prodotti lattiero-caseari, tenuto conto dei cospicui interessi pubblici in gioco; che, dai dati e dalle previsioni attualmente disponibili, risulta che questi obiettivi non possono probabilmente essere conseguiti entro la fine del periodo previsto; che è pertanto necessario prorogare il regolamento citato per la campagna lattiera 1990/1991;

considerando che l'andamento del mercato rende opportuno fissare il tasso del prelievo, per la campagna lattiera 1990/1991, all'1,5 % del prezzo indicativo del latte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1079/77 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, i termini «e 1998/1990» sono sostituiti dai termini «1989/1990 e 1990/1991».
- 2) All'articolo 2, è aggiunto il paragrafo seguente:
«12. Per la campagna lattiera 1990/1991, il prelievo è fissato all'1,5 % del prezzo indicativo del latte.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1990/1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

⁽¹⁾ GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L . . . del, pag. . .

**Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO**

del . . .

**che fissa, per la campagna lattiera 1990/1991, i prezzi d'entrata di taluni prodotti
lattiero-caseari**

(90/C 49/36)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i prezzi d'entrata debbono essere fissati in modo che i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati si trovino ad un livello corrispondente al prezzo indicativo del latte, tenuto conto della protezione necessaria dell'industria di trasformazione della Comunità; che è pertanto opportuno fissare il prezzo d'entrata sulla base del prezzo indicativo del latte, tenendo conto della relazione che si intende stabilire tra il valore della materia grassa del latte e quella del latte scremato, nonché dei costi e delle rese uniformi per ciascuno dei prodotti lattiero-caseari di cui trattasi; che è opportuno tener conto di un importo forfettario destinato a garantire una protezione sufficiente all'industria di trasformazione della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna lattiera 1990/1991, i prezzi d'entrata sono fissati come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Prodotti pilota del gruppo di prodotti	ECU/100 kg
1	57,31
2	194,09
3	269,18
4	100,39
5	131,89
6	328,99
7	382,41
8	318,68
9	597,19
10	344,70
11	317,55
12	94,88

2. I prodotti pilota di cui al paragrafo 1 sono quelli definiti dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3884/89 ⁽⁴⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1990/1991.

Per il Consiglio

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 378 dell'11. 12. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 378 dell'11. 12. 1989, pag. 9.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(90/C 49/37)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la relazione della Commissione sul funzionamento del regime delle quote nel settore lattiero ha dimostrato che la trasformazione strutturale delle aziende va proseguita; che l'aumento della riserva comunitaria dell'1 % per il sesto periodo del regime ha consentito di creare alcune disponibilità destinate, in linea di massima, ai produttori la cui situazione era ancora preoccupante; che è necessario completare questa azione a favore di determinate zone della Comunità caratterizzate da condizioni di produzione difficili e i cui prodotti meritano di essere sostenuti;

considerando che nelle zone suddette la produzione proviene soprattutto da aziende di piccole dimensioni delle quali va tenuto conto nell'assegnazione di nuovi quantitativi, affinché possano giungere globalmente ad un livello di produzione più rispondente alle esigenze del mercato;

considerando che l'obiettivo della misura può essere raggiunto soltanto se le aziende proseguono la produzione lattiera;

considerando che, nel contesto di un regime di controllo della produzione, quantitativi supplementari possono essere assegnati soltanto se sono resi disponibili in precedenza da altri produttori situati in altre regioni della Comunità; che occorre pertanto elaborare, soprattutto negli Stati membri, in cui la situazione comparata delle diverse zone di raccolta lo giustifica, un nuovo programma comunitario di finanziamento dell'abbandono della produzione lattiera mediante la concessione, ai produttori che soddisfino determinati

- requisiti di idoneità, di un'indennità da versare dopo la cessazione totale e definitiva della loro attività;

considerando che, tenuto conto dei diversi elementi che caratterizzano attualmente la categoria professionale, l'indennità deve essere fissata a 36 ECU/100 kg; che tuttavia in alcuni Stati membri potrebbe essere necessario aumentare l'importo dell'indennità; che occorre quindi autorizzare questi Stati membri a concedere un finanziamento complementare il cui importo può essere adattato in funzione delle specificità regionali;

considerando che l'indennità è concessa in linea di massima per l'intero quantitativo di riferimento; che occorre tuttavia escluderne, per motivi di coerenza, i quantitativi che il produttore ha ricevuto a norma dell'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 857/84 ⁽³⁾, restando inteso che non possono beneficiare del presente programma i produttori di cui all'articolo 3 bis dello stesso regolamento e i produttori che, prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, si sono avvalsi del disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo il caso, per la totalità o per una parte del quantitativo di riferimento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 857/84 è modificato nel modo seguente:

1) È inserito l'articolo 3 quater seguente:

«Articolo 3 quater

1. I quantitativi di riferimento resi disponibili alle condizioni contemplate all'articolo 4, paragrafo 1 ter, sono contabilizzati sulla riserva di cui all'articolo 5 e sono concessi al produttore definito all'articolo 12, lettera c), terzo comma, purché:

a) la sua azienda sia situata in una delle zone di cui all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (*).

Nelle zone suddette gli Stati membri prendono in considerazione in via prioritaria le aziende situate nelle regioni in cui si fabbricano formaggi tipici la cui denominazione specifica corrisponda ad una zona di produzione determinata;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 378 dell'11. 12. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

b) il quantitativo di riferimento reale individuale disponibile a cui ha diritto, all'inizio del settimo periodo di dodici mesi di applicazione del regime, previa detrazione dei quantitativi sospesi a norma del regolamento (CEE) n. 775/87 del Consiglio (**), sia inferiore a 60 000 kg nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE, e a 100 000 kg nelle zone di montagna delimitate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 della stessa direttiva.

2. Il produttore può ricevere ai sensi del presente articolo un quantitativo pari alla differenza tra 60 000 kg o 100 000 kg, secondo il caso, e il quantitativo di riferimento di cui al paragrafo 1, lettera b).

Egli si impegna a non chiedere di poter beneficiare di un qualsiasi programma di abbandono della produzione lattiera fino al termine del regime del prelievo supplementare per quanto riguarda sia il quantitativo di riferimento individuale di base sia il quantitativo ricevuto in applicazione del primo comma.

3. La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

(*) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

(**) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5.»

2) All'articolo 4:

a) al paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:

- «a) — concedere ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente l'intera produzione lattiera, un'indennità da versare in una o più annualità;
- concedere ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente una parte della produzione lattiera, un'indennità da versare in una o più annualità»;

b) è inserito il paragrafo 1 ter seguente:

«1 ter. Gli Stati membri concedono al produttore definito all'articolo 12, lettera c), primo comma, o ad ogni produttore associato in caso di applicazione dell'articolo 12, lettera c), secondo comma, che si impegna anteriormente al 1° luglio 1990 ad abbandonare totalmente e definitivamente la produzione lattiera prima del 1° novembre 1990, un'indennità da versare in un'unica soluzione anteriormente al 1° dicembre 1990.

Tuttavia, gli Stati membri sono autorizzati a non applicare il programma di abbandono della produzione lattiera se la situazione comparata delle diverse zone di raccolta non lo giustifica.

a) Ne può beneficiare il produttore:

- che dispone di un quantitativo di riferimento ai sensi dell'articolo 5

quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel quadro sia della formula A che della formula B;

- la cui azienda è situata in una zona diversa da quelle contemplate all'articolo 3 quater, paragrafo 1, lettera a).

Tuttavia, gli Stati membri:

- possono decidere di non concedere l'indennità ai produttori che posseggano meno di sei vacche da latte o il cui quantitativo di riferimento individuale reale disponibile sia inferiore a 25 000 kg all'anno;
- sono autorizzati a prendere i provvedimenti necessari per garantire che le riduzioni dei quantitativi effettuate ai sensi del presente paragrafo siano, per quanto possibile, equamente ripartite tra le regioni e le zone di raccolta.

b) L'indennità è concessa per il quantitativo di riferimento cui ha diritto il produttore all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, compresi i quantitativi sospesi a norma del regolamento (CEE) n. 775/87 ed esclusi i quantitativi ricevuti a norma dell'articolo 3 ter del presente regolamento.

c) Nel caso degli affitti rustici, la domanda dell'indennità è presentata dall'affittuario.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire le modalità di presentazione della domanda di indennità da parte dell'affittuario e le modalità di versamento della medesima.

d) Il finanziamento comunitario del presente programma è limitato ad un quantitativo di 500 000 t. Entro tale limite, esso è suddiviso tra gli Stati membri in funzione delle domande trasmesse alla Commissione.

L'indennità è fissata a 36 ECU/100 kg di latte o equivalente latte. Gli Stati membri possono contribuire al finanziamento comunitario aumentando l'importo dell'indennità. Il livello del supplemento può essere adattato nell'ambito del loro territorio per tener conto delle diverse condizioni locali per quanto riguarda:

- l'andamento della produzione lattiera,
- il livello medio delle consegne per produttore,
- la necessità di non ostacolare la ristrutturazione della produzione lattiera,

— l'esistenza di possibilità di riconversione ad altre attività produttive.

Il finanziamento previsto al primo comma è considerato un intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (*).

e) La Commissione adotta le misure d'applicazione del presente paragrafo

secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

(*) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
 del . . .

che determina, per il periodo dal 1° aprile 1990 al 31 marzo 1991, la riserva comunitaria per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(90/C 49/38)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 804/68 prevede, all'articolo 5 quater, paragrafo 4, la costituzione di una riserva comunitaria per completare, all'inizio di ogni periodo di dodici mesi, i quantitativi globali garantiti degli Stati membri in cui il regime del prelievo solleva particolari difficoltà; che è opportuno fissare, per il settimo periodo di dodici mesi, la riserva comunitaria a 2 082 885,740 t, di cui 443 000 t destinate ad essere attribuite negli Stati membri in cui l'attuazione del regime del prelievo solleva ancora particolari difficoltà, 600 000 t destinate ad attenuare le difficoltà incontrate dagli Stati membri nell'attribuzione dei quantitativi specifici di riferimento in applicazione dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3880/89⁽⁴⁾, e 1 039 885,740 t destinate ad attenuare le difficoltà incontrate dagli Stati membri nell'attribuzione dei quantitativi di riferimento supplementari o specifici a determinate categorie di produttori descritte all'articolo 3 ter dello stesso regolamento,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Articolo 1

Per il periodo compreso tra il 1° aprile 1990 e il 31 marzo 1991, la riserva comunitaria di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68 è fissata a 2 082 885,740 t, di cui:

- 443 000 t destinate ad essere attribuite in alcuni Stati membri nei quali l'attuazione del regime del prelievo solleva particolari difficoltà;
- 600 000 t destinate ad attenuare le difficoltà incontrate dagli Stati membri nell'attribuzione dei quantitativi specifici di riferimento in applicazione dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84;
- 1 039 885,740 t destinate ai produttori di cui all'articolo 3 ter dello stesso regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'inizio del settimo periodo di dodici mesi del regime del prelievo supplementare.

Per il Consiglio

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 378 dell'11. 12. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 378 dell'11. 12. 1989, pag. 3.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti

(90/C 49/39)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981 ⁽¹⁾ ha stabilito una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti; che l'articolo 6 di questo regolamento ha limitato l'applicazione della tabella ai fini del rilevamento dei prezzi di mercato e alle misure di intervento;

considerando che i progressi ottenuti nell'applicazione della tabella e l'esperienza acquisita consentono di prevedere, in futuro, la sua estensione a tutte le carcasse poste sul mercato; che a tale fine è opportuno prevedere che la classificazione di tali prodotti sia effettuata dai macelli riconosciuti, i soli autorizzati alla loro commercializzazione sul territorio comunitario, a norma della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/657/CEE ⁽³⁾;

considerando che occorre informare i produttori della classificazione degli animali consegnati ai macelli; che tale

classificazione da un lato permette infatti di giustificare il prezzo e, dall'altro, è atta a promuovere un miglioramento qualitativo e la valorizzazione della produzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, tutte le carcasse o mezzene di animali macellati in stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 8 della direttiva 64/433/CEE e provviste del bollo sanitario ivi previsto all'articolo 3, devono essere classificate in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti istituita dal regolamento (CEE) n. 1208/81, e devono essere identificate mediante bollatura.

2. A decorrere dalla data prevista al paragrafo 1, il risultato della classificazione deve figurare sulla bolla trasmessa dal macello al fornitore dei capi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

⁽¹⁾ GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

⁽³⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 3.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
 del . . .

che modifica il regolamento (CEE) n. 1357/80 che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici

(90/C 49/40)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1357/80 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 573/89 ⁽²⁾, dal premio per il mantenimento delle vacche nutrici è esclusa la produzione di latte diversa da quella destinata alla vendita nell'azienda;

considerando che nel caso dei piccoli produttori che detengono vacche da latte e vacche nutrici nella loro azienda, questa duplice attività è necessaria per ottenere un reddito sufficiente; che è pertanto giustificato estendere loro il regime di premio;

considerando che la presenza di due mandrie diverse nella stessa azienda può rendere più difficile il controllo del numero di capi che possono beneficiare del premio; che per facilitare i controlli, è opportuno prevedere che le vacche da latte e le vacche nutrici del beneficiario appartengano a razze diverse; che occorre inoltre prevedere l'adozione di modalità di controllo supplementari, conformemente alla procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1357/80 è modificato come segue:

1) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 2 bis

1. In deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, i produttori di latte con un quantitativo di riferimento individuale reale disponibile previsto all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consi-

glio (*), che, previa deduzione dei quantitativi sospesi a norma del regolamento (CEE) n. 775/87 del Consiglio (**), è inferiore o uguale a 60 000 kg per il periodo di 12 mesi in cui è presentata la domanda di premio, possono beneficiare del premio per le vacche nutrici da essi detenute.

2. In tal caso, la concessione del premio è subordinata all'impegno del beneficiario di detenere nell'azienda, per la durata minima di 6 mesi, a decorrere dal giorno di presentazione della domanda, un numero di vacche nutrici o di giovenche gravide di sostituzione, almeno pari a quello per il quale è stato concesso il premio. Inoltre, il beneficiario deve provare che le vacche nutrici oggetto della domanda appartengono ad una razza diversa dalle vacche da latte detenute nell'azienda.

(*) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(**) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5.»

2) All'articolo 5, paragrafo 4, i termini «ed il cui detentore non consegna né latte né prodotti lattiero-caseari» al primo comma e i termini «e se il loro detentore non consegna né latte né prodotti lattiero-caseari» al terzo comma sono soppressi.

3) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 6

Sono stabiliti in particolare, secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68:

- a) i periodi di presentazione delle domande di premio;
- b) le modalità del versamento del premio;
- c) le modalità di controllo del numero di vacche nutrici dichiarate e del rispetto dell'impegno previsto all'articolo 2 e all'articolo 2 bis;
- d) le modalità di controllo supplementari per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 bis;
- e) le circostanze eccezionali che permettono l'esenzione dall'impegno di cui all'articolo 2 e all'articolo 2 bis;
- f) le altre modalità di applicazione del presente regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle domande presentate a decorrere dal 15 giugno 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 63 del 7. 3. 1989, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
 del . . .

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo d'orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti

(90/C 49/41)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, in sede di fissazione del prezzo d'orientamento dei bovini adulti, occorre tener conto sia degli obiettivi della politica agraria comune, sia del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agraria comune mira in particolare ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e ad assicurare ragionevoli prezzi di consegna ai consumatori;

considerando che il prezzo d'orientamento deve essere fissato conformemente ai criteri enunciati all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 805/68, per gli acquisti di intervento si applica la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti stabilita dal regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consi-

glio⁽³⁾; che si è pertanto dimostrato opportuno fissare il prezzo d'intervento per 100 kg peso morto per le categorie di animali ammesse a beneficiare dell'intervento, in relazione ad una qualità di riferimento stabilita in base alla suddetta tabella; che, inoltre, data la loro crescente comparabilità dal punto di vista commerciale, è opportuno fissare un prezzo d'intervento unico per le citate categorie d'animali, mantenendolo allo stesso livello della campagna di commercializzazione precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo di orientamento dei bovini adulti è fissato a 200 ECU/100 kg peso vivo.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo d'intervento è fissato, per le carcasse di animali maschi della qualità R 3 della tabella di classificazione comunitaria dei bovini adulti stabilita dal regolamento (CEE) n. 1208/81, a 344 ecu per 100 kg peso morto.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1990/1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo di base nel settore delle carni ovine

(90/C 49/42)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/80 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. . . . ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, all'atto della fissazione del prezzo di base per le carcasse di ovini, occorre tener conto degli obiettivi della politica agraria comune, nonché del contributo che la Comunità intende apportare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che scopo precipuo della politica agraria comune è di garantire un equo tenore di vita alla popolazione rurale, la sicurezza degli approvvigionamenti e prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che il prezzo di base deve essere fissato secondo i criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3013/89; che, per la campagna di commercializzazione 1990, è opportuno fissarlo ad un livello uguale a quello fissato per la campagna precedente;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1991, nel settore delle carni ovine, il prezzo di base è fissato a 432,32 ECU/100 kg, peso carcassa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione che comincia nel 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina . . della presente Gazzetta ufficiale.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
 del . . .

che istituisce un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità

(90/C 49/43)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. . . . ⁽²⁾, prevede misure intese a ridurre il premio per pecora nel settore delle carni ovine e caprine, se il numero di animali supera un certo massimale; che questa riduzione rischia di avere conseguenze sfavorevoli nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ⁽³⁾, in cui non esistono alternative alla produzione di carne ovina; che è quindi opportuno, conformemente alle iniziative previste dalla Commissione nella sua relazione sullo sviluppo del mondo rurale, prevedere per tali regioni una compensazione sotto forma di aiuto forfettario; che il presente regolamento deve essere applicabile dalla campagna di commercializzazione 1991, tenuto conto della riduzione del premio per pecora prevista per detta campagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nelle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE gli importi

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

unitari dei premi a favore dei produttori di carni ovine e caprine, calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89, sono integrati da un aiuto specifico ai sensi delle azioni «Mondo rurale» dell'importo unitario di:

- 4 ecu per pecora per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del suddetto regolamento,
- 2,8 ecu per pecora per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del suddetto regolamento e per quelli che beneficiano delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4,
- 2,8 ecu per capra per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 5 del suddetto regolamento,
- 2,8 ecu per animale femmina della specie ovina in caso d'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 8, secondo comma del suddetto regolamento,
- 3,2 ecu per capra in caso d'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 6 del suddetto regolamento.

2. L'aiuto specifico di cui al paragrafo 1 è subordinato alle stesse condizioni previste per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1991.

Per il Consiglio

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina . . della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
 del . . .

che fissa, per il periodo dal 1° luglio 1990 al 30 giugno 1991, il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati

(90/C 49/44)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 ⁽²⁾, prevede la fissazione del prezzo di base e la determinazione della qualità tipo dei suini macellati conformemente alla procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato;

considerando che, nel fissare il prezzo di base per i suini macellati, occorre tener conto degli obiettivi della politica agraria comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso degli scambi mondiali; che la politica agraria comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che il prezzo di base deve essere fissato, secondo i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75, per una qualità tipo definita in base al regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del

13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3530/86 ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo di base dei suini macellati della qualità tipo è fissato per il periodo dal 1° luglio 1990 al 30 giugno 1991 a 1 900 ECU/t.

Articolo 2

La qualità tipo è definita in funzione del peso e del tenore di carne magra delle carcasse di suino, determinati in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3220/84, nel modo seguente:

- a) le carcasse aventi un peso da 60 a meno di 120 kg: categoria U,
- b) le carcasse aventi un peso da 120 a 180 kg: categoria R.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12

⁽³⁾ GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 1.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
 del . . .

che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

(90/C 49/45)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che occorre prevedere una procedura più semplice per la compilazione dell'elenco dei prodotti soggetti a norme comuni di qualità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1035/72⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89⁽²⁾, prevede all'articolo 7 norme relative alle indicazioni esterne degli ortofrutticoli presentati nella fase della vendita al minuto; che gli sviluppi recenti che hanno caratterizzato la commercializzazione degli ortofrutticoli evidenziano la crescente importanza assunta dai prodotti preconfezionati; che per tener conto di tale evoluzione si ritiene sufficiente assoggettare le indicazioni esterne da apporre su tali prodotti alle disposizioni previste dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità⁽³⁾;

considerando che all'articolo 13 il regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede disposizioni relative alle organizzazioni di produttori;

considerando che per ovviare alle lacune constatate sul mercato agricolo in alcune regioni di produzione della Comunità è necessario prevedere condizioni supplementari per il riconoscimento delle organizzazioni di agrumicoltori; che tali condizioni sono atte a garantire che le organizzazioni contribuiscano, soprattutto grazie alla loro accresciuta efficienza, al ripristino dell'equilibrio tra la produzione e la domanda del mercato; che, a tal fine, fra tali condizioni occorre prevedere un concentramento globale dell'offerta ed una disciplina adeguata della produzione e dell'immissione sul mercato, nonché le disposizioni necessarie a garantire che le organizzazioni dimostrino di esercitare un'attività economica sufficiente; che allo stesso fine è necessario prevedere che nello statuto di tali associazioni figurino clausole precise che garantiscano ai produttori di esercitare il controllo sulle decisioni e sul funzionamento dell'associazione, nonché

clausole che penalizzino le infrazioni alle regole previste; che è opportuno accordare alle organizzazioni di produttori già riconosciute un periodo di adeguamento alle nuove disposizioni; che occorre pertanto precisare che gli Stati membri sono tenuti a controllare che le organizzazioni di produttori si conformino all'intera normativa vigente in materia;

considerando che dall'esperienza acquisita emerge che gli agrumi ritirati dal mercato non sono, di solito, smerciati in base alle possibilità previste all'articolo 21; che la raccolta degli agrumi è ripartita nell'arco dell'intera campagna; che è opportuno prevedere una struttura che permetta alle organizzazioni di produttori di programmare, razionalizzare e controllare le operazioni di ritiro ove la situazione della produzione e del mercato lo esigano, nonché di migliorare le condizioni di ricorso alle possibilità di smercio a titolo gratuito;

considerando che, a norma dell'articolo 15 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, possono essere autorizzati, a determinate condizioni, ritiri preventivi di mele e di pere; che a norma dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 15 bis il regime dei ritiri preventivi è applicabile fino al 30 giugno 1990 e la Commissione è tenuta a trasmettere al Consiglio, entro questa data, un rapporto sul funzionamento del regime; che dal rapporto che è stato redatto emerge che il regime dei ritiri preventivi ha ripercussioni benefiche sullo svolgimento delle campagne di commercializzazione dei rispettivi prodotti; che è pertanto opportuno renderlo permanente;

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, dell'articolo 18, paragrafo 1 e dell'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi a cui i prodotti sono acquistati nel quadro degli articoli 19 e 19 bis e le compensazioni finanziarie versate nel quadro dell'articolo 18 sono calcolati in base al prezzo d'acquisto, previa applicazione di un coefficiente di adeguamento;

considerando che è necessario incoraggiare i produttori a conferire la produzione eccedente all'industria di trasformazione;

considerando che la diversa valorizzazione dei prodotti istituita dall'applicazione dei coefficienti di adeguamento è stata concepita in funzione del fabbisogno del mercato in termini di consumo di prodotti freschi e non è pertinente per prodotti conferiti all'industria di trasformazione;

considerando che non è più opportuno, di conseguenza, differenziare i prezzi di ritiro dei limoni a seconda dei calibri o dei tipi di condizionamento e che occorre prevedere che il prezzo di ritiro di questi prodotti corrisponda a quello di prodotti sfusi su un mezzo di trasporto, senza distinzione di calibro;

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

considerando che i ritiri di agrumi in talune regioni, in particolare di mandarini e di limoni, hanno già raggiunto per alcune organizzazioni di produttori una percentuale molto alta della produzione commercializzabile da parte dei loro soci; che il sistema dei ritiri è previsto come uno strumento eccezionale della gestione del mercato e non costituisce, di per sé, un modo di smercio; che occorre limitare la compensazione finanziaria prevista per tali ritiri quando risulti che un'organizzazione di produttori non ha conseguito la sua finalità essenziale che è di commercializzare la produzione dei propri soci; che è opportuno applicare tale provvedimento gradualmente, in modo da permettere alle organizzazioni di produttori con problemi di funzionamento di adeguarsi;

considerando che, a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72, alcune categorie di arance pigmentate ritirate dal mercato in applicazione degli articoli 15 ter e 18 dello stesso regolamento, ovvero acquistate a norma degli articoli 19 e 19 bis dello stesso regolamento, possono essere cedute all'industria di trasformazione a determinate condizioni; che non si è più fatto ricorso a tale possibilità dalla campagna 1979/1980; che si rivelano maggiormente atte a favorire il ricorso alla trasformazione delle suddette arance le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1123/89 ⁽²⁾;

considerando che, per migliorare le condizioni di ricorso alle possibilità di smaltimento gratuito previste dall'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72, è opportuno prevedere, da un lato, la possibilità dell'imputazione alla Comunità delle spese di cernita e di imballaggio dei prodotti considerati e, dall'altro, incoraggiare gli Stati membri a mettere in contatto le associazioni di produttori con gli enti o le associazioni di beneficenza; che, date le caratteristiche della raccolta e della commercializzazione e in considerazione del livello dei ritiri di mele e di agrumi, è opportuno limitare le suddette disposizioni a questi prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il titolo I del regolamento (CEE) n. 1035/72 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 2, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente testo:

«Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide quali prodotti debbano formare oggetto di norme di qualità.»

- 2) All'articolo 7, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, gli imballaggi unitari dei prodotti preconfezionati destinati alla vendita diretta al consumatore non sono soggetti alle regole in materia di indicazioni esterne previste nelle norme comuni di qualità, ma devono soddisfare le disposizioni della direttiva 79/112/CEE.

Le indicazioni previste nelle norme comuni devono comunque essere apposte sull'imballaggio di trasporto che contiene le unità preconfezionate.»

Articolo 2

Il titolo II del regolamento (CEE) n. 1035/72 è modificato come segue:

- 1) È inserito il seguente articolo 13 bis:

«Articolo 13 bis

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 13, le organizzazioni di produttori la cui attività economica principale consiste nella produzione e nella commercializzazione di agrumi, in appresso denominate «organizzazioni di agrumicoltori» devono possedere i seguenti requisiti:

- a) dimostrare di disporre di un volume minimo di produzione commercializzabile e un numero minimo di aderenti;
- b) prevedere nel loro statuto disposizioni che:
 - fanno obbligo ai produttori di far effettuare l'immissione sul mercato dell'intera produzione agrumicola tramite l'organizzazione di produttori;
 - garantiscono ai produttori di esercitare il controllo sull'organizzazione e sulle sue decisioni;
 - penalizzano le eventuali infrazioni alle norme stabilite dall'organizzazione di produttori;
 - impongono il pagamento di un contributo a carico degli aderenti, in particolare per la costituzione e l'alimentazione del fondo di intervento di cui all'articolo 15, paragrafo 1, ultimo comma;
 - disciplinano l'ammissione di nuovi aderenti;
- c) prevedere norme che permettano di conoscere la produzione, norme di produzione e norme di commercializzazione;
- d) tenere una contabilità specifica per quanto riguarda l'attività connessa agli agrumi.

2. Le organizzazioni di agrumicoltori riconosciute dagli Stati membri alla data del 1° giugno 1990 dovranno conformarsi alle condizioni elencate nel paragrafo 1 entro il 31 maggio 1993.»

- 2) È inserito il seguente articolo 13 ter:

«Articolo 13 ter

1. Gli Stati membri controllano il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13 e 13 bis da parte delle organizzazioni di agrumicoltori e, in caso di mancata osservanza, ne revocano il riconoscimento.

2. La Commissione può accertare, attraverso controlli documentali e in loco, il rispetto del disposto degli articoli 13 e 13 bis.

3. Le modalità di applicazione degli articoli 13 e 13 bis sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 33.»

⁽¹⁾ GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 25.

3) All'articolo 15, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«4. Per iniziativa di una o varie organizzazioni di agrumicoltori possono essere creati centri di ritiro di agrumi gestiti da tali organizzazioni allo scopo di:

- centralizzare, razionalizzare e controllare le operazioni tecniche e amministrative connesse ai ritiri;
- agevolare e programmare lo smaltimento dei prodotti ritirati per le destinazioni previste all'articolo 21.

La creazione di un determinato centro di ritiro viene comunicata immediatamente alle autorità nazionali competenti. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione, prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione, l'elenco dei centri di ritiro e le informazioni relative al loro funzionamento.

5. La Commissione stabilisce, in quanto necessario, le modalità di applicazione del presente articolo conformemente alla procedura prevista all'articolo 33.»

4) All'articolo 15 bis, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

Articolo 3

Il titolo III del regolamento (CEE) n. 1035/72 è modificato come segue:

1) All'articolo 16, paragrafo 4, dopo il terzo comma è inserito il seguente comma:

«Per quanto riguarda i limoni:

- il coefficiente definito per le "mescolanze di calibri" si applica indipendentemente dal calibro;
- il coefficiente definito per i prodotti "sfusi su un mezzo di trasporto" si applica indipendentemente dal tipo di condizionamento.»

2) All'articolo 18, è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis. Per quanto riguarda gli agrumi, la compensazione finanziaria è versata ad ogni organizzazione di produttori esclusivamente per un volume di ritiri non superiore alle seguenti percentuali della produzione commercializzata, ritiri compresi:

- 70 % per la campagna 1990/1991,
- 65 % per la campagna 1991/1992,
- 60 % per la campagna 1992/1993,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

- 50 % per la campagna 1993/1994,
- 40 % dalla campagna 1994/1995.»

3) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 19 quater

1. Gli agrumicoltori che operano sul territorio comunitario presentano, per ciascuna campagna di commercializzazione, la dichiarazione dei quantitativi di agrumi raccolti nella loro azienda.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 33.»

4) All'articolo 21, paragrafo 1, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente testo:

«c) inoltre, per tutti i prodotti di cui al presente paragrafo può essere deciso a norma della procedura prevista all'articolo 33 il conferimento all'industria della trasformazione di talune categorie di tali prodotti, purché ciò non comporti distorsioni di concorrenza per le rispettive industrie all'interno della Comunità».

5) All'articolo 21, paragrafo 3, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Gli Stati membri mettono in contatto le organizzazioni di produttori con gli enti o le associazioni di beneficenza potenziali beneficiari degli agrumi e delle mele ritirati dal mercato sul loro territorio in previsione di una delle forme di distribuzione gratuita di cui al paragrafo 1, lettera a).»

6) All'articolo 21, è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis. La Comunità si assume, a condizioni da stabilirsi conformemente alla procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (*), le spese di cernita e di imballaggio connesse alla distribuzione gratuita di mele e di agrumi, purché sia scaglionata secondo accordi raggiunti dalle organizzazioni di produttori e dagli enti o le associazioni di beneficenza di cui al paragrafo 3, secondo comma.

(*) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.»

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
 del . . .

che fissa taluni prezzi e altri importi applicabili nel settore degli ortofrutticoli per la campagna 1990/1991

(90/C 49/46)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. . . .⁽²⁾, per ciascuno dei prodotti che figurano nell'allegato II di questo regolamento e per ogni campagna di commercializzazione, devono essere fissati un prezzo di base ed un prezzo di acquisto; che le campagne di commercializzazione di tali prodotti, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3 di detto regolamento, hanno la seguente durata:

- per i cavolfiori: dal 1° maggio al 30 aprile,
- per i pomodori: dal 1° gennaio al 31 dicembre,
- per le pesche e le nettarine (comprese le pesche noci): dal 1° maggio al 31 ottobre,
- per i limoni: dal 1° giugno al 31 maggio,
- per le pere: dal 1° giugno al 31 maggio,
- per le uve da tavola: dal 1° maggio al 30 aprile,
- per le mele: dal 1° luglio al 30 giugno,
- per i mandarini, i satsuma e le clementine: dal 1° ottobre al 15 maggio,
- per le arance: dal 1° ottobre al 15 luglio,
- per le melanzane: dal 1° gennaio al 31 dicembre,
- per le albicocche: dal 1° maggio al 31 agosto;

considerando che tuttavia, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72, il prezzo di base e il prezzo d'acquisto non devono essere fissati per i periodi di scarsa commercializzazione di inizio e di fine campagna;

considerando che, al momento della fissazione dei prezzi di base e dei prezzi d'acquisto degli ortofrutticoli, occorre tener conto sia degli obiettivi della politica agricola comune, sia del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune mira in particolare ad assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e ad assicurare ragionevoli prezzi di consegna ai consumatori;

considerando che i prezzi di base devono essere fissati in base all'andamento della media dei corsi rilevati negli ultimi tre anni sui mercati di produzione più rappresentativi della Comunità per un prodotto definito nelle caratteristiche commerciali, quale varietà o tipo, categoria di qualità, calibro e condizionamento; che i prezzi d'acquisto devono essere fissati in funzione del prezzo di base, conformemente all'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, per gli agrumi, tali elementi e la necessità di permettere una migliore utilizzazione dei prodotti che non trovano sbocchi sul mercato dei prodotti freschi, giustificano una diminuzione dei prezzi;

considerando che l'applicazione dell'articolo 148, paragrafo 1 dell'atto di adesione dà luogo, in Spagna, a prezzi diversi da quelli comuni; che, a norma dell'articolo 149 dell'atto di adesione, occorre ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per il ravvicinamento inducono a fissare i prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito;

considerando che per i prodotti del settore degli ortofrutticoli, il Portogallo è autorizzato a mantenere, nella prima tappa, la regolamentazione nazionale precedente per l'organizzazione del suo mercato interno agricolo, alle condizioni previste dagli articoli da 262 a 265 dell'atto di adesione; che, pertanto, i prezzi e gli importi fissati dal presente regolamento sono validi soltanto nella Comunità escluso il Portogallo;

considerando che, in base all'articolo 148, paragrafo 1, lettera a) dell'atto di adesione, i prezzi applicabili in Portogallo dal 1° gennaio 1991 alla fine della campagna 1990/1991 saranno fissati secondo le norme previste nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato;

considerando che l'importo della compensazione per le arance e i mandarini deve essere fissato conformemente ai criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) Vedi pagina . . della presente Gazzetta ufficiale.

comunitari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n. 3223/88 ⁽²⁾,

Articolo 2

Per la campagna 1990/1991, l'importo della compensazione finanziaria per le arance e i mandarini è fissato nell'allegato II.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1990/1991, i prezzi di base e i prezzi d'acquisto degli ortofrutticoli, i periodi ai quali essi si applicano e le qualità tipo alle quali si riferiscono sono fissati nell'allegato I.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Consiglio

...

⁽¹⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 288 del 21. 10. 1988, pag. 5.

ALLEGATO I

PREZZI DI BASE E PREZZI D'ACQUISTO

CAVOLFIORI

Per il periodo dal 1° maggio 1990 al 30 aprile 1991

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base		Prezzo d'acquisto	
	EUR — 10	Spagna	EUR — 10	Spagna
Maggio	30,96	24,43	13,47	10,62
Giugno	24,97	19,92	10,82	8,63
Luglio	22,18	17,82	9,55	7,67
Agosto	22,18	17,82	9,55	7,67
Settembre	23,95	19,15	10,19	8,15
Ottobre	24,84	19,82	10,56	8,43
Novembre	29,87	23,61	12,92	10,21
Dicembre	29,87	23,61	12,92	10,21
Gennaio	29,87	23,61	12,92	10,21
Febbraio	27,87	22,11	12,02	9,53
Marzo	29,31	23,19	12,56	9,94
Aprile	29,67	23,46	12,92	10,21

Questi prezzi si riferiscono ai cavolfiori «coronati» della categoria di qualità I, presentati in imballaggio.

POMODORI

Per il periodo dall'11 giugno al 30 novembre 1990

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base		Prezzo d'acquisto	
	EUR — 10	Spagna	EUR — 10	Spagna
Giugno (dall'11 al 20)	28,45	15,46	10,82	5,88
(dal 21 al 30)	25,91	14,27	10,06	5,53
Luglio	23,38	13,10	8,68	4,88
Agosto	20,97	11,97	7,79	4,47
Settembre	22,24	12,56	8,29	4,70
Ottobre	23,57	13,18	8,69	4,89
Novembre	28,32	15,40	11,34	6,12

Questi prezzi si riferiscono ai pomodori dei tipi «tondo» e «costoluto» della categoria di qualità I, calibro 57/67 mm, presentati in imballaggio.

MELANZANE

Per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 1990

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base		Prezzo d'acquisto	
	EUR — 10	Spagna	EUR — 10	Spagna
Luglio-ottobre	17,77	9,10	7,12	3,65

Questi prezzi si riferiscono alle melanzane:

- del tipo allungato, categoria di qualità I, calibro superiore a 40 mm,
 - del tipo globoso, categoria di qualità I, calibro superiore a 70 mm,
- presentate in imballaggio.

PESCHE

Per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre 1990

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base		Prezzo d'acquisto	
	EUR — 10	Spagna	EUR — 10	Spagna
Giugno	45,38	43,18	25,21	23,99
Luglio-settembre	42,99	41,03	24,08	22,98

Questi prezzi si riferiscono alle pesche delle varietà Amsden Cardinal, Charles Ingouf, Dixired, Jeronimo, J. H. Hale, Merrill Gemfree, Michelini, Red Haven, San Lorenzo, Springcrest e Springtime, categoria di qualità I, calibro 61/67 mm, presentate in imballaggio.

NETTARINE

(incluse le pesche noci)

Per il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 1990

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base		Prezzo d'acquisto	
	EUR — 10	Spagna	EUR — 10	Spagna
Giugno	59,17	59,17	28,40	28,40
Luglio e agosto	54,79	54,79	26,30	26,30

Questi prezzi si riferiscono alle nettarine delle varietà Armking, Crimsongold, Early sun grand, Fantasia, Independence, May Grand, Nectared, Snow Queen e Stark red gold, categoria di qualità I, calibro 61/67 mm, presentate in imballaggio.

ALBICOCCHIE

Per il periodo dal 1° giugno al 31 luglio 1990

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base		Prezzo d'acquisto	
	EUR — 10	Spagna	EUR — 10	Spagna
Giugno e luglio	41,75	28,93	23,78	16,48

Questi prezzi si riferiscono alle albicocche della categoria di qualità I, calibro superiore a 30 millimetri, presentate in imballaggio.

LIMONI

Per il periodo dal 1° giugno 1990 al 31 maggio 1991

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base		Prezzo d'acquisto	
	EUR — 10	Spagna	EUR — 10	Spagna
Giugno	40,77	26,11	23,93	15,35
Luglio	41,78	26,68	24,56	15,71
Agosto	41,35	26,44	24,43	15,64
Settembre	36,97	23,97	23,03	14,85
Ottobre	34,80	22,74	22,62	14,70
Novembre	33,79	22,17	19,73	12,98
Dicembre	33,16	21,81	19,48	12,84
Gennaio	34,17	22,38	19,99	13,13
Febbraio	32,91	21,67	19,36	12,77
Marzo	34,30	22,46	19,99	13,13
Aprile	35,95	23,39	21,00	13,70
Maggio	36,83	23,89	21,51	13,99

Questi prezzi si riferiscono ai limoni della categoria di qualità I, calibro 53/62 millimetri, presentati in imballaggio.

PERE

(escluse le pere da sidro)

Per il periodo dal 1° luglio 1990 al 30 aprile 1991

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base		Prezzo d'acquisto	
	EUR — 10	Spagna	EUR — 10	Spagna
Luglio	28,67	20,01	14,75	10,31
Agosto	26,77	18,79	14,36	10,06
Settembre	25,62	18,05	13,74	9,67
Ottobre	26,64	18,71	13,74	9,67
Novembre	27,03	18,96	13,99	9,83
Dicembre	27,40	19,19	14,36	10,06
Gennaio-aprile	27,65	19,35	14,62	10,23

Questi prezzi si riferiscono:

- alle pere delle varietà Beurré Hardy, Bon Chrétien Williams, Conférence, Coscia (Ercolini), Crystallis (Beurré Napoléon, Blanquilla, Tsakonika), Dr. Jules Guyot (Limonera), categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 60 mm;
- alle pere della varietà Empereur Alexandre (Kaiser Alexandre Bosch), categoria, di qualità I, calibro uguale o superiore a 70 mm, presentate in imballaggio.

UVE DA TAVOLA

Per il periodo dal 1° agosto al 20 novembre 1990

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base		Prezzo d'acquisto	
	EUR — 10	Spagna	EUR — 10	Spagna
Agosto	36,31	36,31	23,35	23,35
Settembre, ottobre e novembre (dal 1° al 20)	32,51	32,51	19,92	19,92

Questi prezzi si riferiscono alle uve da tavola delle varietà Regina dei Vigneti, Sultanine, Regina (Mennavacca bianca, Rosaki, Dattier de Beyrouth), Italia, Aledo e Ohanes (Almeria), categoria di qualità I, presentate in imballaggio.

MELE

(escluse le mele da sidro)

Per il periodo dal 1° agosto 1990 al 31 maggio 1991

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base		Prezzo d'acquisto	
	EUR — 10	Spagna	EUR — 10	Spagna
Agosto	26,51	19,06	13,51	9,72
Settembre	26,51	19,06	13,51	9,72
Ottobre	26,51	19,06	13,63	9,80
Novembre	27,22	19,53	14,06	10,08
Dicembre	29,61	21,09	15,17	10,81
Gennaio-aprile	32,01	22,67	16,27	11,53
Maggio	32,01	22,67	15,17	10,81

Questi prezzi si riferiscono:

- alle mele della varietà Reine des reinettes e Verde Doncella, categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 65 mm;
- alle mele delle varietà Delicious Pilafa, Golden Delicious, James Grieve, Red Delicious, Renetta grigia del Canada e Straking Delicious, categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 70 mm, presentate in imballaggio.

MANDARINI

Per il periodo dal 16 novembre 1990 al 28 febbraio 1991

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base		Prezzo d'acquisto	
	EUR — 10	Spagna	EUR — 10	Spagna
Novembre (dal 16 al 30)	37,01	28,46	23,68	18,18
Dicembre	36,63	28,22	23,17	17,85
Gennaio	36,13	27,90	22,41	17,36
Febbraio	34,47	26,84	21,90	17,04

Questi prezzi si riferiscono ai mandarini della categoria di qualità I, calibro 54/69 mm, presentati in imballaggio.

MANDARINI SATSUMA

Per il periodo dal 16 ottobre 1990 al 15 gennaio 1991

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base		Prezzo d'acquisto	
	EUR — 10	Spagna	EUR — 10	Spagna
Ottobre (dal 16 al 31)	27,51	27,51	13,16	13,16
Novembre	24,27	24,27	10,92	10,92
Dicembre	26,43	26,43	11,89	11,89
Gennaio (dal 1° al 15)	25,35	25,35	11,53	11,53

Questi prezzi si riferiscono ai mandarini satsuma Unshiu (owari), categoria di qualità I, calibro 54/69 mm, presentati in imballaggio.

CLEMENTINE

Per il periodo dal 1° dicembre 1990 al 15 febbraio 1991

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base		Prezzo d'acquisto	
	EUR — 10	Spagna	EUR — 10	Spagna
Dicembre	32,33	32,33	17,83	17,83
Gennaio	30,14	30,14	16,62	16,62
Febbraio (dal 1° al 15)	34,90	34,90	17,37	17,37

Questi prezzi si riferiscono alle clementine (citrus reticulata, Blanco), categoria di qualità I, calibro 43/60 mm, presentati in imballaggio.

ARANCE DOLCI

Per il periodo dal 1° dicembre 1990 al 31 maggio 1991

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base		Prezzo d'acquisto	
	EUR — 10	Spagna	EUR — 10	Spagna
Dicembre	34,51	31,47	21,82	19,89
Gennaio	30,96	28,59	20,05	18,46
Febbraio	31,58	29,10	20,53	18,87
Marzo	33,49	30,65	20,81	19,07
Aprile e maggio	34,12	31,15	21,06	19,28

Questi prezzi si riferiscono alle arance delle varietà Moro, Navel, Navellina, Salustiana, Sanguinello e Valencia late, categoria di qualità I, calibro 67/80 mm, presentate in imballaggio.

Nota: I prezzi di cui al presente allegato non comprendono l'incidenza del costo dell'imballaggio nel quale è presentato il prodotto.

*ALLEGATO II***IMPORTO DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA PER LA CAMPAGNA DI
COMMERCIALIZZAZIONE 1990/1991**

ECU/100 kg netti per le arance delle varietà Moro, Tarocco, Ovale Calabrese, Belladonna, Navel, Valencia Late;

ECU/100 kg netti per le arance della varietà Sanguinello;

ECU/100 kg netti per le arance delle varietà Sanguigno e Biondo comune;

ECU/100 kg netti per i mandarini.

Nota: La compensazione finanziaria viene concessa soltanto per i prodotti delle categorie di qualità Extra e I.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

relativo a misure miranti ad aumentare il consumo e l'uso delle mele

(90/C 49/47)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il consumo di mele nella Comunità è stazionario; che, d'altro canto, occorre procedere ogni anno a ritiri di eccedenze di mele dal mercato; che è possibile aumentare il consumo di tale prodotto, in particolare rendendo la produzione più rispondente ai gusti dei consumatori; che, inoltre, gli ortofrutticoli sono prodotti sani di cui è opportuno incentivare il consumo nell'ambito della politica della salute pubblica;

considerando che occorre sviluppare le possibilità di incremento del consumo, sia a livello del prodotto posto in vendita allo stato fresco, sia per quanto riguarda i prodotti trasformati a base di mele;

considerando il ruolo particolare delle organizzazioni di produttori nella messa a punto degli strumenti necessari per tale sviluppo;

considerando l'opportunità di prevedere l'incoraggiamento di azioni specifiche miranti ad incentivare il consumo di mele allo stato fresco e lo sviluppo e la diversificazione dei prodotti trasformati a base di mele mediante un contributo finanziario della Comunità alla loro attuazione;

considerando che i provvedimenti previsti mirano al raggiungimento degli obiettivi sanciti dall'articolo 39 del trattato; che è opportuno prevedere una partecipazione finanziaria della Comunità all'attuazione di tali azioni attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità partecipa sino alla concorrenza del 60% al finanziamento di azioni miranti ad aumentare il consumo di agrumi allo stato fresco raccolti nella Comunità, comprese le azioni di ricerca relative alla diversificazione varietale

proposte e condotte da associazioni rappresentative cui aderiscono i vari rami di attività del settore, comprese le organizzazioni di produttori.

Articolo 2

1. La Comunità partecipa sino alla concorrenza del 50% al finanziamento di azioni avviate nell'ambito di programmi la cui finalità è la promozione dello smercio sotto forma di prodotti trasformati a base di mele raccolte nella Comunità. I programmi devono essere elaborati e realizzati congiuntamente da una o varie associazioni di produttori o da uno o più trasformatori di mele. Le azioni possono riguardare i prodotti refrigerati preparati per il consumo diretto.

2. Il finanziamento comunitario ammonta sino alla concorrenza del 60% quando la realizzazione del programma comprende la stipulazione di contratti di consegna tra le associazioni di produttori e i trasformatori.

Articolo 3

Le azioni di cui agli articoli 1 e 2 non devono essere imperniate sulla promozione di marchi commerciali né devono far riferimento ad uno Stato membro.

Articolo 4

La partecipazione al finanziamento delle azioni di cui agli articoli 1 e 2 è considerata una misura di intervento destinata a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio⁽¹⁾. Il finanziamento è a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

Articolo 5

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72⁽²⁾ sono definite le azioni di cui agli articoli 1 e 2 e sono adottate le modalità di applicazione del medesimo.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

relativo al risanamento della produzione comunitaria di mandarini

(90/C 49/48)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il mercato comunitario dei mandarini è caratterizzato da un'offerta inadeguata rispetto alla domanda; che questa situazione è imputabile alla costante flessione della domanda di tale prodotto da parte dei consumatori;

considerando che le misure di stabilizzazione del mercato non sono in grado, da sole, a porre rimedio a tali difficoltà; che è opportuno intervenire anche sul potenziale produttivo per un periodo di tre campagne, onde tener conto della perdita di interesse dei consumatori per questo prodotto;

considerando che, per favorire un'azione nella direzione sopra esposta, occorre incoraggiare i produttori a rinunciare alla produzione di mandarini; che a tal fine è opportuno prevedere la concessione di un premio unico ai produttori che si impegnino ad estirpare l'intero loro mandarinetto e a non procedere al reimpianto di mandarini;

considerando che l'importo del premio deve essere stabilito tenendo conto del costo dell'operazione di estirpazione e della perdita di reddito;

considerando che il premio di estirpazione mira al conseguimento degli obiettivi definiti all'articolo 39 del trattato; che è opportuno prevedere che tale misura sia interamente finanziata dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTÉ REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel corso delle campagne dal 1990/1991 al 1992/1993 i produttori comunitari di mandarini beneficiano, a loro richiesta e alle condizioni definite in appresso, di un premio unico per l'estirpazione dei mandarini.

Articolo 2

La concessione del premio è subordinata all'impegno scritto del beneficiario di:

- a) estirpare o far estirpare tutti i mandarini della sua azienda in una volta entro il 31 marzo di un dato anno;
- b) rinunciare all'impianto di mandarini.

Articolo 3

L'importo del premio è fissato tenendo conto in particolare delle spese di estirpazione e della perdita di reddito a carico dei produttori che hanno effettuato le operazioni di estirpazione.

Articolo 4

Gli Stati membri procedono al controllo del rispetto degli impegni di cui all'articolo 2 da parte del beneficiario. Essi adottano le misure complementari necessarie per garantire, in particolare, il rispetto delle disposizioni che disciplinano il premio e informano la Commissione delle misure adottate.

Articolo 5

Le misure previste dal presente regolamento sono considerate interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio ⁽¹⁾. Esse sono finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

Articolo 6

L'importo del premio e le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio ⁽²⁾.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

recante misure specifiche per l'applicazione di alcuni limiti di intervento nel settore
ortofrutticolo per la campagna 1990/1991

(90/C 49/49)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. . . .⁽²⁾, ha introdotto, con l'articolo 16, paragrafo 3 bis, l'articolo 16 bis e l'articolo 16 ter, meccanismi di limite d'intervento; che per quanto riguarda il Portogallo, il passaggio alla seconda tappa dell'adesione si effettua, per il settore degli ortofrutticoli, il 1° gennaio 1991, cioè nel corso della campagna di commercializzazione 1990/1991 per numerosi prodotti di questo settore; che occorre pertanto stabilire le modalità specifiche per l'applicazione dei meccanismi succitati;

considerando che tali modalità specifiche consistono nella fissazione di limiti per l'intera Comunità ad esclusione del Portogallo, da un lato e per il Portogallo, dall'altro, fino al 31 dicembre 1990 e successivamente di limiti per l'intera Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1991 e la fine delle campagne dei prodotti in causa;

considerando che occorre fissare tali limiti secondo le modalità di calcolo già istituite, a seconda dei casi, dall'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72, dal regolamento (CEE) n. 2240/88⁽³⁾ o dal regolamento (CEE) n. 1121/89 relativo all'introduzione di un limite d'intervento per le mele e i cavolfiori⁽⁴⁾;

considerando che per valutare l'eventuale superamento di detti limiti è opportuno sommare questi ultimi da un lato e, dall'altro, i quantitativi che sono stati oggetto d'intervento, tenendo conto dell'integrazione del mercato portoghese a decorrere dal 1° gennaio 1991,

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) Vedi pagina . . della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 9.

(4) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 21.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1990/1991 e per i prodotti di cui all'articolo 2 è fissato:

- 1) per il periodo che va dall'inizio della campagna 1990/1991 al 31 dicembre 1990:
 - un limite per l'intera Comunità ad esclusione del Portogallo,
 - un limite per il Portogallo;
- 2) per il periodo che va dal 1° gennaio 1991 alla fine della campagna 1990/1991: un limite per la Comunità.

Articolo 2

1. Per i prodotti seguenti, il livello di cui all'articolo 1 è fissato conformemente alle modalità di calcolo definite:

- per i satsuma, le clementine, i mandarini e le nettarine all'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72;
- per le pesche, le arance e i limoni, all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2240/88;
- per le mele, all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1121/89;
- per i cavolfiori, all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1121/89.

2. Per i pomodori, il livello dei limiti di cui all'articolo 1 è:

- per l'intera Comunità ad esclusione del Portogallo, uguale a 574 500 t;
- per il Portogallo, pari al 10 % della media della produzione destinata al consumo allo stato fresco delle ultime cinque campagne per le quali vi sono dati disponibili.

Articolo 3

Se la somma dei quantitativi di uno dei prodotti di cui all'articolo 2 conferiti all'intervento in Portogallo da un lato e nell'intera Comunità all'esclusione del Portogallo, dall'altro, in applicazione degli articoli 15, 15 bis, 15 ter, 19 e 19 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72, durante la campagna 1990/1991, supera la somma dei limiti d'intervento fissati per tale prodotto, per tutta la campagna o parte di essa, i prezzi di base e di acquisto fissati per questo prodotto per la

campagna 1991/1992 sono diminuiti dell'1% per fascia di superamento di:

- 3 100 t per i satsuma,
- 8 100 t per le clementine,
- 3 000 t per i mandarini,
- 3 000 t per le nettarine (comprese le pesche noci),
- 23 000 t per le pesche,
- 37 700 t per le arance,
- 11 200 t per i limoni,
- 79 600 t per le mele,
- 18 700 t per i cavolfiori,
- 30 800 t per i pomodori.

Articolo 4

Le disposizioni di applicazione del presente regolamento, in particolare il livello dei limiti, sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
 del . . .
che istituisce uno schedario agrumicolo comunitario
 (90/C 49/50)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, per migliorare l'orientamento della produzione e il funzionamento del regime comunitario dei ritiri e delle misure di controllo, si ravvisa l'opportunità di disporre dei dati necessari per conoscere il potenziale comunitario di produzione di agrumi prevedendo, a tale fine, la creazione di uno schedario agrumicolo in ciascuno degli Stati membri produttori di agrumi della Comunità;

considerando che, per motivi di ordine economico e tecnico, è opportuno escludere dall'obbligo di creare lo schedario agrumicolo gli Stati membri con una superficie totale investita ad agrumi molto limitata;

considerando che è opportuno prevedere un periodo di cinque anni per l'istituzione dello schedario agrumicolo; che, data la necessità di provare le metodologie da seguire, occorre prevedere la realizzazione di prove metodologiche prima della realizzazione dello schedario agrumicolo;

considerando che le informazioni contenute nello schedario agrumicolo devono rispondere costantemente alla situazione reale dell'agrumicoltura; che, di conseguenza, occorre disporre l'aggiornamento permanente e la verifica regolare degli aggiornamenti;

considerando che, grazie alle informazioni in esso contenute, lo schedario costituisce uno strumento indispensabile di gestione e di controllo; che, per tale motivo, è necessario garantirne l'accesso alle competenti autorità comunitarie;

considerando che l'insieme delle misure proposte riveste un particolare interesse a livello comunitario; che occorre pertanto prevedere che il finanziamento della realizzazione e dell'aggiornamento dello schedario agrumicolo sia interamente a carico della Comunità;

considerando che, per permettere la realizzazione e la gestione dello schedario agrumicolo nelle migliori condizioni, è opportuno selezionare le imprese incaricate della sua creazione tramite gara d'appalto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri produttori di agrumi procedono all'istituzione, a norma del presente regolamento, di uno schedario agrumicolo relativo a tutte le aziende produttrici di agrumi situate sul loro territorio.

Non sono soggetti a tale obbligo gli Stati membri la cui superficie totale adibita all'agrumicoltura è inferiore a 1 000 ha.

Articolo 2

Lo schedario agrumicolo comprende almeno le informazioni seguenti, per azienda, relative:

- agli elementi d'identificazione e l'ubicazione dell'azienda agrumicola,
- agli estremi catastali delle parcelle investite ad agrumi,
- alle principali caratteristiche degli impianti di agrumi.

Articolo 3

1. L'impresa responsabile della realizzazione dello schedario agrumicolo, del suo buon funzionamento e del suo aggiornamento permanente sul territorio di uno Stato membro è selezionata mediante gara d'appalto.

Il progetto di bando di gara è trasmesso alla Commissione. Entro un mese da tale comunicazione, la Commissione decide le eventuali modifiche da apportare allo stesso.

La Commissione è consultata sulla proposta di aggiudicazione dell'appalto; un eventuale parere negativo vale quale rifiuto del finanziamento dell'appalto.

2. È previsto un periodo di sperimentazione di un anno prima dell'aggiudicazione definitiva per la realizzazione dello schedario («casagrum»), al fine di verificare le metodologie proposte dall'impresa selezionata in applicazione del paragrafo 1.

3. L'istituzione dello schedario agrumicolo deve essere completata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. La Commissione, in collaborazione con lo Stato membro interessato, accerta la realizzazione dello schedario agrumicolo in ciascuno Stato membro. A tale fine, essa può ricorrere all'ausilio di consulenti. L'accesso allo schedario agrumicolo è riservato alla Commissione e allo Stato membro interessato.

Articolo 4

L'azione prevista al presente regolamento costituisce un intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 ⁽¹⁾. Essa è finanziata dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

Articolo 5

Il Consiglio adotta le norme generali di applicazione del presente regolamento a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 6

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ⁽²⁾.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
 del . . .

che modifica, da un lato, le modalità di applicazione del limite di intervento per i limoni e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 1035/77, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni

(90/C 49/51)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 2 e l'articolo 234, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1035/77⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1124/89⁽²⁾ ha previsto misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni attraverso contratti che garantiscono il regolare approvvigionamento delle industrie di trasformazione previo versamento al produttore di un prezzo minimo di acquisto della materia prima;

considerando che il prezzo minimo è calcolato in base al prezzo di acquisto della categoria II, maggiorato del 5 % del prezzo di base;

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, dell'articolo 18, paragrafo 1 e dall'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. . . .⁽⁴⁾, il prezzo di ritiro dei limoni corrisponde a quello del prodotto sfuso su un mezzo di trasporto, senza distinzione di calibro; che è opportuno calcolare il prezzo minimo valido per una campagna di commercializzazione in funzione del prezzo di ritiro medio applicato durante la stessa campagna;

considerando che, per incoraggiare i produttori a conferire i loro prodotti all'industria di trasformazione anziché all'intervento, si ravvisa l'opportunità di fissare il prezzo minimo al 105% del prezzo medio di ritiro; che, tuttavia, tale modifica deve entrare in vigore progressivamente nel corso delle prossime due campagne;

considerando che per garantire l'efficacia del limite d'intervento per i limoni è opportuno, date le modifiche istituite dal presente regolamento al regime di aiuto alla trasformazione dei limoni, modificare le norme di applicazione di tale limite per tener conto dei quantitativi conferiti all'industria di trasformazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/77, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

«3. Per le consegne effettuate nell'ambito di contratti è fissato un prezzo minimo che i trasformatori devono versare ai produttori. Il prezzo minimo è fissato prima dell'inizio della campagna di commercializzazione ed ammonta:

- per la campagna 1990/1991, al 120 % del prezzo medio di ritiro calcolato a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1035/72;
- a decorrere dalla campagna 1991/1992, al 105 %, del prezzo medio di ritiro calcolato a norma dell'articolo 18 succitato.»

Articolo 2

I quantitativi di limoni conferiti all'industria di trasformazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1035/77 sono aggiunti ai quantitativi conferiti all'intervento ai fini della valutazione del superamento del limite d'intervento fissato per tale prodotto in applicazione dell'articolo 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72. A tal fine, il limite è aumentato di un quantitativo pari alla media dei quantitativi di limoni conferiti all'industria di trasformazione nel corso delle campagne 1984/1985—1988/1989, per i quali sia stato versato un prezzo almeno pari al prezzo minimo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1990/1991.

⁽¹⁾ GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ Vedi pagina . . della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele

(90/C 49/52)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il mercato comunitario delle mele è caratterizzato da un'offerta inadeguata rispetto alla domanda; che questa situazione dà origine, tra l'altro, ad un calo dei prezzi e a ritiri cospicui;

considerando che le misure di stabilizzazione del mercato non sono in grado, da sole, di ovviare a tale squilibrio; che è opportuno adottare provvedimenti specifici per adattare il potenziale produttivo agli sbocchi attuali e prevedibili della produzione comunitaria;

considerando che questo obiettivo può essere conseguito istituendo premi per l'estirpazione per un periodo di tre anni a favore dei produttori che si impegnano ad abbandonare la produzione di mele diverse dalle mele da sidro; che, per garantire l'efficacia di tale misura di estirpazione, è opportuno disporre che possano beneficiare del premio esclusivamente gli agricoltori che coltivano i frutteti più produttivi a condizione che essi si impegnino, per iscritto, a non procedere al reimpianto di meleti;

considerando che l'importo del premio unico sarà stabilito tenendo conto sia del costo delle operazioni di estirpazione, sia della perdita di reddito;

considerando che il premio di estirpazione mira al conseguimento degli obiettivi definiti all'articolo 39 del trattato; che è opportuno prevedere che tale misura sia interamente finanziata dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel corso delle campagne dal 1990/1991 al 1992/1993, i produttori comunitari di mele beneficiano, a loro richiesta e alle condizioni definite in appresso, di un premio unico per l'estirpazione dei meleti diversi da quelli destinati alla produzione di mele da sidro.

Articolo 2

1. La concessione del premio è subordinata all'impegno scritto del beneficiario di:

- a) estirpare o far estirpare tutto il suo meleto in una volta entro il 31 marzo di un dato anno;
- b) rinunciare all'impianto di meleti diversi da quelli destinati alla produzione di mele da sidro.

2. Ai sensi del presente regolamento per meleto si intendono tutte le parcelle dell'azienda investite a mele da meno di 15 anni con una densità superiore a 400 alberi per ettaro.

Articolo 3

L'importo del premio è fissato tenendo conto in particolare delle spese di estirpazione e della perdita di reddito a carico dei produttori che hanno effettuato le operazioni di estirpazione; l'importo può essere differenziato a seconda delle regioni di produzione.

Articolo 4

Gli Stati membri procedono al controllo del rispetto degli impegni di cui all'articolo 2 da parte del beneficiario. Essi adottano le misure complementari necessarie per garantire, in particolare, il rispetto delle disposizioni che disciplinano il premio e informano la Commissione delle misure adottate.

Articolo 5

Le misure previste dal presente regolamento sono considerate interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio ⁽¹⁾. Esse sono finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

Articolo 6

L'importo del premio e le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio ⁽²⁾.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .
relativo a misure intese ad aumentare il consumo di agrumi
(90/C 49/53)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il consumo di agrumi nella Comunità è in ristagno; che, peraltro, eccedenze di agrumi sono ritirate ogni anno dal mercato; che esistono possibilità di aumentare il consumo di agrumi, in particolare mediante un migliore adattamento della produzione ai gusti dei consumatori; che, inoltre, gli ortofruttili sono prodotti sani, il cui consumo merita di essere incoraggiato nel quadro della politica della salute;

considerando che le organizzazioni di produttori devono svolgere una particolare funzione nell'applicare i mezzi idonei a tale sviluppo;

considerando l'opportunità di prevedere che azioni specifiche miranti all'aumento del consumo possano essere incoraggiate da una partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le misure previste sono intese a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato; che è opportuno prevedere, attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, una partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione di tali azioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità partecipa sino a concorrenza del 60% al finanziamento di azioni intese ad incoraggiare l'aumento del consumo allo stato fresco di agrumi raccolti nella Comunità, comprese ricerche concernenti la diversificazione varietale, presentate e svolte da associazioni rappresentative dei vari settori d'attività interessati o dalle organizzazioni di produttori.

Articolo 2

Le azioni di cui al presente regolamento non devono essere orientate in funzione di marche commerciali né far riferimento a uno Stato membro.

Articolo 3

La partecipazione al finanziamento delle azioni previste dal presente regolamento si considera una misura d'intervento intesa a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio ⁽¹⁾. Essa è finanziata dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

Articolo 4

Le azioni previste dal presente regolamento e le modalità d'applicazione del medesimo sono definite e adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio ⁽²⁾.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

che modifica il regolamento (CEE) n. 426/86 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

(90/C 49/54)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/89 ⁽²⁾, ha istituito un regime di aiuto alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; che l'obiettivo fondamentale è di consentire che i prodotti ottenuti dalla trasformazione della materia prima comunitaria possano essere venduti a prezzi concorrenziali rispetto a quelli praticati dai paesi terzi; che a tal fine l'aiuto alla produzione deve mirare a compensare la differenza fra il costo della materia prima del prodotto raccolto nella Comunità e quello del prodotto di base nei principali paesi terzi concorrenti;

considerando che, per taluni prodotti per i quali la produzione comunitaria rappresenta una quota sostanziale del mercato di consumo comunitario, tale compensazione deve poter essere ridotta in funzione dei quantitativi e dei prezzi rilevati negli scambi;

considerando che il settore della trasformazione del pomodoro è un settore sensibile per talune zone di produzione della Comunità; che è opportuno prevedere un elemento supplementare di adattamento dell'importo del prezzo minimo e dell'aiuto in funzione del tenore di estratto secco della materia prima;

considerando che, per quanto concerne le uve secche, per sensibilizzare il produttore alle esigenze in materia di smaltimento e di commercializzazione dei suoi prodotti e per migliorare la capacità concorrenziale di questi ultimi è opportuno sostituire progressivamente al sistema di aiuto alla produzione in vigore un nuovo regime di aiuto concesso in funzione della superficie specializzata coltivata; che, durante un periodo transitorio di tre campagne, l'aiuto alla coltura viene progressivamente introdotto a titolo di compensazione per la diminuzione dell'aiuto alla produzione; che occorre definire le condizioni relative a questa transizione;

considerando che, per incoraggiare uno smaltimento più rapido di taluni prodotti e per evitare in tal modo un ammasso prolungato che nuoce al mantenimento della qualità, è opportuno prevedere un sistema di finanziamento decrescente delle spese di ammasso nel corso della campagna, ridurre il prezzo minimo pagato dagli organismi ammassatori per il prodotto acquistato da questi ultimi nel quadro dell'intervento, non finanziare più le spese di un ammasso eccessivamente lungo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 426/86 è modificato come segue:

1) L'articolo 2, paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Fatte salve le disposizioni specifiche previste per le uve secche agli articoli 6 e 6 bis, ai prodotti di cui all'allegato I, parte A, ottenuti da ortofrutticoli raccolti nella Comunità si applica un regime di aiuto alla produzione.»

2) All'articolo 3, paragrafo 2 sono inseriti i termini «sultanine e» prima delle parole «uve secche di Corinto».

3) L'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo:

«1. Fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base:

- a) del prezzo minimo applicabile durante la campagna di commercializzazione precedente;
- b) dell'evoluzione dei prezzi di base nel settore degli ortofrutticoli;
- c) della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni, incluso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione.

Per i pomodori, il prezzo minimo da pagare al produttore viene adattato in funzione del tenore di estratto secco della materia prima. Questa disposizione non si applica tuttavia per i pomodori utilizzati per la fabbricazione di pelati.»

4) L'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:

«2. Il prezzo minimo dell'uva sultanina, delle uve secche di Corinto, delle uve delle varietà Moscatel e dei

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29.

fichi secchi valido all'inizio della campagna è maggiorato ogni mese, a partire dal terzo mese, di un importo decrescente corrispondente alle spese di magazzinaggio. Tuttavia, nell'ultimo mese della campagna non viene applicata alcuna maggiorazione.»

5) L'articolo 5 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 5

1. L'importo dell'aiuto è fissato in modo da consentire lo smaltimento del prodotto comunitario. Fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto si tiene conto in particolare:

- dell'importo dell'aiuto fissato per la campagna di commercializzazione precedente, adeguato per tener conto dell'evoluzione del prezzo minimo di cui all'articolo 4;
- della differenza fra il costo della materia prima nella Comunità e quello della materia prima nei principali paesi terzi concorrenti;
- per i prodotti per i quali la produzione comunitaria rappresenta una quota sostanziale del mercato, dell'evoluzione del volume degli scambi con l'estero e del relativo prezzo, quando quest'ultimo criterio comporta una diminuzione dell'importo dell'aiuto.

2. L'aiuto è fissato in base al peso netto del prodotto trasformato. I coefficienti che esprimono il rapporto tra il peso della materia prima impiegata ed il peso netto del prodotto trasformato sono fissati forfettariamente.

3. L'aiuto viene corrisposto ai trasformatori solo per i prodotti trasformati:

- a) ottenuti da una materia prima raccolta nella Comunità per la quale l'interessato ha pagato almeno il prezzo minimo di cui all'articolo 4;
- b) conformi ai requisiti di qualità minima.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali per l'applicazione del presente articolo.

5. Prima dell'inizio di ogni campagna, la Commissione fissa l'importo dell'aiuto, secondo la procedura di cui all'articolo 22. Secondo la medesima procedura, essa stabilisce i coefficienti di cui al paragrafo 2, i requisiti di qualità minima nonché le altre modalità di applicazione del presente articolo.»

6) L'articolo 6 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 6

1. È concesso un aiuto per la coltura di sultanine, uve secche della varietà Moscatel e uve secche di Corinto destinate alla trasformazione.

L'importo dell'aiuto è fissato per ettaro di superficie specializzata coltivata, in base alla resa media per ettaro di tale superficie. L'importo è fissato tenendo conto inoltre:

- della necessità di garantire la preservazione delle superfici tradizionalmente destinate alle suddette colture;
- delle possibilità di smaltimento delle uve secche di cui trattasi.

Tale aiuto viene introdotto progressivamente durante le campagne 1990/1991, 1991/1992 e 1992/1993, conformemente al disposto dell'articolo 6 bis.

2. Qualora le superfici specializzate destinate alla produzione di uve secche dovessero superare una superficie massima garantita comunitaria, l'importo dell'aiuto viene ridotto per la campagna di commercializzazione successiva in funzione del superamento rilevato. La superficie massima garantita equivale alla media delle superfici destinate nella Comunità alle colture di cui al paragrafo 1, durante le campagne 1987/1988, 1988/1989 e 1989/1990.

3. L'aiuto è versato dopo il raccolto e se i prodotti sono stati essiccati in vista della trasformazione.

4. L'aiuto alla coltura è considerato come una misura d'intervento per regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (*).

5. La Commissione stabilisce l'importo dell'aiuto, la superficie massima garantita nonché le modalità d'applicazione del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 22.

6. La Commissione constata, se del caso, il superamento della superficie massima garantita e stabilisce la conseguente riduzione dell'importo dell'aiuto.

(*) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.»

7) È inserito il seguente articolo 6 bis:

«Articolo 6 bis

1. Per le sultanine, le uve secche delle varietà Moscatel e le uve secche di Corinto, il prezzo minimo da pagare al produttore viene ridotto progressivamente durante le campagne di commercializzazione 1990/1991, 1991/1992 e 1992/1993.

Nel corso della campagna 1990/1991, detto prezzo è ridotto del 30 % circa rispetto al livello fissato per la campagna 1989/1990.

2. Durante le tre campagne citate al paragrafo 1, l'importo dell'aiuto alla produzione è fissato in modo tale da consentire lo smaltimento del prodotto comunitario. A tal fine, si tiene conto segnatamente dell'importo dell'aiuto fissato per la campagna di commercializzazione precedente, adattato in considerazione dell'evoluzione del prezzo minimo di cui al paragrafo 1 e, se del caso, dell'evoluzione dei costi di trasformazione valutati forfettariamente nonché del prezzo minimo all'importazione di cui all'articolo 9.

L'aiuto è fissato in funzione del peso netto del prodotto trasformato. I coefficienti che esprimono il rapporto tra

il peso della materia prima impiegata ed il peso netto del prodotto trasformato sono stabiliti forfettariamente.

L'aiuto è versato soltanto ai trasformatori che non trasformano un quantitativo di uve secche delle varietà summenzionate corrispondente ad una percentuale dei quantitativi acquistati. L'aiuto non è versato per i quantitativi in questione.

L'aiuto è versato ai trasformatori soltanto per i prodotti trasformati:

- a) ottenuti da una materia prima raccolta nella Comunità per la quale l'interessato abbia pagato il prezzo minimo di cui all'articolo 4;
- b) conformi ai requisiti di qualità minima.

3. Durante le tre campagne di cui al paragrafo 1, l'aiuto alla coltura di cui all'articolo 6 è fissato anche per compensare la diminuzione del prezzo minimo indicato nello stesso paragrafo 1.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le percentuali di cui al paragrafo 2.

5. I requisiti di qualità minima di cui al paragrafo 2, quarto trattino, lettera b) nonché le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 22.»

8) L'articolo 8 è sostituito dal seguente testo:

«*Articolo 8*

1. Gli organismi o le persone fisiche o giuridiche riconosciute dagli Stati membri interessati, in appresso denominati "organismi ammassatori", acquistano, negli ultimi due mesi della campagna di commercializzazione, i quantitativi di uva sultanina, di uva secca di Corinto e di fichi secchi prodotti nella Comunità durante la campagna in corso, sempre che i prodotti rispondano a requisiti di qualità da determinare. Per quanto concerne l'uva

sultanina e le uve secche di Corinto, detti acquisti si effettuano entro i limiti che possono essere fissati a norma dell'articolo 2, paragrafo 3.

2. Gli organismi ammassatori acquistano i quantitativi offerti al prezzo minimo applicabile all'inizio della campagna, diminuito dell'8 %.

3. Lo smaltimento dei prodotti acquistati dagli organismi ammassatori viene effettuato in condizioni tali da non compromettere l'equilibrio del mercato e che garantiscano l'uguaglianza di accesso ai prodotti da vendere nonché la parità di trattamento degli acquirenti. Per i prodotti che non possono essere smaltiti in condizioni normali, possono essere adottate misure specifiche.

4. Un aiuto all'ammasso è concesso agli organismi ammassatori per i quantitativi di prodotti che essi hanno acquistato e per l'effettiva durata dell'ammasso. Tuttavia, l'aiuto non viene più corrisposto dopo 18 mesi dalla fine della campagna nel corso della quale il prodotto è stato acquistato.

5. All'organismo ammassatore è concessa una compensazione finanziaria pari alla differenza tra il prezzo d'acquisto pagato dagli organismi ammassatori ed il prezzo di vendita. Tale compensazione è diminuita degli eventuali utili risultanti dalla differenza tra prezzo d'acquisto e prezzo di vendita.

6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali per l'applicazione del presente articolo.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale della Comunità europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO

del . . .

recante misure temporanee relative all'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori

(90/C 49/55)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 2 e l'articolo 234, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

vista il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 989/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2246/88⁽⁴⁾, dispone all'articolo 2, paragrafo 1 che l'aiuto alla produzione è ridotto in caso di superamento del limite di garanzia per i prodotti trasformati a base di pomodori;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2243/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, recante misure temporanee relative all'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1126/89⁽⁶⁾, ha limitato la concessione dell'aiuto, relativamente alle campagne 1988/1989 e 1989/1990, negli Stati membri produttori, a determinati quantitativi di pomodori freschi destinati alla trasformazione;

considerando che, tenendo conto della situazione generale di questo settore produttivo e in attesa dell'integrazione completa del Portogallo nel regime comunitario, occorre mantenere per un'altra campagna il vigente regime di restrizione della concessione dell'aiuto, con alcuni adatta-

menti dettati dall'esperienza acquisita; che è in particolare opportuno ripartire le quote di produzione tra le imprese di trasformazione in base ai quantitativi complessivi da esse trasformati nel corso delle ultime tre campagne;

considerando che le imprese che hanno iniziato la loro attività dopo l'inizio della campagna 1988/1989 hanno beneficiato solo parzialmente del regime di aiuto alla produzione; che nell'ambito del nuovo regime è opportuno assegnare loro una quota basata su un periodo di riferimento adeguato;

considerando che l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ha stabilito i quantitativi di prodotti trasformati a base di pomodori che possono beneficiare dell'aiuto comunitario nel corso delle prime quattro campagne successive all'adesione della Spagna e nel corso delle prime cinque campagne successive all'adesione del Portogallo; che tali quantitativi figurano nel regolamento (CEE) n. 2243/88 per le campagne 1988/1989 e 1989/1990; che è opportuno aumentare i quantitativi ammessi a beneficiare, in Spagna, dell'aiuto alla produzione, per tener conto degli adeguamenti strutturali e dell'adattamento del settore alla nuova situazione creata dall'integrazione nel regime comunitario;

considerando che, per consentire un certo margine di sviluppo delle strutture di produzione del settore, è opportuno riservare una percentuale marginale dei quantitativi globali attribuiti in ogni Stato membro alle imprese che inizieranno a produrre nel corso della campagna 1990/1991; che, dati i quantitativi disponibili limitati, conviene attribuirli soltanto ad imprese che offrano garanzie di efficienza e di stabilità;

considerando che, fintantoché si applicheranno le misure che limitano la concessione dell'aiuto alla produzione, è giustificato prevedere che il calcolo del superamento del limite di garanzia si basi esclusivamente sui quantitativi che hanno effettivamente beneficiato dell'aiuto alla produzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1990/1991 la concessione dell'aiuto alla produzione si limita, per tutte le imprese di trasformazione di ciascuno Stato membro, ai quantitativi di prodotti trasformati a base di pomodori ottenuti dai seguenti quantitativi, espressi in tonnellate di pomodori freschi:

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 31.

Tutte le imprese situate in	Concentrati di pomodoro	Pomodori pelati interi in conserva	Altri prodotti a base di pomodori
Spagna	425 500	240 350	101 200
Francia	283 691	58 628	50 087
Grecia	967 003	25 000	21 593
Italia	1 655 000	1 185 000	453 998
Portogallo	662 945	9 600	22 192

2. Fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, gli Stati membri ripartiscono equamente i quantitativi di cui al paragrafo 1 tra le imprese di trasformazione proporzionalmente alla media dei quantitativi realmente prodotti da ciascuna di esse nel corso delle campagne di commercializzazione 1987/1988, 1988/1989 e 1989/1990.

A richiesta dell'impresa interessata, le autorità competenti dello Stato membro autorizzano non più di una delle tre possibilità di trasformazione che seguono:

- un trasferimento, entro il limite del 20 %, dei quantitativi di pomodori pelati, espressi in quantitativi di pomodori freschi, verso i quantitativi assegnati per i concentrati di pomodoro e gli altri prodotti a base di pomodori;
- un trasferimento, entro il limite del 5 %, dei quantitativi di concentrati di pomodoro, espressi in quantitativi di pomodori freschi, verso i quantitativi assegnati per gli altri prodotti;
- un trasferimento, entro il limite del 5 %, dei quantitativi previsti per gli altri prodotti a base di pomodori, espressi in quantitativi di pomodori freschi, verso i quantitativi assegnati per i concentrati di pomodoro.

3. Ai fini della concessione dell'aiuto, le imprese di trasformazione che hanno iniziato la loro attività nel corso della campagna 1988/1989 beneficiano di una quota calcolata in base alla media dei quantitativi prodotti nel corso delle campagne 1988/1989 e 1989/1990, ridotti del 10 %.

4. Le imprese di trasformazione che hanno iniziato la loro attività nel corso della campagna 1989/1990 beneficiano di una quota corrispondente ai quantitativi trasformati nel corso di questa campagna ridotti del 20 %.

5. Le imprese di trasformazione che iniziano la produzione di uno dei prodotti finiti a base di pomodoro di cui al paragrafo 1 nel corso della campagna di commercializzazione 1990/1991 beneficiano dell'aiuto alla produzione alle

condizioni che seguono, a condizione che esse offrano garanzie, giudicate sufficienti dalle competenti autorità, di efficienza e di stabilità delle loro attività.

Gli Stati membri produttori riservano il 2 % dei quantitativi complessivi stabiliti per ogni gruppo di prodotti finiti all'assegnazione di una quota a favore delle imprese di cui al primo comma. La quota assegnata ad ogni impresa non può superare la sua capacità di trasformazione ridotta del 30 %.

6. Se non tutti i quantitativi di cui al paragrafo 1 sono stati assegnati, la rimanenza viene equamente ripartita tra le imprese di trasformazione di cui al paragrafo 2, tenendo conto in particolare delle imprese che utilizzano nuove tecnologie di produzione.

Articolo 2

Per la Comunità ad esclusione del Portogallo e in deroga all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 989/84, la produzione da prendere in considerazione per la campagna 1990/1991 ai fini del calcolo del superamento del limite di garanzia è quella che ha beneficiato dell'aiuto alla produzione.

Articolo 3

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86. Esse comprendono, in particolare, le norme applicabili in caso di fusione o di alienazione di imprese.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

che modifica il regolamento (CEE) n. 989/84 che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
 (90/C 49/56)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 989/84⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2246/88⁽⁴⁾, ha istituito un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in particolare per i prodotti trasformati a base di pomodori;

considerando che occorre tener conto dell'andamento del mercato dei prodotti trasformati a base di pomodori rilevato a partire dal 1988 e adeguare la ripartizione dei quantitativi globali in funzione della quota rispettiva di ciascuna delle categorie di prodotti finiti; che, per quanto riguarda la Spagna, la ripartizione tiene conto delle quantità di pomodori freschi ammesse a beneficiare dell'aiuto alla produzione in applicazione del regolamento (CEE) n. . . .⁽⁵⁾;

considerando che alla luce del recente andamento del mercato delle uve secche di Corinto è opportuno ridurre di 5 000 t il limite di garanzia fissato per questo prodotto,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 989/84 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

1. Per ciascuna campagna è fissato un limite di garanzia per la Comunità, escluso il Portogallo, pari ad un quantitativo di prodotti trasformati a base di pomodori corrispondente a 5 467 050 t di pomodori freschi.

Questo volume è ripartito nel modo seguente:

- 3 331 194 t per la fabbricazione di concentrati di pomodoro;
- 1 508 978 t per la fabbricazione di pomodori pelati interi;
- 626 878 t per la fabbricazione di altri prodotti trasformati a base di pomodori.

2. Per ciascuna campagna è fissato un limite di garanzia pari a un quantitativo di uve secche trasformate corrispondente rispettivamente a un volume di uve secche non trasformate di:

- a) 68 000 t di uve di Corinto,
- b) 93 000 t di sultanine, e
- c) 4 000 t delle varietà Moscatel.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L . . . del . . ., pag. . . .

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO

del . . .

che modifica il regolamento (CEE) n. 2245/88 che istituisce un sistema di limite di garanzia per le pesche e le pere allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta

(90/C 49/57)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2245/88 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1127/89 ⁽⁴⁾ ha istituito un sistema di limite di garanzia in particolare per le pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta; che all'articolo 118, punto 6 dell'atto di adesione è previsto un quantitativo di 80 000 t di prodotto finito, espresso in peso netto, per le pesche sciroppate ammesse a beneficiare dell'aiuto comunitario in Spagna nel corso delle prime quattro campagne

successive all'adesione; che al termine di questo periodo occorre stabilire il limite di garanzia per l'intera Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2245/88, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Per ciascuna campagna è fissato un limite di garanzia per la Comunità relativo ad un quantitativo di pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta di 582 000 t, peso netto, di cui ai codici NC 2008 70 61, 2008 70 69, 2008 70 71, 2008 70 79, 2008 70 91 e 2008 70 99.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'inizio della campagna 1990/1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 32.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
 del . . .

che stabilisce le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati

(90/C 49/58)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. . . .⁽²⁾, in particolare gli articoli 5 e 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86 prevede, per le uve secche, che i produttori si impegnino a non consegnare ad alcun trasformatore una determinata percentuale dei quantitativi iscritti nel contratto; che detta percentuale deve consentire di garantire l'adeguata qualità dei prodotti consegnati; che, per le uve secche, il versamento dell'aiuto è subordinato alla non trasformazione di una percentuale da determinare dei quantitativi da parte dei trasformatori; che dette percentuali sono intese a garantire un'adeguata qualità dei prodotti destinati al consumo;

considerando che alcuni prodotti ammissibili all'aiuto alla produzione sono in concorrenza diretta tra loro; che l'aiuto alla produzione non deve incidere su tale situazione concorrenziale; che l'aiuto deve essere calcolato per i principali prodotti interessati e che l'aiuto per gli altri prodotti deve essere derivato dall'aiuto così calcolato;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86 prevede che il prezzo minimo da pagare al produttore per le uve secche e i fichi secchi sia aumentato nel corso della campagna; che occorre quindi precisare il prezzo della materia prima da prendere in considerazione per il calcolo dell'aiuto;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del suddetto regolamento prevede che il prezzo da raffrontare possa essere constatato nei principali paesi terzi produttori ed esportatori sul mercato mondiale; che tale prezzo deve essere quello pagato al produttore nella fase «uscita azienda agricola» per una materia prima di qualità comparabile a quella dei prodotti freschi comunitari destinati alla trasformazione; che, tuttavia, in sede di tale constatazione è opportuno

ponderare tali dati in funzione delle esportazioni reali di prodotti finiti dei paesi produttori considerati sul mercato mondiale;

considerando che, per i prodotti la cui produzione comunitaria rappresenta una parte essenziale del mercato, l'evoluzione dei prezzi e dei quantitativi scambiati fra la Comunità e i paesi terzi durante l'anno civile che precede la fissazione degli aiuti, può fornire indicazioni supplementari sugli elementi di calcolo dell'aiuto; che conseguentemente, occorre prevedere la possibilità di ridurre, se necessario, il livello dell'aiuto;

considerando che l'aiuto viene calcolato per la materia prima; che, tuttavia, l'aiuto deve essere concesso al prodotto finito peso netto; che il rapporto fra questi due elementi può essere stabilito sulla base delle rese medie constatate nella Comunità;

considerando che l'evoluzione delle varie monete degli Stati membri può determinare distorsioni fra i produttori di alcuni Stati membri della Comunità, mancando meccanismi specifici di compensazione monetaria in questo settore; che è opportuno disporre, secondo una procedura di decisione appropriata, della facoltà di applicare un sistema di adattamento monetario, se ciò è necessario a garantire normali condizioni di concorrenza;

considerando che gli organismi di ammasso riconosciuti dagli Stati membri devono procedere all'acquisto di quantitativi di uve secche e di fichi secchi al termine della campagna; che tali prodotti devono essere smerciati in modo da evitare la perturbazione del normale mercato commerciale; che a tal fine è opportuno prevedere condizioni di vendita fissate a livello comunitario;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sostituiscono quelle del regolamento (CEE) n. 1277/84⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2367/89⁽⁴⁾; che detto regolamento deve quindi essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le sultanine e le uve secche di Corinto, la percentuale di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86, è del 6%.

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina . . della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 1.

2. Le percentuali di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, terzo comma del suddetto regolamento sono le seguenti:

- a) per le uve secche di Corinto: 15 %;
- b) per le altre uve secche: 8 %.

Articolo 2

1. Per quanto riguarda i prodotti derivati dai pomodori, l'aiuto alla produzione è calcolato per:

- a) i concentrati di pomodori del codice NC 2002 90;
- b) i pomodori pelati interi ottenuti dalla varietà San Marzano del codice NC 2002 10;
- c) i pomodori pelati interi ottenuti dalla varietà Roma o da varietà analoghe del codice NC 2002 10;
- d) i succhi di pomodori del codice NC 2009 50.

2. L'aiuto alla produzione per:

- i fiocchi di pomodori del codice NC 0712 90 30, e
- i succhi di pomodori, compresa la passata, del codice NC 2002 90

è derivato, fatte salve le misure adottate in forza dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86, dall'aiuto calcolato per i concentrati di pomodori, tenuto conto del tenore in estratto secco dei prodotti.

3. L'aiuto alla produzione per:

- i pomodori pelati interi o in pezzi, congelati del codice NC 0710 80 70,
- i pomodori non pelati interi, in conserva, del codice NC 2002 10 00, e
- i pomodori pelati e non pelati, in pezzi, compresi il crush o salsa da pizza del codice NC 2002 10

è derivato, fatte salve le misure adottate in forza dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86, dall'aiuto calcolato per i pomodori pelati interi ottenuti dalla varietà Roma o da varietà analoghe, tenuto conto, in particolare, delle caratteristiche commerciali dei prodotti.

4. L'aiuto alla produzione per le uve secche è calcolato per le uve sultanine.

L'aiuto alla produzione per le altre varietà o tipi di uve secche è derivato dal suddetto aiuto, fatte salve le misure adottate in forza dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86.

Articolo 3

1. Ai fini dell'applicazione dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 426/86, si applicano le disposizioni del presente regolamento.

2. L'aiuto alla produzione non può superare la differenza fra il prezzo minimo pagato al produttore della Comunità e il prezzo della materia prima dei principali paesi terzi produttori ed esportatori.

3. Il prezzo della materia prima dei principali paesi terzi concorrenti è determinato principalmente in base:

- ai prezzi realmente praticati nella fase «uscita azienda agricola» per prodotti freschi di qualità comparabile utilizzati per la trasformazione, e
- ponderati in funzione dei quantitativi di prodotti finiti esportati dai paesi terzi sul mercato mondiale.

4. Per i prodotti la cui produzione comunitaria rappresenta almeno il 50 % del mercato del consumo comunitario, l'evoluzione dei prezzi e del volume delle importazioni e delle esportazioni, valutata in base ai dati dell'anno civile, precede l'inizio della campagna rispetto ai dati dell'anno civile precedente.

5. Il prezzo minimo della materia prima da prendere in considerazione per le uve secche e i fichi secchi è il prezzo minimo da pagare al produttore all'inizio della campagna, maggiorato della media degli aumenti mensili previsti all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86.

Articolo 4

La Commissione può stabilire, secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86, un sistema di adeguamento monetario al fine di tener conto dell'incidenza, sul prezzo minimo diminuito dell'aiuto, delle differenze fra:

- il tasso di conversione agricolo, e
- la media dei tassi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹⁾ in un periodo da determinare.

Articolo 5

I coefficienti di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86 sono calcolati in base alla media delle quantità di materia prima utilizzata e dei prodotti finiti in peso netto ottenuti nella Comunità nelle campagne 1987/1988, 1988/1989 e 1989/1990. Tali coefficienti sono adeguati, eventualmente, in base alle modifiche constatate ulteriormente.

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Articolo 6

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 426/86, gli Stati membri riconoscono gli organismi di ammasso che offrono adeguate garanzie sia di un magazzino in buone condizioni tecniche sia di una soddisfacente gestione dei prodotti acquistati a titolo dell'intervento.

Detti organismi hanno l'obbligo, in particolare, di effettuare un magazzino dei prodotti acquistati in locali distinti e di tenere per questi prodotti una contabilità distinta.

2. La messa in vendita delle uve secche e dei fichi secchi acquistati dagli organismi di ammasso nonché le condizioni della messa in vendita sono decise secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86, tenuto conto della necessità di non compromettere l'equilibrio del mercato.

3. Qualora siano adottate misure particolari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 426/86, possono essere previste condizioni speciali per garantire che il prodotto non sia deviato dalla sua destinazione.

In tal caso, può essere richiesta una cauzione particolare per far rispettare l'esecuzione degli impegni assunti. La cauzione viene incamerata, totalmente o in parte, se gli impegni non sono rispettati o lo sono solo parzialmente.

4. La messa in vendita si effettua mediante gara o mediante vendite a prezzi fissati anticipatamente.

Le offerte presentate sono prese in considerazione solo se viene costituita una cauzione.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 1277/84 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile per ciascuno dei prodotti a decorrere dalla campagna 1990/1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
 del . . .

che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
 (90/C 49/59)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il divieto di nuovi impianti di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 822/87 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 ⁽²⁾, scade al termine della campagna viticola 1989/1990; che, data la situazione di eccedenza strutturale che caratterizza il settore, è stato istituito fino al 1995/1996 un regime di abbandono volontario delle superfici viticole, col beneficio di un premio, allo scopo di riassorbire tali eccedenze; che per non vanificare l'efficacia dei provvedimenti adottati per l'abbandono, è indispensabile prorogare almeno fino alla stessa data il divieto di nuovi impianti e le relative deroghe già previste, fatta salva la deroga relativa a taluni v.q.p.r.d. per la quale, in attesa dell'istituzione di un regime definitivo, la proroga può essere limitata ad una sola campagna viticola;

considerando che, a norma dell'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, si possono effettuare campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva soltanto fino alla campagna viticola 1989/1990;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3 dell'articolo 20, dell'articolo 39, paragrafo 12 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 822/87, nel corso della campagna vitivinicola 1989/1990 la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio relazioni relative alle zone viticole, all'alcolizzazione, all'incidenza delle misure strutturali e il loro nesso con la distillazione obbligatoria, ai tenori massimi di anidride solforosa dei vini, nonché le eventuali proposte che ne derivano; che per mettere a punto tali relazioni, è stata necessaria l'organizzazione di studi con la partecipazione di esperti indipendenti, che non è stato possibile portare a termine;

considerando che l'importanza dei problemi succitati per il settore in esame richiede che siano proposte soluzioni il più possibile coerenti tra loro; che per salvaguardare tale coe-

renza, appare necessario mettere a punto le proposte necessarie sulla scorta di tutti i dati disponibili, il che comporta il rinvio di talune scadenze per una campagna di commercializzazione;

considerando che dall'esperienza acquisita emerge che lo smaltimento dell'alcole ottenuto dalle distillazioni obbligatorie e detenuto dagli organismi di intervento interessa in via prioritaria alcune forme di prodotto; che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di orientare i conferimenti all'intervento verso forme di alcole che presentano le maggiori probabilità di smaltimento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 822/87 è modificato come segue:

1) All'articolo 6, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. È vietato qualsiasi nuovo impianto di viti fino al 31 agosto 1996. Tuttavia, per la campagna 1990/1991 gli Stati membri possono autorizzare nuovi impianti per superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d. la cui produzione, date le caratteristiche qualitative, sia stata riconosciuta dalla Commissione come ampiamente inferiore alla domanda.»

2) All'articolo 18, paragrafo 3, il testo del secondo comma, è sostituito dal seguente testo:

«Entro la fine della campagna 1990/1991, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla delimitazione delle zone viticole della Comunità. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito alla delimitazione delle zone viticole per l'insieme della Comunità; queste disposizioni sono applicabili a decorrere dalla campagna 1991/1992.»

3) All'articolo 20, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. Entro il 31 agosto 1990 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sui risultati dello studio di cui al paragrafo 1, corredata eventualmente di proposte adeguate. Il Consiglio, che delibera su tali proposte a maggioranza qualificata, si pronuncerà nel 1991 sulle misure da adottare nel settore dell'aumento della gradazione alcolica volumica naturale dei prodotti di cui all'articolo 18, paragrafo 1.»

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.

- 4) All'articolo 35, paragrafo 6, secondo comma, è inserito il seguente primo trattino:

«— si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 83, che possono essere conferiti all'organismo d'intervento solo alcuni dei prodotti aventi una gradazione alcolica di 92 % vol almeno».

- 5) All'articolo 36, paragrafo 4, secondo comma, è inserito il seguente primo trattino:

«— si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 83, che possono essere conferiti all'organismo d'intervento solo alcuni dei prodotti aventi una gradazione alcolica di 92 % vol almeno».

- 6) All'articolo 39:

— al paragrafo 7, secondo comma, è inserito il seguente primo trattino:

«— si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 83, che possono essere conferiti all'organismo d'intervento solo alcuni dei prodotti aventi una gradazione alcolica di 92 % vol almeno»;

— il testo del paragrafo 12 è sostituito dal seguente testo:

«12. Prima della fine della campagna 1990/1991, la Commissione presenta al Consiglio una relazione che esponga, in particolare, le incidenze delle misure strutturali applicabili nel settore viticolo nonché, se del caso,

le proposte intese ad abrogare o a sostituire le disposizioni del presente articolo con altre misure atte a garantire l'equilibrio nel mercato vitivinicolo.»

- 7) All'articolo 46, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

«4. Durante le campagne viticole dal 1985/1986 al 1990/1991, una parte da determinare dell'aiuto di cui al paragrafo 1, primo trattino, è destinata all'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva. Ai fini dell'organizzazione di queste campagne, l'importo dell'aiuto può essere fissato ad un livello superiore a quello che risulta dall'applicazione del paragrafo 3.»

- 8) All'articolo 65, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:

«5. Sulla scorta dell'esperienza acquisita, la Commissione presenta al Consiglio, anteriormente la 1° aprile 1991, una relazione sui tenori massimi di anidride solforosa nei vini, accompagnata eventualmente da proposte su cui il Consiglio delibera a maggioranza qualificata anteriormente al 1° settembre 1991.»

- 9) All'articolo 70, paragrafo 3, il secondo e il terzo comma sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

che fissa i prezzi d'orientamento nel settore del vino per la campagna 1990/1991

(90/C 49/60)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, nel fissare i prezzi d'orientamento per i diversi tipi di vino da tavola, occorre tener conto degli obiettivi della politica agraria comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agraria comune ha in particolare lo scopo di procurare alla popolazione agricola un tenore di vita equo, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che, all'atto dell'ultima fissazione dei prezzi di orientamento, il regolamento (CEE) n. 1238/89 ⁽³⁾ aveva previsto, per la campagna viticola 1990/1991, la fissazione di un prezzo di orientamento uguale per i vini da tavola dei tipi R I, R II e A I della Comunità dei Dieci; che è opportuno sopprimere il divario tra il prezzo di orientamento dei tipi di vino rosso e quello del vino bianco facendo in modo che l'incidenza finanziaria media che ne deriva per i produttori globalmente e per il bilancio della Comunità sia neutra;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

considerando che in Spagna il livello dei prezzi è differente da quello dei prezzi comuni; che, in applicazione dell'articolo 70 dell'atto di adesione, è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni, ogni anno, all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito;

considerando che i prezzi di orientamento devono essere fissati per ciascun tipo di vino da tavola rappresentativo della produzione comunitaria, quale definito dall'allegato III del regolamento (CEE) n. 822/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1990/1991, i prezzi di orientamento per i vini da tavola sono fissati come sotto indicato:

Tipo di vino	Prezzo di orientamento della Comunità a Dieci	Prezzo di orientamento della Spagna
R I	3,22 ECU/%/vol/hl	2,81 ECU/%/vol/hl
R II	3,22 ECU/%/vol/hl	2,81 ECU/%/vol/hl
R III	52,23 ECU/%/vol/hl	45,56 ECU/%/vol/hl
A I	3,22 ECU/%/vol/hl	2,81 ECU/%/vol/hl
A II	69,60 ECU/%/vol/hl	60,69 ECU/%/vol/hl
A III	79,49 ECU/%/vol/hl	69,32 ECU/%/vol/hl

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1990.

Per il Consiglio

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 33.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
 del . . .

che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989-1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole

(90/C 49/61)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visato il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio ⁽¹⁾, il 70% delle spese sostenute dagli Stati membri per la concessione dei premi di abbandono è rimborsato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia; che finora il rimborso è effettuato per metà dalla sezione garanzia e per metà dalla sezione orientamento; che per il periodo successivo occorre rivedere le modalità della ripartizione tra le sezioni orientamento e garanzia;

considerando che dal primo periodo d'applicazione delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 1442/88 risulta che il meccanismo di finanziamento in vigore non consente il pagamento rapido dei premi ai conduttori, poiché negli Stati membri le somme necessarie vengono messe a disposizione degli organismi pagatori con una certa difficoltà, per cui ne derivano considerevoli ritardi; che, di conseguenza, i premi di abbandono risultano molto meno allettanti per i produttori e viene rimesso in questione il riequilibrio del mercato perseguito con questa azione, tanto più che le informazioni recenti sul volume del consumo di vino non sono affatto incoraggianti; che è indispensabile fare tutto il possibile per conseguire i risultati attesi, in modo da evitare il proseguimento di massicci interventi per il riassorbimento delle eccedenze e considerare, a decorrere dal 1° gennaio

1990, il versamento dei premi di abbandono definitivo di superfici viticole come un intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 1442/88 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 17 bis

Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16 e 17 si applicano alle operazioni di estirpazione effettuate entro il 31 dicembre 1989.

Per ogni operazione di abbandono realizzata tra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 1992, il versamento dei premi di abbandono definitivo di cui all'articolo 1 è considerato come un intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio ^(*).

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta entro il 31 dicembre 1992 le disposizioni relative al finanziamento della misura dopo tale data.

^(*) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

⁽¹⁾ GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

che modifica il regolamento (CEE) n. 358/79 relativo ai vini spumanti prodotti nella
Comunità e definiti al punto 15 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87
(90/C 49/62)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

Articolo 1

vista la proposta della Commissione,

All'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 358/79, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

visto il parere del Parlamento europeo,

«3. La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1° aprile 1991 e alla luce dell'esperienza acquisita, una relazione in materia di tenori massimi di anidride solforosa, corredandola, se del caso, di proposte sulle quali il Consiglio delibera a maggioranza qualificata entro il 31 agosto 1991.»

visto il parere del Comitato economico e sociale,

Articolo 2

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 358/79 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2044/89 ⁽²⁾ fissa i tenori massimi di anidride solforosa dei vini spumanti; che a norma dello stesso articolo la Commissione deve presentare al Consiglio entro il 31 marzo 1990, una relazione relativa a tali tenori corredandola eventualmente di proposte adeguate; che appare opportuno garantire la coerenza delle misure proposte con altre misure che la Commissione è tenuta ad elaborare prossimamente; che questo rende opportuno il rinvio della scadenza succitata,

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 130.

⁽²⁾ GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 8.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

(90/C 49/63)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1251/89 ⁽²⁾, prevede all'articolo 3 la concessione di un premio agli acquirenti di tabacco in foglia raccolto nella Comunità e agli articoli 5 e 6 un regime di intervento per i tabacchi comunitari; che attualmente si può presentare domanda di premio e di intervento senza che vi siano indicazioni precise circa i termini di presentazione;

considerando che, ai fini di migliorare il controllo nel settore del tabacco e di rendere più efficace il funzionamento del regime dei quantitativi massimi garantiti istituito dal regolamento (CEE) n. 1114/88 ⁽³⁾, che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70, nonché ai fini di una corretta gestione, è opportuno limitare, tenendo conto delle pratiche colturali e commerciali nel settore del tabacco, il periodo in cui è possibile concedere il premio e il periodo nel quale è ammesso il conferimento all'intervento e, d'altro lato, è opportuno prevedere una scadenza entro la quale, poco dopo il raccolto, tutti i tabacchi che beneficiano del premio o del regime d'intervento siano sottoposti a un regime di controllo;

considerando che la limitazione del periodo in cui può essere concesso il beneficio del premio rende opportuno, ai fini della certezza del diritto e di un'applicazione uniforme di tutti gli Stati membri, precisare le condizioni di concessione del premio; che è in particolare necessario disporre, conformemente alla prassi già vigente in vari Stati membri, che il premio può essere concesso solo su presentazione della prova che il tabacco è stato effettivamente incorporato in prodotti manufatti o esportati nei paesi terzi;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 727/70 prevede la concessione di un premio, a determinate condizioni, a favore degli acquirenti di tabacco in foglia di

origine comunitaria; che una delle condizioni suddette è l'esistenza di un contratto concluso dall'acquirente con il produttore; che lo strumento più adeguato per promuovere gli obiettivi del miglioramento qualitativo dei tabacchi comunitari, l'equilibrio tra offerta e domanda e l'incoraggiamento di programmi di riconversione verso varietà ricercate sul mercato è costituito da un contratto di coltura europeo stipulato dall'acquirente con il venditore di tabacco in foglia di origine comunitaria; che è pertanto opportuno prevedere, quale condizione per la concessione del premio, la stipulazione del contratto di coltura europeo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 727/70 prevede un regime di quantitativi massimi garantiti (QMG), che comporta in particolare la fissazione, all'interno di un quantitativo di produzione globale di 385 000 t di tabacco in foglia per la Comunità, di un quantitativo massimo garantito per varietà o gruppo di varietà della produzione comunitaria, il cui superamento implica una riduzione proporzionale dei prezzi e dei premi; che la fissazione dei QMG per varietà o gruppo di varietà si riferisce al raccolto dell'anno successivo; che il QMG globale e il livello massimo delle riduzioni in caso di superamento dei QMG per varietà o gruppo di varietà sono stati fissati per i raccolti 1988, 1989 e 1990; che è opportuno pertanto fissare il QMG globale e il massimale delle riduzioni per i prossimi tre raccolti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 727/70 è modificato come segue:

1) All'articolo 3, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente testo:

«1. È concesso un premio alle persone fisiche o giuridiche che acquistano tabacco in foglia direttamente dai produttori comunitari.

Il premio è concesso solo agli acquirenti:

- i) che hanno concluso con i produttori un contratto di coltura europeo entro la data che sarà fissata a norma del disposto del paragrafo 3;
- ii) che sottopongono il prodotto così acquistato alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento;
- iii) che sottopongono il tabacco ad un regime di controllo entro il 14 maggio successivo all'anno del raccolto;

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 33.

- iv) che entro i quattro anni successivi all'anno del raccolto forniscono la prova che il tabacco è stato incorporato in prodotti manufatti o esportati nei paesi terzi.
2. In deroga al disposto del paragrafo 1, punti i) e ii) e fatta salva la presentazione delle dichiarazioni di coltura entro la data che sarà stabilita a norma del disposto del paragrafo 3, il premio è concesso ai produttori, singoli o associati, che sottopongono il proprio tabacco in foglia alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento.»
- 2) All'articolo 4, il testo del paragrafo 5 è modificato come segue:
- a) L'ultima frase del primo comma è sostituita dalla seguente:
«Il quantitativo massimo garantito complessivo per la Comunità è stabilito, per i raccolti dal 1988 al 1993, a 385 000 t di tabacco in foglia.»
- b) Il testo del quarto comma è sostituito dal seguente testo:
«Le riduzioni di cui al terzo comma non possono comunque superare il 5% per il raccolto 1988 e il 15% per i raccolti dal 1989 al 1993.»
- 3) All'articolo 5, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
«1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 6 bis, gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri hanno l'obbligo di acquistare, alle condizioni definite nel presente articolo, il tabacco in foglia raccolto nella

Comunità che viene loro offerto, in quanto non abbia formato oggetto degli acquisti di cui all'articolo 3.

1 bis. L'intervento per i tabacchi in foglia è ammesso solo se il tabacco è stato sottoposto ad un regime di controllo entro il 14 maggio successivo all'anno del raccolto.»

- 4) All'articolo 6, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:

«5. Fatti salvi il paragrafo 4 e l'articolo 6 bis, gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri hanno l'obbligo di acquistare il tabacco in colli che viene loro offerto delle varietà per le quali è fissato un prezzo d'intervento derivato.»

- 5) È inserito il seguente articolo 6 bis:

«Articolo 6 bis

L'acquisto di intervento per il tabacco in foglia e il tabacco in colli è ammesso soltanto se esso viene offerto all'intervento entro i due anni successivi all'anno del raccolto dei rispettivi tabacchi.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

I punti 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 1 sono applicabili a decorrere dal raccolto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

che prevede misure speciali per una varietà di tabacco greggio del raccolto 1989

(90/C 49/64)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. . . . ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la relazione della Commissione prevista all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 727/70 evidenzia un notevole aumento dei quantitativi della varietà 1. «Badischer Geudertheimer e i suoi ibridi» consegnati agli organismi di intervento per il raccolto 1988 e che lo stesso rischia di accadere per il raccolto 1989; che tali quantitativi sono ampiamente superiori ai quantitativi e alla percentuale di produzione fissati dal regolamento (CEE) n. 1469/70 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2269/88 ⁽⁴⁾;

considerando che risulta pertanto necessario adottare le misure specifiche previste dall'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 727/70, in particolare la diminuzione del prezzo di intervento per detta varietà; che, data la necessità di riequilibrare il mercato, è opportuno applicare tali misure al raccolto 1989,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il raccolto 1989 il prezzo di intervento del tabacco della varietà «1. Badischer Geudertheimer e i suoi ibridi» è ridotto al 75 % del prezzo d'obiettivo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina . . della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 199 del 26. 7. 1988, pag. 44.

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO

del . . .

che fissa, per il raccolto 1990, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli, le qualità di riferimento, le zone di produzione, nonché, per il raccolto 1991, i quantitativi massimi garantiti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1252/89

(90/C 49/65)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5 e dell'articolo 6, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. . . .⁽²⁾, il prezzo d'obiettivo, il prezzo d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, il prezzo d'intervento derivato del tabacco in colli, le qualità di riferimento, le zone di produzione e i quantitativi massimi garantiti sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato;

considerando che, in sede di fissazione dei prezzi per il settore del tabacco greggio, occorre tener conto degli obiettivi della politica agraria comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che le finalità perseguite dalla politica agraria comune sono di garantire un equo tenore di vita alla popolazione agricola, la sicurezza degli approvvigionamenti e prezzi ragionevoli dei prodotti forniti ai consumatori;

considerando che i prezzi d'obiettivo e i prezzi d'intervento del tabacco in foglia vanno fissati in base ai criteri previsti dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 727/70 allo scopo di promuovere l'orientamento della produzione, in particolare in direzione della riconversione delle colture verso le varietà più richieste, più competitive e meno nocive per la salute;

considerando che è opportuno fissare anche per il raccolto 1990 prezzi d'intervento derivati per le varietà che, prima

dell'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati o, per quanto riguarda le varietà coltivate in Grecia, in Spagna e in Portogallo, prima dell'adesione di tali paesi, beneficiavano di prezzi garantiti nella fase del tabacco in colli e per le varietà principalmente coltivate in Germania, per tener conto degli usi commerciali in vigore in tale paese;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 727/70 prevede la fissazione, ogni anno, per il raccolto dell'anno successivo, nell'ambito di un quantitativo complessivo per la Comunità, secondo i criteri di cui al medesimo articolo, di un quantitativo massimo garantito per ciascuna delle varietà o gruppi di varietà di tabacco prodotto nella Comunità il cui superamento implica una riduzione proporzionale dei prezzi d'obiettivo e d'intervento e dei premi; che occorre pertanto fissare i quantitativi massimi garantiti per il raccolto 1991;

considerando che nell'applicazione del regime di controllo quantitativo della produzione è opportuno tener conto delle differenze di qualità in funzione delle caratteristiche climatiche e pedologiche; che ciò si registra per le varietà Badischer, Burley e Paraguay; che occorre pertanto fissare i quantitativi massimi garantiti per zone specifiche di produzione per queste varietà;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1252/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989⁽³⁾, ha fissato, tra l'altro, i quantitativi massimi garantiti per tutte le varietà o gruppi di varietà di tabacco del raccolto 1990; che tuttavia, alla luce delle notevoli e imprevedibili variazioni registrate nella domanda e nell'offerta di talune varietà, è opportuno, nell'interesse dei produttori, modificare i quantitativi massimi garantiti relativi a certe varietà;

considerando che i premi concessi agli acquirenti di tabacco comunitario deve consentire loro di pagare ai produttori di tabacco in foglia un prezzo che raggiunga il livello del prezzo d'obiettivo, tenendo conto dell'andamento dei prezzi sul mercato mondiale e del livello dei prezzi determinato dal gioco della domanda e dell'offerta sul mercato comunitario;

considerando che i prezzi di cui sopra e l'importo del premio devono essere fissati per ciascuna varietà coltivata nelle zone di produzione riconosciute e per una qualità di riferimento definita in modo da consentire una valutazione il più possibile obiettiva della qualità del tabacco;

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

(2) Vedi pagina . . della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 17.

considerando che, per il raccolto 1990, è opportuno indicare le zone di produzione riconosciute per ciascuna varietà di tabacco e utilizzare le definizioni delle qualità di riferimento stabilite dal regolamento (CEE) n. 1252/89 del Consiglio;

considerando che il regolamento (CEE) n. . . . (1) ha previsto l'applicazione nel settore del tabacco, a decorrere dal . . . , di un nuovo tasso rappresentativo per le monete di alcuni Stati membri; che questa misura comporterebbe, a decorrere dalla stessa data, una riduzione in moneta nazionale dei premi fissati in ecu per una parte cospicua del raccolto negli Stati membri in cui il tasso rappresentativo è stato rivalutato; che è tuttavia più rispondente alle caratteristiche del settore riservare lo stesso trattamento a tutto il raccolto di un dato anno; che quest'obiettivo può essere conseguito rendendo applicabile ai premi versati per il raccolto 1989 il vecchio tasso di cambio negli Stati membri interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il raccolto 1990, le qualità di riferimento e le zone di produzione riconosciute ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 727/70 di ciascuna varietà di tabacco in foglia prodotta nella Comunità, sono quelle indicate rispettivamente negli allegati I e III del presente regolamento.

Articolo 2

Per il raccolto 1990, le qualità di riferimento e le zone di produzione riconosciute ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 727/70, di ciascuna varietà di tabacco in colli prodotta nella Comunità per la quale è fissato un prezzo di intervento derivato, sono quelle indicate negli allegati II e III del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Articolo 3

1. Per il raccolto 1990, i prezzi di obiettivo e di intervento e gli importi del premio concesso agli acquirenti di tabacco in foglia di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 727/70 nonché i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli di cui all'articolo 6 di detto regolamento, sono indicati nell'allegato IV del presente regolamento.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 727/70, i prezzi e i premi si applicano a condizione che ciascuna delle suddette varietà sia stata coltivata nelle zone di produzione corrispondenti indicate nell'allegato III del presente regolamento.

3. Per il raccolto 1990, i quantitativi massimi garantiti di tabacco in foglia di cui all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 727/70 figurano nella seconda colonna dell'allegato V del presente regolamento.

Articolo 4

L'allegato V del regolamento (CEE) n. 1252/80 è modificato come risulta dalla prima colonna dell'allegato V del presente regolamento.

Articolo 5

Il tasso di conversione da applicare nella Repubblica federale di Germania ai premi in vigore per il raccolto del 1989 corrisponde al tasso rappresentativo in vigore per il marco tedesco anteriormente al . . .

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

. . .

(1) GU n. L . . . del . . . , pag. . .

ALLEGATO I

Tabacco in foglia: varietà e rispettive qualità di riferimento per il raccolto 1990

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
1	Badischer Geudertheimer	<p>Hauptgut (Leaves) di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie mature, sane, intatte, di colore dal bruno scuro al giallastro-verdognolo a tonalità scura, di lunghezza uniforme</p> <p>Allestimento: tabacco cernito, in fascicoli, in balle provvisorie o in altro imballaggio, legato o meno con materiale diverso</p> <p>Umidità: 26 %</p>
2	Badischer Burley E e ibridi derivati	<p>Hauptgut (Leaves) di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallo al giallo-rosso; bruno rossastro al bruno chiaro, di lunghezza uniforme</p> <p>Allestimento: tabacco cernito, in fascicoli, in balle provvisorie o in altro imballaggio, legato o meno con materiale diverso</p> <p>Umidità: 25 %</p>
3	Virginia D	<p>Foglie di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallo al giallo-rosso; sono ammesse differenze di colorazione, come il brunastro o il giallo verdognolo, con una tolleranza di un terzo della superficie della foglia</p> <p>Allestimento: tabacco cernito, in fascicoli, in balle provvisorie o in altro imballaggio, legato o meno con materiale diverso</p> <p>Umidità: 19 %</p>
4	<p>a) Paraguay e ibridi derivati</p> <p>b) Dragon Vert e ibridi derivati, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois Appelterre</p>	<p>Foglie mediane (Leaves) di classe 2</p> <p>Classe 2: foglie sane con leggeri difetti di colorazione, di natura di tessuto, di maturità, ma di combustibilità soddisfacente</p> <p>Allestimento: foglie cernite, a manocchi o a foglie sciolte orientate</p> <p>Umidità: 27 %</p>
5	Nijkerk	<p>Foglie apicali (Tips) di classe 2</p> <p>Classe 2: — sia foglie di seconda lunghezza (inferiore o uguale a 45 cm), con tessuto molto gommoso, sostanzioso, integro, resistente ed elastico, con nervature poco accentuate, di buona maturazione, di colorazione da marrone a marrone scuro, di tonalità vivace</p> <p>— sia foglie di prima lunghezza (di oltre 45 cm), con tessuto ancora gommoso, sostanzioso, ancora integro, resistente, con nervature più o meno accentuate, di varia colorazione (ad esclusione del verde bottiglia)</p> <p>Allestimento: tabacco cernito, a manocchi o a foglie sciolte orientate</p> <p>Umidità: 27 %</p>

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
6	a) Misionero e ibridi derivati b) Rio Grande e ibridi derivati	Foglie di seconda qualità Seconda qualità: foglie di oltre 45 cm di lunghezza, di tessuto non grossolano, di colorazione chiara leggermente giallastra, di tonalità vivace o abbastanza vivace, sufficientemente resistente e abbastanza integro, di discreta combustibilità Allestimento: tabacco cernito, a manocchi o a foglie sciolte orientate Umidità: 27%
7	Bright	Foglie di grado A Grado A: foglie di sufficiente maturazione, senza difetti di cura, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore giallo nelle varie gradazioni Allestimento: in balle provvisorie di 30/40 kg Umidità: 16%
8	Burley I	Foglie di grado A Grado A: foglie di sufficiente maturazione, senza difetti di cura, di tessuto a grana aperta, anche sostanziose, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace Allestimento: in balle provvisorie di 30/40 kg o in fascicoli di 25/30 foglie Umidità: 19%
9	Maryland	Foglie di grado A Grado A: foglie di maturità sufficiente, anche con leggero difetto di cura, con vaghe sfumature verdastre, tessuto di media consistenza, costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colorazione marrone rossastra piuttosto vivace Allestimento: in balle provvisorie di 30/40 kg o in fascicoli di 25/30 foglie Umidità: 19%
10	a) Kentucky e ibridi derivati b) Moro di Cori c) Salento	Foglie di grado B Grado B: foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, senza difetti di cura e di conservazione, di colore marrone, con qualche difetto di integrità, di buona combustibilità Allestimento: in fascicoli di 25/30 foglie Umidità: 23%

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
11	a) Forchheimer Havana II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano e) Ibridi di Badischer Geudertheimer	Foglie di grado B Grado B: foglie con tessuto consistente o leggero, sane, senza difetto di essiccazione, di colore bruno verdognolo, con difetti di integrità; foglie mature, sane, intatte, di colore dal marrone scuro al giallastro-verdognolo; il lunghezza uniforme (ibridi di Badischer Geudertheimer) Allestimento: tabacco cernito, in fascicoli o in balle provvisorie legate con materiale diverso Umidità: 26 %
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio e varietà simili	Foglie di grado B Grado B: foglie sufficientemente mature, con tessuto sostanzioso od anche grossolano o magro con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità Allestimento: in fascicoli di 25/30 foglie Umidità: 24 %
13	Xanti-Yaka	Foglie di grado B Grado B: foglie sufficientemente sane e mature, sessili, di forma ovale ellittica, a costole non eccessivamente accentuate e nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone, con difetti accentuati di integrità, ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità La lunghezza delle foglie mediane non supera i 20 cm Allestimento: in balle provvisorie di 15/20 kg o in casse di «ghirlande» di foglie di 30/40 kg Umidità: 17 %
14	a) Perustitza b) Samsun	Foglie di grado B Grado B: foglie sufficientemente sane e mature, sessili (Perustitza) o picciolate (Samsun), di forma ellittica lanceolata a punta sfilata (Perustitza) o ellittica arrotondata (Samsun), costole non eccessivamente accentuate e nervature secondarie ad angolo quasi acuto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone (Perustitza) o tendente al rossiccio (Samsun), con difetti accentuati di integrità ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità La lunghezza delle foglie mediane non supera i 25 cm Allestimento: in balle provvisorie di 15/20 kg o in casse di «ghirlande» di foglie di 30/40 kg Umidità: 17 %

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento						
15	Erzegovina e varietà simili	<p>Foglie di grado B</p> <p>Grado B: foglie sufficientemente sane e mature, sessili, di forma ovale o ellittica, costole mediamente accentuate, nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone, con difetti accentuati di integrità, ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità</p> <p>La lunghezza delle foglie mediane non supera i 35 cm</p> <p>Allestimento: in balle provvisorie di 15/20 kg o in casse di «ghirlande» di foglie di 30/40 kg</p> <p>Umidità: 17%</p>						
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	<p>Foglie di grado B</p> <p>Grado B: foglie mediane inferiori suddivise per lunghezza secondo le proporzioni seguenti:</p> <table data-bbox="847 950 1444 1059"> <tr> <td>1^a lunghezza (uguale o superiore a 38 cm)</td> <td>60 %</td> </tr> <tr> <td>2^a lunghezza (da 32 a meno di 38 cm)</td> <td>35 %</td> </tr> <tr> <td>3^a lunghezza (da 25 a meno di 32 cm)</td> <td>5 %</td> </tr> </table> <p>foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, integre, di tessuto fino, elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di gusto ed aroma tipici, idonee per fascia di sigari; comprende una percentuale di circa 25 % di foglie non integre</p> <p>Allestimento: in fascicoli</p> <p>Umidità: 22%</p>	1 ^a lunghezza (uguale o superiore a 38 cm)	60 %	2 ^a lunghezza (da 32 a meno di 38 cm)	35 %	3 ^a lunghezza (da 25 a meno di 32 cm)	5 %
1 ^a lunghezza (uguale o superiore a 38 cm)	60 %							
2 ^a lunghezza (da 32 a meno di 38 cm)	35 %							
3 ^a lunghezza (da 25 a meno di 32 cm)	5 %							
17	Basma	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 15 cm, di colore dal giallo oro all'arancio e al rosso giallastro, elastiche e brillanti, di sostanza media, a grana aperta, di tessuto gentile, di aroma tipico e pronunciato e di buona combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 45 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature, con qualche lieve difetto d'integrità e/o di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro al giallo verde, al rossastro o al marrone chiaro, a grana relativamente aperta e di tessuto gentile, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di aroma tipico e pronunciato e di ottima combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle campagnole di 15/25 kg costituite di manocchi di foglie spianate in due ranghi. (Si noti che nei distretti di Astakos e Chrysopolis la presentazione si effettua secondo il metodo «armathodema»)</p> <p>Umidità: 17%</p>						

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
18	Katerini e varietà simili	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro all'arancio e al rossastro, a grana aperta, elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto gentile e di buona combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 45 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature, con qualche lieve difetto di integrità e/o di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 25 cm, di colore giallo, arancio, giallo-verde, rossastro o marrone chiaro, a grana aperta, di sostanza media, mediamente elastiche e brillanti e di ottima combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: le filze sono generalmente raccolte secondo il metodo «Baski» prima dell'imballaggio</p> <p>Presentazione in balle di 25/35 kg secondo il metodo tradizionale «Kaloup»</p> <p>Umidità: 16 %</p>
19	<p>a) Kaba Koulak classico</p> <p>b) Ellassona</p>	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 25 cm per il Macedonia Kaba Koulak e a 20 cm per l'Ellassona, il Karatzova e il Kontoula, di colore dal giallo medio al giallo carico, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature, con qualche lieve difetto di integrità e/o di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 30 cm per il Macedonia Kaba Koulak e a 25 cm per l'Ellassona, il Karatzova e il Kontoula, di colore dal giallo al giallo-verde o al rossastro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 53 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle campagnole di 15/30 kg, condizionate in due ranghi secondo il metodo tradizionale «armathodema»</p> <p>Umidità: 17 %</p>
20	<p>a) Kaba Koulak non classico</p> <p>b) Myrodata Smyrne, Trapezous e Phi I</p>	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 30 cm per il Macedonia Kaba Koulak e il Trapezous, a 20 cm per il Phi I e a 15 cm per il Myrodata Smyrne, di colore dal giallo chiaro al rossastro, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 35 cm per il Macedonia Kaba Koulak e il Trapezous, a 25 cm per il Phi I e a 20 cm per il Myrodata</p>

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
20 (segue)	a) Kaba Koulak non classico b) Myrodata Smyrne, Trapezous e Phi I	<p>Smyrne, di colore giallo-verde o marrone chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 53 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle campagnole di 25/35 kg, condizionate secondo il metodo tradizionale «armathodema» ovvero di 35/50 kg secondo il metodo «Kaloup»</p> <p>Umidità: 17%</p>
21	Myrodata Agrinion	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 25 cm, di colore dal giallo all'arancio carico, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 30 cm, di colore giallo, giallo-verde o rosso chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 53 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle campagnole di 15/30 kg, condizionate in due ranghi secondo il metodo tradizionale «armathodema»</p> <p>Umidità: 15%</p>
22	Zichnomyrodata	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro all'arancio chiaro, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 25 cm, di colore giallo, giallo verde o rosso chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 53 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle campagnole di 15/30 kg, condizionate in due ranghi secondo il metodo tradizionale «armathodema»</p> <p>Umidità: 17%</p>
23	Tsebelia	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima, lunghe fino a 20 cm, di colore rosso-giallo, arancio o rossastro, a grana aperta, elastiche e brillanti, di media sostanza, di tessuto gentile e di ottima combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 45 % della qualità I/III</p>

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
23 (segue)	Tsebelia	<p>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 40 cm, di colore giallo chiaro, giallo-verde, rossastro o marrone chiaro, di grana relativamente aperta, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto sufficientemente gentile, di ottima combustibilità. Questa categoria comprende anche foglie leggermente danneggiate e/o con lievi difetti d'integrità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in ballette campagnole di 30/40 kg, condizionate in due ranghi secondo il metodo «armathodema»</p> <p>Umidità: 14 %</p>
24	Mavra	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 30 cm, di colore dal rosso giallo all'arancio o al rossastro, a grana aperta, di tessuto gentile, elastiche e brillanti, di sostanza media e di buona combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 45 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 40 cm, di colore giallo-verde (limone), rossastro o marrone chiaro, a grana relativamente aperta e di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media e di buona combustibilità. Questa categoria comprende anche foglie leggermente danneggiate e/o con lievi difetti d'integrità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in ballette campagnole di 30/50 kg, condizionate in due ranghi secondo il metodo «armathodema»</p> <p>Umidità: 14 %</p>
25	Burley EL	<p>Foglie della qualità A</p> <p>Qualità A: foglie mature, completamente sviluppate, integre, sane, ben curate, provenienti dalle corone fogliari mediane, di colore uniforme dal marroncino al marroncino rossastro, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità</p> <p>Allestimento: in ballette campagnole da 50 a 70 kg, condizionate in due ranghi senza spago (foglia sciolta) secondo il metodo «armathodema»</p> <p>Umidità: 22 %</p>
26	Virginia EL	<p>Foglie della qualità A</p> <p>Qualità A: foglie mature, completamente sviluppate, sane, integre, ben curate, colore uniforme dal giallo limone all'arancio medio, sostanziose, di tessuto gentile e di buona combustibilità, provenienti essenzialmente dalle corone mediane</p> <p>Allestimento: in ballette campagnole di 30/40 kg, condizionate in due ranghi senza spago (foglia sciolta) secondo il metodo «armathodema»</p> <p>Umidità: 19 %</p>

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
27	Santa Fé	<p>Foglie di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie mature, sane, senza difetti di cura, costola completamente ridotta, di colore marrone, con qualche difetto di integrità</p> <p>Presentazione: tabacco cernito in balle provvisorie omogenee</p> <p>Umidità: 18 %</p>
28	Burley fermentato	<p>Foglie di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie mature, sane, senza difetti di cura, costola completamente ridotta, di buona combustibilità, di colore da nocciola a cannella, con qualche difetto di integrità</p> <p>Presentazione: tabacco cernito in balle provvisorie omogenee</p> <p>Umidità: 18 %</p>
29	Havana E	<p>Foglie di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie mature, sane, con tessuto fine, con la costola e le nervature poco accentuate, senza difetti di essiccazione, costola completamente ridotta, di colore marrone, marrone chiaro o verdastro, con qualche difetto di integrità</p> <p>Presentazione: tabacco cernito in balle provvisorie uniformi</p> <p>Umidità: 18 %</p>
30	Round Scafati	<p>Foglie di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie sufficientemente ampie, di buona maturità, di colore uniforme, sane, senza difetti d'integrità, di tessuto sottile, elastiche e resistenti, con costola e nervature poco accentuate, ben conservate, di buona combustibilità, di gusto ed aroma tipici, utilizzabili per le fasce dei sigari. È tollerata una percentuale del 25 % circa di foglie non integre</p> <p>Presentazione: in balle provvisorie e omogenee contenenti fascicoli legati con materiale diverso</p> <p>Umidità: 18 %</p>
31	Virginia E	<p>Foglie di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie sufficientemente mature, senza difetti di essiccazione, a tessuto aperto, con la costola e le nervature poco accentuate, sane, di color cammello, nelle varie gradazioni</p> <p>Presentazione: in balle provvisorie omogenee di 35/45 kg di tabacco non legato in fascicoli e separato per corona fogliare</p> <p>Umidità: 16 %</p>
32	Burley E	<p>Foglie di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie sufficientemente mature, senza difetti di essiccazione, tessuto a grana aperta, con la costola e le nervature poco accentuate, sane, di color cannella, nelle varie gradazioni</p> <p>Presentazione: in balle provvisorie omogenee di 35/45 kg di tabacco non legato in fascicoli e separato per corona fogliare</p> <p>Umidità: 18 %</p>

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
33	Virginia P	<p>Foglie di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie mature, tessuto a grana aperta ed elastico, oleose, di colore da giallo limone ad arancio, brillanti, di lunghezza superiore a 40 cm, escluse la prima e l'ultima delle corone fogliari</p> <p>Presentazione: in balle provvisorie di 45 kg con le foglie ordinate</p> <p>Umidità: 17 %</p>
34	Burley P	<p>Foglie di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie mature, tessuto a grana aperta ed elastico, colore brillante, lunghezza superiore a 40 cm, esclusa la prima e l'ultima corona fogliare</p> <p>Presentazione: in balle provvisorie di 35 kg con le foglie ordinate</p> <p>Umidità: 22 %</p>

ALLEGATO II

Tabacco in colli: varietà e rispettive qualità di riferimento per il raccolto 1990

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
1	Badischer Geudertheimer	<p>Hauptgut (Leaves) di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie mature, sane, intatte, di colore dal tenue giallastro-verdognolo al bruno scuro, di lunghezza uniforme e fermentazione normale</p> <p>Allestimento: in balle, casse o cartoni di 75/220 kg circa o in botti di 225/450 kg circa</p> <p>Umidità: 16 %</p>
2	Badischer Burley E e ibridi derivati	<p>Hauptgut (Leaves) di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie mature, sane, intatte, non friabili al taglio, di colore dal bruno chiaro, bruno rossastro al bruno scuro, di lunghezza uniforme e fermentazione normale</p> <p>Allestimento: in balle o casse di 75/220 kg circa o in botti di 225/450 kg circa</p> <p>Umidità: 15 %</p>
3	Virginia D	<p>Foglie di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallo, giallo-rosso al giallo brunastro e fermentazione normale</p> <p>Allestimento: in balle o casse di 75/220 kg circa o in botti di 225/450 kg circa</p> <p>Umidità: 13 %</p>
7	Bright	<p>Foglie di grado A</p> <p>Grado A: foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore giallo nelle varie gradazioni</p> <p>Allestimento: botti di 280/450 kg circa o in cartoni di 150/210 kg circa</p> <p>Umidità: 13 %</p>
8	Burley I	<p>Foglie di grado A</p> <p>Grado A: foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, anche sostanziose, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace</p> <p>Allestimento: botti di 280/450 kg circa o in cartoni di 150/210 kg circa</p> <p>Umidità: 13 %</p>

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
9	Maryland	<p>Foglie di grado A</p> <p>Grado A: foglie di sufficiente maturazione, con qualche lieve difetto di cura ed anche con sfumature verdastre, di tessuto di media consistenza con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore marrone rossiccio più o meno vivace</p> <p>Allestimento: botti di 280/450 kg circa o in cartoni di 150/210 kg circa</p> <p>Umidità: 13 %</p>
10	a) Kentucky e ibridi derivati b) Moro di Cori c) Salento	<p>Foglie di grado B</p> <p>Grado B: foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, senza difetti di cura e di conservazione, di colore marrone, con qualche difetto di integrità, di buona combustibilità</p> <p>Allestimento: botti di 280/450 kg circa o balle di 170/200 kg circa o cartoni di 150/200 kg</p> <p>Umidità: 16 %</p>
11	a) Forcheimer Havana II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano e) Ibridi di Badischer Geudertheimer	<p>Foglie di grado B</p> <p>Grado B: foglie con tessuto consistente o leggero, sane, senza difetto di essiccazione, di colore bruno-verdognolo, con difetti di integrità; foglie mature, sane, intatte, di colore dal tenue giallastro-verdognolo al marrone scuro, di lunghezza uniforme, di fermentazione normale (ibridi di Badischer Geudertheimer)</p> <p>Allestimento: in balle, casse o cartoni di 75/200 kg circa o in botti di 225/450 kg circa</p> <p>Umidità: 16 %</p>
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio e varietà simili	<p>Foglie di grado B</p> <p>Grado B: foglie sufficientemente mature, di tessuto sostanzioso od anche grossolano e magro con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità</p> <p>Allestimento: balle di 120 kg circa o botti di 330 kg circa</p> <p>Umidità: 16 %</p>
13	Xanti-Yakà	<p>Foglie di grado B</p> <p>Grado B: foglie sufficientemente sane e mature, sessili, di forma ovale-ellittica, costole non eccessivamente accentuate e nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone, con difetti accentuati di integrità, ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità</p> <p>La lunghezza delle foglie mediane non supera i 20 cm</p> <p>Allestimento: balle di 18/50 kg circa</p> <p>Umidità: 13 %</p>

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento						
14	a) Perustitza b) Samsun	<p>Foglie di grado B</p> <p>Grado B: foglie sufficientemente sane e mature, sessili (Perustitza) o picciolate (Samsun), di forma ellittica lanceolata a punta sfilata (Perustitza) o ellittica arrotondata (Samsun), con costole poco accentuate e nervature secondarie ad angolo quasi acuto, che possono presentare alcuni difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone (Perustitza) o tendente al rossiccio (Samsun), con accentuati difetti di integrità, ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità</p> <p>La lunghezza delle foglie medie non supera i 25 cm</p> <p>Allestimento: balle di 18/50 kg circa</p> <p>Umidità: 13 %</p>						
15	Erzegovina e varietà simili	<p>Foglie di grado B</p> <p>Grado B: foglie sufficientemente sane e mature, sessili, di forma ovale o ellittica, costole mediamente accentuate, nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone, con accentuati difetti di integrità, ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità</p> <p>La lunghezza delle foglie medie non supera i 35 cm</p> <p>Allestimento: balle di 18/50 kg circa</p> <p>Umidità: 13 %</p>						
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	<p>Foglie di grado B</p> <p>Grado B: foglie medie inferiori suddivise per lunghezza secondo le proporzioni seguenti:</p> <table data-bbox="839 1415 1429 1520"> <tr> <td>1ª lunghezza (uguale o superiore a 38 cm)</td> <td>60 %</td> </tr> <tr> <td>2ª lunghezza (da 32 a meno di 38 cm)</td> <td>35 %</td> </tr> <tr> <td>3ª lunghezza (da 25 a meno di 32 cm)</td> <td>5 %</td> </tr> </table> <p>foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, senza difetti di integrità, di tessuto fine, elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di gusto ed aroma tipici, idonee per fascia di sigari; comprende una percentuale di circa 25 % di foglie non integre</p> <p>Allestimento: in balle di 70/90 kg circa o in cartoni di 180/210 kg circa</p> <p>Umidità: 16 %</p>	1ª lunghezza (uguale o superiore a 38 cm)	60 %	2ª lunghezza (da 32 a meno di 38 cm)	35 %	3ª lunghezza (da 25 a meno di 32 cm)	5 %
1ª lunghezza (uguale o superiore a 38 cm)	60 %							
2ª lunghezza (da 32 a meno di 38 cm)	35 %							
3ª lunghezza (da 25 a meno di 32 cm)	5 %							
17	Basmas	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 15 cm, di colore dal giallo oro all'arancio e al rosso giallastro, elastiche e brillanti, di sostanza media, a grana aperta, di tessuto gentile, di aroma tipico e pronunciato e di buona combustibilità</p>						

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
17 (segue)	Basmas	<p>Le foglie sopra descritte (I/II) costituiscono il 45 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura e qualche traccia di malattia, lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro al rossastro o al marrone chiaro, a grana relativamente aperta e di tessuto gentile, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di aroma tipico e pronunciato e di ottima combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte (III) costituiscono il 55 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle di circa 30 kg dette «Tongas»</p> <p>Umidità: 13 %</p>
18	Katerini e varietà simili	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro all'arancio e al rossastro, a grana aperta, elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto gentile e di buona combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte (I/II) costituiscono il 45 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature, con qualche lieve difetto di integrità e di cura e con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 25 cm, di colore giallo, arancio, giallo-verde, rossastro o marrone chiaro, a grana aperta, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto gentile e di ottima combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte (III) costituiscono il 55 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle di 30 kg circa dette «Tongas»</p> <p>Umidità: 13 %</p>
19	a) Kaba Koula classico b) Ellassona	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 25 cm per il Macedonia Kaba Koulak e a 20 cm per l'Ellassona, il Karatzova e il Kontoula, di colore dal giallo medio al giallo carico, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature, con qualche lieve difetto di integrità e/o di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 30 cm per il Macedonia Kaba Koulak e a 25 cm per l'Ellassona, il Karatzova e il Kontoula, di colore dal giallo al rossastro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte (III) costituiscono il 53 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle di 30 kg circa dette «Tongas»</p> <p>Umidità: 13 %</p>

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
20	a) Kaba Koulak non classico b) Myrodata Smyrne, Trapezous e Phi I	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 30 cm per il Macedonia Kaba Koulak e il Trapezous, a 20 cm per il Phi I e a 15 cm per il Myrodata Smyrne, di colore dal giallo chiaro al rossastro, elastiche e brillanti, a grana relativamente aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte (I/II) costituiscono il 47 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 35 cm per il Macedonia Kaba Koulak e il Trapezous, a 25 cm per il Phi I e a 20 cm per il Myrodata Smyrne, di colore dal giallo al marrone chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte (III) costituiscono il 53 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle di 30 kg circa dette «Tongas»</p> <p>Umidità: 13 %</p>
21	Myrodata Agrinion	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 25 cm, di colore dal giallo all'arancio carico, elastiche e brillanti, a grana aperta di tessuto gentile e di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte (I/II) costituiscono il 47 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 30 cm, di colore dal giallo al rosso chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte (III) costituiscono il 53 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle di 30 kg circa dette «Tongas»</p> <p>Umidità: 14 %</p>
22	Zichnomyrodata	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro all'arancio chiaro, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 25 cm, di colore dal giallo al rosso chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte (III) costituiscono il 53 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle di 30 kg circa dette «Tongas»</p> <p>Umidità: 13 %</p>

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
23	Tsebelia	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 30 cm, di colore rosso giallo, arancio o rossastro, a grana aperta, elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto gentile e di ottima combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte (I/II) costituiscono il 45 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 40 cm, di colore dal giallo chiaro al rossastro o al marrone chiaro, di grana relativamente aperta, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto sufficientemente gentile, di ottima combustibilità. Questa categoria comprende anche foglie con lievi difetti dovuti a malattie e/o con lievi difetti d'integrità</p> <p>Le foglie sopra descritte (III) costituiscono il 55 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle di 30 kg circa dette «Tongas»</p> <p>Umidità: 13 %</p>
24	Mavra	<p>Foglie della qualità I/III</p> <p>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 30 cm, di colore dal rosso-giallo all'arancio o al rossastro, a grana aperta, di tessuto gentile, elastiche e brillanti, di sostanza media e di buona combustibilità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 45 % della qualità I/III</p> <p>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 40 cm, di colore dal giallastro al rossastro o al marrone chiaro, a grana relativamente aperta e di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media e di buona combustibilità. Questa categoria comprende anche foglie con lievi difetti dovuti a malattie e/o con lievi difetti d'integrità</p> <p>Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III</p> <p>Allestimento: in balle di 30 kg circa dette «Tongas»</p> <p>Umidità: 13 %</p>
25	Burley EL	<p>Foglie della qualità A</p> <p>Qualità A: foglie mature, completamente sviluppate, integre, sane, ben curate, provenienti dalle corone fogliari mediane, di colore uniforme dal marroncino al marroncino rossastro, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità</p> <p>Allestimento: in balle di 100 kg o in casse di 200 kg o in botti di 240/280 kg circa</p> <p>Umidità: 13 %</p>
26	Virginia EL	<p>Foglie della qualità A</p> <p>Qualità A: foglie mature, completamente sviluppate, sane, integre, ben curate, provenienti dalle corone fogliari mediane, di colore uniforme dal giallo limone all'arancio medio, di tessuto gentile e di buona combustibilità</p> <p>Allestimento: in balle di 100 kg circa</p> <p>Umidità: 13 %</p>

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
27	Santa Fé	<p>Foglie di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie mature, sane, ben fermentate, di colore marrone o marrone scuro, con qualche difetto di integrità</p> <p>Presentazione: in balle di 80/100 kg o in cartoni di 150/210 kg</p> <p>Umidità: 14 %</p>
28	Burley fermentato	<p>Foglie di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie mature, sane, ben fermentate, di colore marrone, con qualche difetto di integrità</p> <p>Presentazione: in balle di 80/100 kg o in cartoni di 150/210 kg</p> <p>Umidità: 14 %</p>
29	Havana E	<p>Foglie di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie mature, sane, tessuto fine, con la costola e le nervature poco accentuate, ben fermentate, di colore marrone, marrone chiaro, o con tonalità verdastre, con qualche difetto di integrità</p> <p>Presentazione: in balle di 80/100 kg o in cartoni di 150/210 kg</p> <p>Umidità: 14 %</p>
30	Round Scafati	<p>Foglie di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie sufficientemente ampie, di buona maturità, di colore uniforme, sane, senza gravi difetti di integrità, di tessuto fine, elastiche e resistenti, con la costola e le nervature fini, ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e di aroma tipici, ben fermentate, utilizzabili per le fasce dei sigari. È ammessa una percentuale del 25 % circa di foglie non integre</p> <p>Presentazione: in balle di 70/100 kg o in cartoni di 180/210 kg</p> <p>Umidità: 14 %</p>
31	Virginia E	<p>Foglie di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie abbastanza mature, di tessuto a grana aperta, con la costola e le nervature poco accentuate, sane, di colore giallo, con diverse gradazioni da limone ad arancio</p> <p>Presentazione: in cartoni di 170/210 kg</p> <p>Umidità: 14 %</p>
32	Burley E	<p>Foglie di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie abbastanza mature, tessuto a grana aperta, con la costola e le nervature poco accentuate, sane, nelle varie gradazioni, di colore cannella</p> <p>Presentazione: in cartoni di 150/210 kg</p> <p>Umidità: 14 %</p>

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
33	Virginia P	<p>Foglie di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie mature, ben curate, tessuto a grana aperta, elastiche, oleose, di color da giallo limone ad arancio, brillanti, di lunghezza superiore a 40 cm, escluse la prima e l'ultima delle corone fogliari</p> <p>Presentazione: in cartoni di tabacco non legato in manocchi di 200 kg</p> <p>Umidità: 12,5 %</p>
34	Burley P	<p>Foglie di classe 1</p> <p>Classe 1: foglie mature, ben curate, tessuto a grana aperta, elastico, colore brillante, lunghezza superiore a 40 cm, esclusa la prima e l'ultima delle corone fogliari</p> <p>Presentazione: in cartoni di tabacco non legato in manocchi di 180 kg</p> <p>Umidità: 13 %</p>

ALLEGATO III

Zone di produzione riconosciute per ciascuna delle varietà di tabacco prodotte nella Comunità

Varietà	Stato membro	Zone di produzione							
1. Badischer Geudertheimer	Germania (RF) Francia	Pianura del Reno e valli adiacenti, Franconia centrale Nord/Pas-de-Calais, Piccardia, Champagne-Ardenne, Alsazia-Lorena, Valle della Loira, Poitou-Bretagna e Centro							
2. Badischer Burley E e suoi ibridi	Germania (RF) Francia Italia	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">A(*):</td> <td rowspan="2">{</td> <td>Pianura del Reno e valli adiacenti, Franconia centrale</td> </tr> <tr> <td>Aquitania, Midi-Pirenei, Alvernia-Limosino, Alsazia-Lorena, Rodano-Alpi, Franca Contea, Valle della Loira, Centro, Poitou-Bretagna, Borgogna, Charante e Linguadoca-Rossiglione</td> </tr> <tr> <td>B(*):</td> <td></td> <td>Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna</td> </tr> </table>	A(*):	{	Pianura del Reno e valli adiacenti, Franconia centrale	Aquitania, Midi-Pirenei, Alvernia-Limosino, Alsazia-Lorena, Rodano-Alpi, Franca Contea, Valle della Loira, Centro, Poitou-Bretagna, Borgogna, Charante e Linguadoca-Rossiglione	B(*):		Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna
A(*):	{	Pianura del Reno e valli adiacenti, Franconia centrale							
		Aquitania, Midi-Pirenei, Alvernia-Limosino, Alsazia-Lorena, Rodano-Alpi, Franca Contea, Valle della Loira, Centro, Poitou-Bretagna, Borgogna, Charante e Linguadoca-Rossiglione							
B(*):		Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna							
3. Virginia D	Germania (RF) Francia	Schleswig-Holstein, Bassa Sassonia, Franconia, pianura del Reno e valli adiacenti Aquitania, Midi-Pirenei, Alvernia-Limosino, Champagne-Ardenne, Alsazia-Lorena, Rodano-Alpi, Franca-Contea, Provenza, Valle della Loira, Centro, Poitou-Bretagna, Charente, Linguadoca-Rossiglione, Normandia, Borgogna, Nord/Pas-de-Calais, Piccardia e Isola di Francia							
4. a) Paraguay e i suoi ibridi	Francia Italia Belgio	A(*): Aquitania, Midi-Pirenei, Linguadoca-Rossiglione, Alvernia-Limosino, Poitou-Bretagna, Valle della Loira, Centro, Rodano-Alpi, Provenza, Franca-Contea, Alsazia-Lorena, Champagne-Ardenne, Piccardia, Nord/Pas-de-Calais, Normandia e Borgogna B(*): Molise e Campania C(*): Fiandre							
b) Dragon vert e suoi ibridi, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois Appelterre	Francia Belgio	A(*): Nord/Pas-de-Calais, Piccardia, Champagne-Ardenne, Valle della Loira e Alsazia-Lorena B(*): Fiandre, Hainaut, Namur, Lussemburgo							
5. Nijkerk	Francia	Dipartimenti Lot e Aveyron							
6. Misionero	Francia	Isola della Riunione							
7. Bright	Italia	Friuli, Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria							
8. Burley I	Italia	Veneto, Lombardia, Piemonte, Umbria, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia							
9. Maryland	Italia	Friuli, Lombardia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise e Campania							
10. Kentucky	Italia Spagna	Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Campania Estremadura, Andalusia							
11. a) F. Havana b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano e) Ibridi di Badischer Geudertheimer	Italia Italia	Friuli, Trentino, Veneto, Toscana, Lazio, Molise e Campania Veneto, Toscana, Molise, Campania, Lazio e Puglia							
12. Beneventano Brasile Selvaggio	Italia	Campania Sicilia							
13. Xanti-Yakà	Italia	Abruzzo, Campania, Basilicata e Puglia							
14. a) Perustitza b) Samsun	Italia	Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Sicilia							
15. Erzegovina	Italia	Lazio, Abruzzo e Puglia							

Varietà	Stato membro	Zone di produzione
16. Round Tip	Grecia Italia	Macedonia centrale Campania
17. Basmás	Grecia	Tracia, Macedonia, Grecia continentale e Tessaglia
18. a) Katerini b) Varietà simili	Grecia	Macedonia Macedonia, Grecia continentale, Epiro e Tessaglia
19. a) Kaba Koulak classico b) Elassona	Grecia Grecia	Macedonia Tessaglia
20. Kaba Koulak non classico	Grecia	Macedonia, Tessaglia, Grecia continentale, Tracia, Epiro, Peloponneso e isole
21. Myrodata Agrinion	Grecia	Grecia continentale
22. Zichnomyrodata	Grecia	Tessaglia
23. Tsebelia	Grecia	Epiro e Grecia continentale
24. Mavra	Grecia	Tessaglia, Peloponneso e Grecia continentale
25. Burley EL	Grecia	Macedonia, Tessaglia
26. Virginia EL	Grecia	Grecia continentale, Tessaglia, Macedonia, Tracia e Peloponneso
27. Santa Fé	Spagna	Andalusia
28. Burley fermentato	Spagna	Estremadura, Andalusia, Castiglia-León, Castiglia-Mancia, Comunità valenciana, Navarra, Rioja, Catalogna, Madrid
29. Havana E	Spagna	Castiglia-León, Navarra, Galizia, Asturie e Cantabria
30. Round Scafati	Spagna	Galizia, Asturie, Navarra, Castiglia-León e Cantabria
31. Virginia E	Spagna	Estremadura, Andalusia, Castiglia-León e Castiglia-Mancia
32. Burley E	Spagna	Estremadura, Andalusia, Castiglia-León e Castiglia-Mancia
33. Virginia P	Portogallo	Beira Interior, Ribatejo Oeste, Alentejo e Regione autonoma delle Azzorre
34. Burley P	Portogallo	Beiras, Ribatejo Oeste, Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, Regione autonoma delle Azzorre

(*) Zone specifiche di produzione conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 727/70.

ALLEGATO IV

Prezzi d'obiettivo, prezzi d'intervento e premi per i tabacchi in foglia del raccolto 1990

Prezzi d'intervento derivati per i tabacchi in colli del raccolto 1990

(ECU/kg)

Numero d'ordine	Varietà	Prezzi d'obiettivo	Prezzi d'intervento	Importo del premio	Prezzi di intervento derivati
1	Badischer Geudertheimer	3,643	3,097	2,534	4,644
2	Badischer Burley E e ibridi derivati	4,512	3,835	2,961	5,426
3	Virgin D	4,626	3,932	2,927	5,179
4	a) Paraguay e ibridi derivati b) Dragon vert e ibridi derivati, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	3,400	2,890	2,352	-
5	Nijkerk	3,357	2,853	2,132	-
6	a) Misionero e ibridi derivati b) Rio Grande e ibridi derivati	3,128	2,659	2,159	-
7	Bright	4,070	3,459	2,461	4,764
8	Burley I	2,848	2,421	2,033	3,565
9	Maryland	3,313	2,816	1,875	4,014
10	a) Kentucky e ibridi derivati b) Moro di Cori c) Salento	2,796	2,376	1,818	3,347
11	a) Forchheimer Havana II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano e) Ibridi di Badischer Geudertheimer	2,707	2,030 ⁽¹⁾	1,909	3,284 ⁽¹⁾
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio e varietà simili	1,462	1,243	1,077	2,012
13	Xanti-Yakà	3,257	2,768	2,399	4,521
14	a) Perustitza b) Samsun	3,083	2,621	2,283 2,222	3,925 3,949
15	Erzegovina e varietà simili	2,770	2,355	2,057	3,540
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	15,908	13,522	9,608	20,782
17	Basmas	6,090	5,177	3,072	6,914
18	Katerini e varietà simili	5,073	4,312	2,734	6,196
19	a) Kaba Koulak classico b) Elassona	4,022	3,419	2,078	4,925
20	a) Kaba Koulak non classico b) Myrodata Smyrne, Trapezous e Phi 1	3,030	2,576	1,423	3,979
21	Myrodata Agrinion	3,998	3,398	2,099	4,840
22	Zichnomyrodata	4,154	3,531	2,214	5,051
23	Tsebelia	2,716	2,037 ⁽¹⁾	2,204	3,375 ⁽¹⁾

Numero d'ordine	Varietà	Prezzi d'obiettivo	Prezzi d'intervento	Importo del premio	Prezzi di intervento derivati
24	Mavra	2,652	1,989 ⁽¹⁾	1,802	3,321 ⁽¹⁾
25	Burley EL	2,251	1,913	1,499	3,034
26	Virginia EL	3,806	3,235	3,145	4,465
27	Santa Fé	1,383	1,176	0,301	2,034
28	Burley fermentato	2,240	1,904	0,931	2,923
29	Havana E	2,878	2,447	1,952	3,634
30	Round Scafati	8,669	7,369	5,911	12,615
31	Virginia E	4,531	3,851	2,354	5,305
32	Burley E	2,965	2,520	1,720	3,789
33	Virginia P	4,263	3,624	2,354	4,953
34	Burley P	3,072	2,611	1,720	3,896

⁽¹⁾ Tenendo conto dell'applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 727/70.

ALLEGATO V

Quantitativi massimi garantiti per varietà e gruppo di varietà per i tabacchi in foglia dei raccolti 1990 e 1991
(tonnellate)

Gruppi e varietà (numero d'ordine)	Quantitativi massimi garantiti	
	1990	1991
GRUPPO I		
3 Virgin D	11 000	13 000
7 Bright	46 750	50 000
31 Virginia E	16 000	18 000
33 Virginia P	4 000	4 000
17 Basmas	30 000	30 000
18 Katerini	23 000	23 000
26 Virginia EL	12 500	14 000
Totale	143 250	152 000
GRUPPO II		
2 Badischer Burley		
— per la zona A	8 000	8 000
— per la zona B	4 300	4 300
8 Burley I	43 500	43 500
9 Maryland	3 500	3 500
25 Burley EL	11 000	11 000
28 Burley fermentato	} 26 500	} 24 500
32 Burley E		
34 Burley P		
Totale	97 300	99 300
GRUPPO III		
1 Badischer Geudertheimer	4 300	4 300
4 Paraguay		
— per la zona A	18 000	16 000
— per la zona B	2 700	2 700
— per la zona C	2 000	2 000
5 Nijkerk	} 1 500	} 1 500
6 Misionero		
27 Santa Fé		
29 Havanna E		
10 Kentucky	10 000	8 500
16 Round Tip	} 250	} 200
30 Round Scafati		
Totale	38 750	35 200
GRUPPO IV		
13 Xanti-Yakà	} 20 000	} 20 000
14 Perustitza		
15 Erzegovina		
19 Kaba Koulak classico	} 33 000	} 33 000
20 Kaba Koulak non classico		
21 Myrodata		
22 Zychomyrodata		
Totale	53 000	53 000
GRUPPO V		
11 a) Forchheimer Havanna II c	} 22 700	} 26 500
b) Nostrano del Brenta		
c) Resistente 142		
d) Gojano		
e) Ibridi di Badischer Geudertheimer		
12 Beneventano	} 28 000	} 47 500
23 Tsebelia		
24 Mavra		
Totale	50 700	47 500

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
 del . . .

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1469/70 che fissa le percentuali e i quantitativi di tabacco presi a carico da parte degli organismi d'intervento, nonché la percentuale della produzione comunitaria di tabacco il cui superamento è determinante per lo scatto delle procedure previste all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 727/70

(90/C 49/66)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. . . . ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafi 3 e 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1469/70 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2269/88 ⁽⁴⁾, ha stabilito le percentuali e i quantitativi di tabacco presi in consegna dagli organismi d'intervento nonché la percentuale della produzione comunitaria di tabacco per la quale è stato deciso il premio e il cui superamento fa entrare in gioco gli strumenti di controllo del mercato del tabacco previsti all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 727/70;

considerando che il regolamento (CEE) n. . . . ⁽⁵⁾ prevede tra l'altro di classificare la varietà «ibridi di Badischer Geudertheimer» che attualmente rientra nel numero d'ordine n. 1 «Badischer Geudertheimer e i suoi ibridi», sotto la varietà di cui al numero d'ordine 11 a) Forchheimer Havana II c, 11 b) Nostrano del Brenta, 11 c) Resistente 142 e 11 d) Gojano; che questa nuova classificazione rende opportuno adeguare le percentuali e i quantitativi corrispondenti alle suddette varietà;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

considerando che la percentuale relativa al livello della produzione comunitaria per la quale è stata decisa la concessione del premio e il cui superamento fa scattare le misure di controllo del mercato del tabacco è stata fissata al 115%; che alla luce del livello globale della produzione e degli sbocchi prevedibili è opportuno ridurre tale percentuale al 110%; che una maggiorazione del 10% della produzione sembra tener sufficientemente conto dell'impatto delle variazioni climatiche sulla produzione stessa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1469/70 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

La percentuale di cui all'articolo 13, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 727/70 è fissata al 110%.»

2) Relativamente alle varietà di cui ai numeri d'ordine 1 e 11, l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal raccolto 1990.

Per il Consiglio

. . .

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina . . della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 199 del 26. 7. 1988, pag. 44.

⁽⁵⁾ Vedi pagina . . della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Varietà	Percentuale (%)	Quantitativi (in t di tabacco in foglia)
1	Badischer Geudertheimer	10	344
11	a) Forchheimer Havana II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano e) Ibridi di Badischer Geudertheimer	10	2 576

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO
del . . .

che modifica il regolamento (CEE) n. 1678/85 che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo
(90/C 49/67)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agraria comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i tassi rappresentativi attualmente applicabili sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. . . . ⁽⁴⁾;

considerando che occorre fissare nuovi tassi di conversione agricoli più rispondenti all'attuale realtà economica;

considerando che l'adeguamento di tali tassi va operato tenendo presente i loro effetti, in particolare sui prezzi e la situazione esistente nello Stato membro interessato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CEE) n. 1678/85 sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

...

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L ... del ..., pag. ...

ALLEGATO I

BELGIO E LUSSEMBURGO

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ecu = ... FB/Flux	Applicabile fino al	1 ecu = ... FB/Flux	Applicabile dal
Latte e prodotti lattiero-caseari	48,2869	31. 3. 1990	48,2869	1. 4. 1990
Carni bovine	48,2869	1. 4. 1990	48,2869	2. 4. 1990
Carni ovine e caprine	48,2869	6. 1. 1991	48,2869	7. 1. 1991
Zucchero e isoglucosio	48,2869	30. 6. 1990	48,2869	1. 7. 1990
Cereali	48,2869	30. 6. 1990	48,2869	1. 7. 1990
Riso	48,2869	31. 8. 1990	48,2869	1. 9. 1990
Uova e pollame, ovoalbumina e lattoalbumina	48,2869	30. 6. 1990	48,2869	1. 7. 1990
Carni suine ⁽¹⁾	48,2869	30. 6. 1990	48,2869	1. 7. 1990
Vino	48,2869	31. 8. 1990	48,2869	1. 9. 1990
Prodotti della pesca	48,2869	31. 12. 1990	48,2869	1. 1. 1991
Tabacco	48,2869	31. 3. 1990	48,2869	1. 4. 1990
Sementi	48,2869	30. 6. 1990	48,2869	1. 7. 1990
Olio d'oliva	48,2869	31. 10. 1990	48,2869	1. 11. 1990
Semi oleosi:				
— colza e ravizzone	48,2869	30. 6. 1990	48,2869	1. 7. 1990
— girasole e semi di lino	48,2869	31. 7. 1990	48,2869	1. 8. 1990
— soia	48,2869	31. 8. 1990	48,2869	1. 9. 1990
Foraggi essiccati	48,2869	30. 4. 1990	48,2869	1. 5. 1990
Piselli, fave, favette e lupini dolci	48,2869	30. 6. 1990	48,2869	1. 7. 1990
Lino e canapa	48,2869	31. 7. 1990	48,2869	1. 8. 1990
Bachi da seta	48,2869	31. 3. 1990	48,2869	1. 4. 1990
Cotone	48,2869	31. 8. 1990	48,2869	1. 9. 1990
Ortofrutticoli:				
— ciliegie	48,2869	31. 3. 1990	48,2869	1. 4. 1990
— cetrioli	48,2869	31. 3. 1990	48,2869	1. 4. 1990
— pomodori	48,2869	31. 3. 1990	48,2869	1. 4. 1990
— zucchine	48,2869	31. 3. 1990	48,2869	1. 4. 1990
— melanzane	48,2869	31. 3. 1990	48,2869	1. 4. 1990
— cavolfiori	48,2869	30. 4. 1990	48,2869	1. 5. 1990
— prugne	48,2869	31. 5. 1990	48,2869	1. 6. 1990
— albicocche	48,2869	30. 4. 1990	48,2869	1. 5. 1990
— pesche e pesche noci	48,2869	30. 4. 1990	48,2869	1. 5. 1990
— uva da tavola	48,2869	30. 4. 1990	48,2869	1. 5. 1990
— pere	48,2869	31. 5. 1990	48,2869	1. 6. 1990
— limoni	48,2869	31. 5. 1990	48,2869	1. 6. 1990
— indivia a larga foglia (Batavia)	48,2869	30. 6. 1990	48,2869	1. 7. 1990
— lattuga a cappuccio	48,2869	30. 6. 1990	48,2869	1. 7. 1990
— mele	48,2869	30. 6. 1990	48,2869	1. 7. 1990
— frutta a guscio e carrube	48,2869	31. 8. 1990	48,2869	1. 9. 1990
— mandarini e satsuma	48,2869	30. 9. 1990	48,2869	1. 10. 1990
— clementine	48,2869	30. 9. 1990	48,2869	1. 10. 1990
— arance dolci	48,2869	30. 9. 1990	48,2869	1. 10. 1990
— carciofi	48,2869	30. 9. 1990	48,2869	1. 10. 1990
— altri ortofruttili freschi	48,2869	31. 3. 1990	48,2869	1. 4. 1990

⁽¹⁾ Fatto salvo l'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85.

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ecu = ... FB/Flux	Applicabile fino al	1 ecu = ... FB/Flux	Applicabile dal
Ortofrutticoli trasformati:				
— ciliegie sciroppate	48,2869	9. 5. 1990	48,2869	10. 5. 1990
— ananassi in scatola	48,2869	31. 5. 1990	48,2869	1. 6. 1990
— pomodori:				
— pelati, anche cotti, congelati	48,2869	30. 6. 1990	48,2869	1. 7. 1990
— fiocchi	48,2869	30. 6. 1990	48,2869	1. 7. 1990
— preparati o conservati	48,2869	30. 6. 1990	48,2869	1. 7. 1990
— succhi	48,2869	30. 6. 1990	48,2869	1. 7. 1990
— pesche sciroppate	48,2869	30. 6. 1990	48,2869	1. 7. 1990
— fichi secchi	48,2869	30. 6. 1990	48,2869	1. 7. 1990
— legumi da granella	48,2869	30. 6. 1990	48,2869	1. 7. 1990
— pere William sciroppate	48,2869	14. 7. 1990	48,2869	15. 7. 1990
— uva secche	48,2869	31. 8. 1990	48,2869	1. 9. 1990
— prugne secche ottenute da susine d'Ente	48,2869	31. 8. 1990	48,2869	1. 9. 1990
— altri ortofruitticoli trasformati	48,2869	31. 3. 1990	48,2869	1. 4. 1990
Importi non connessi con la fissazione dei prezzi	48,2869	31. 3. 1990	48,2869	1. 4. 1990
Tutti gli altri prodotti	48,2869	31. 3. 1990	48,2869	1. 4. 1990

ALLEGATO II

DANIMARCA

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ecu = ... Dkr	Applicabile fino al	1 ecu = ... Dkr	Applicabile dal
Latte e prodotti lattiero-caseari	8,93007	31. 3. 1990	8,93007	1. 4. 1990
Carni bovine	8,93007	1. 4. 1990	8,93007	2. 4. 1990
Carni ovine e caprine	8,93007	6. 1. 1991	8,93007	7. 1. 1991
Zucchero e isoglucosio	8,93007	30. 6. 1990	8,93007	1. 7. 1990
Cereali	8,93007	30. 6. 1990	8,93007	1. 7. 1990
Riso	8,93007	31. 8. 1990	8,93007	1. 9. 1990
Uova e pollame, ovoalbumina e lattoalbumina	8,93007	30. 6. 1990	8,93007	1. 7. 1990
Carni suine ⁽¹⁾	8,93007	30. 6. 1990	8,93007	1. 7. 1990
Vino	8,93007	31. 8. 1990	8,93007	1. 9. 1990
Prodotti della pesca	8,93007	31. 12. 1990	8,93007	1. 1. 1991
Tabacco	8,93007	31. 3. 1990	8,93007	1. 4. 1990
Sementi	8,93007	30. 6. 1990	8,93007	1. 7. 1990
Olio d'oliva	8,93007	31. 10. 1990	8,93007	1. 11. 1990
Semi oleosi:				
— colza e ravizzone	8,93007	30. 6. 1990	8,93007	1. 7. 1990
— girasole e semi di lino	8,93007	31. 7. 1990	8,93007	1. 8. 1990
— soia	8,93007	31. 8. 1990	8,93007	1. 9. 1990
Foraggi essiccati	8,93007	30. 4. 1990	8,93007	1. 5. 1990
Piselli, fave, favette e lupini dolci	8,93007	30. 6. 1990	8,93007	1. 7. 1990
Lino e canapa	8,93007	31. 7. 1990	8,93007	1. 8. 1990
Bachi da seta	8,93007	31. 3. 1990	8,93007	1. 4. 1990
Cotone	8,93007	31. 8. 1990	8,93007	1. 9. 1990
Ortofrutticoli:				
— ciliegie	8,93007	31. 3. 1990	8,93007	1. 4. 1990
— cetrioli	8,93007	31. 3. 1990	8,93007	1. 4. 1990
— pomodori	8,93007	31. 3. 1990	8,93007	1. 4. 1990
— zucchine	8,93007	31. 3. 1990	8,93007	1. 4. 1990
— melanzane	8,93007	31. 3. 1990	8,93007	1. 4. 1990
— cavolfiori	8,93007	30. 4. 1990	8,93007	1. 5. 1990
— prugne	8,93007	31. 5. 1990	8,93007	1. 6. 1990
— albicocche	8,93007	30. 4. 1990	8,93007	1. 5. 1990
— pesche e pesche noci	8,93007	30. 4. 1990	8,93007	1. 5. 1990
— uva da tavola	8,93007	30. 4. 1990	8,93007	1. 5. 1990
— pere	8,93007	31. 5. 1990	8,93007	1. 6. 1990
— limoni	8,93007	31. 5. 1990	8,93007	1. 6. 1990
— indivia a larga foglia (Batavia)	8,93007	30. 6. 1990	8,93007	1. 7. 1990
— lattuga a cappuccio	8,93007	30. 6. 1990	8,93007	1. 7. 1990
— mele	8,93007	30. 6. 1990	8,93007	1. 7. 1990
— frutta a guscio e carrube	8,93007	31. 8. 1990	8,93007	1. 9. 1990
— mandarini e satsuma	8,93007	30. 9. 1990	8,93007	1. 10. 1990
— clementine	8,93007	30. 9. 1990	8,93007	1. 10. 1990
— arance dolci	8,93007	30. 9. 1990	8,93007	1. 10. 1990
— carciofi	8,93007	30. 9. 1990	8,93007	1. 10. 1990
— altri ortofruitticoli freschi	8,93007	31. 3. 1990	8,93007	1. 4. 1990

(1) Fatto salvo l'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85.

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ecu = ... Dkr	Applicabile fino al	1 ecu = ... Dkr	Applicabile dal
Ortofrutticoli trasformati:				
— ciliegie sciroppate	8,93007	9. 5. 1990	8,93007	10. 5. 1990
— ananassi in scatola	8,93007	31. 5. 1990	8,93007	1. 6. 1990
— pomodori:				
— pelati, anche cotti, congelati	8,93007	30. 6. 1990	8,93007	1. 7. 1990
— fiocchi	8,93007	30. 6. 1990	8,93007	1. 7. 1990
— preparati o conservati	8,93007	30. 6. 1990	8,93007	1. 7. 1990
— succhi	8,93007	30. 6. 1990	8,93007	1. 7. 1990
— pesche sciroppate	8,93007	30. 6. 1990	8,93007	1. 7. 1990
— fichi secchi	8,93007	30. 6. 1990	8,93007	1. 7. 1990
— legumi da granella	8,93007	30. 6. 1990	8,93007	1. 7. 1990
— pere William sciroppate	8,93007	14. 7. 1990	8,93007	15. 7. 1990
— uve secche	8,93007	31. 8. 1990	8,93007	1. 9. 1990
— prugne secche ottenute da susine d'Ente	8,93007	31. 8. 1990	8,93007	1. 9. 1990
— altri ortofrutticoli trasformati	8,93007	31. 3. 1990	8,93007	1. 4. 1990
Importi non connessi con la fissazione dei prezzi	8,93007	31. 3. 1990	8,93007	1. 4. 1990
Tutti gli altri prodotti	8,93007	31. 3. 1990	8,93007	1. 4. 1990

ALLEGATO III

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ecu = ... DM	Applicabile fino al	1 ecu = ... DM	Applicabile dal
Latte e prodotti lattiero-caseari	2,35053	31. 3. 1990	2,34113	1. 4. 1990
Carni bovine	2,35053	1. 4. 1990	2,34113	2. 4. 1990
Carni ovine e caprine	2,35053	6. 1. 1991	2,34113	7. 1. 1991
Zucchero e isoglucosio	2,36110	30. 6. 1990	2,34113	1. 7. 1990
Cereali	2,37360	30. 6. 1990	2,35725	1. 7. 1990
Riso	2,36110	31. 8. 1990	2,34113	1. 9. 1990
Uova e pollame, ovoalbumina e lattoalbumina	2,35053	30. 6. 1990	2,34113	1. 7. 1990
Carni suine ⁽¹⁾	2,35053	30. 6. 1990	2,34113	1. 7. 1990
Vino	2,36110	31. 8. 1990	2,34113	1. 9. 1990
Prodotti della pesca	2,35053	31. 12. 1990	2,34113	1. 1. 1991
Tabacco	2,36110	31. 3. 1990	2,34113	1. 4. 1990
Sementi	2,36110	30. 6. 1990	2,34113	1. 7. 1990
Olio d'oliva	2,36110	31. 10. 1990	2,34113	1. 11. 1990
Semi oleosi:				
— colza e ravizzone	2,36110	30. 6. 1990	2,34113	1. 7. 1990
— girasole e semi di lino	2,36110	31. 7. 1990	2,34113	1. 8. 1990
— soia	2,36110	31. 8. 1990	2,34113	1. 9. 1990
Foraggi essiccati	2,36110	30. 4. 1990	2,34113	1. 5. 1990
Piselli, fave, favette e lupini dolci	2,36110	30. 6. 1990	2,34113	1. 7. 1990
Lino e canapa	2,36110	31. 7. 1990	2,34113	1. 8. 1990
Bachi da seta	2,36110	31. 3. 1990	2,34113	1. 4. 1990
Cotone	2,36110	31. 8. 1990	2,34113	1. 9. 1990
Ortofrutticoli:				
— ciliegie	2,36110	31. 3. 1990	2,34113	1. 4. 1990
— cetrioli	2,36110	31. 3. 1990	2,34113	1. 4. 1990
— pomodori	2,36110	31. 3. 1990	2,34113	1. 4. 1990
— zucchine	2,36110	31. 3. 1990	2,34113	1. 4. 1990
— melanzane	2,36110	31. 3. 1990	2,34113	1. 4. 1990
— cavolfiori	2,36110	30. 4. 1990	2,34113	1. 5. 1990
— prugne	2,36110	31. 5. 1990	2,34113	1. 6. 1990
— albicocche	2,36110	30. 4. 1990	2,34113	1. 5. 1990
— pesche e pesche noci	2,36110	30. 4. 1990	2,34113	1. 5. 1990
— uva da tavola	2,36110	30. 4. 1990	2,34113	1. 5. 1990
— pere	2,36110	31. 5. 1990	2,34113	1. 6. 1990
— limoni	2,36110	31. 5. 1990	2,34113	1. 6. 1990
— indivia a larga foglia (Batavia)	2,36110	30. 6. 1990	2,34113	1. 7. 1990
— lattuga a cappuccio	2,36110	30. 6. 1990	2,34113	1. 7. 1990
— mele	2,36110	30. 6. 1990	2,34113	1. 7. 1990
— frutta a guscio a carrube	2,36110	31. 8. 1990	2,34113	1. 9. 1990
— mandarini e satsuma	2,36110	30. 9. 1990	2,34113	1. 10. 1990
— clementine	2,36110	30. 9. 1990	2,34113	1. 10. 1990
— arance dolci	2,36110	30. 9. 1990	2,34113	1. 10. 1990
— carciofi	2,36110	30. 9. 1990	2,34113	1. 10. 1990
— altri ortofruttili freschi	2,36110	31. 3. 1990	2,34113	1. 4. 1990

⁽¹⁾ Fatto salvo l'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85.

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ecu = ... DM	Applicabile fino al	1 ecu = ... DM	Applicabile dal
Ortofrutticoli trasformati:				
— ciliegie sciroppate	2,36110	9. 5. 1990	2,34113	10. 5. 1990
— ananassi in scatola	2,36110	31. 5. 1990	2,34113	1. 6. 1990
— pomodori:				
— pelati, anche cotti, congelati	2,36110	30. 6. 1990	2,34113	1. 7. 1990
— fiocchi	2,36110	30. 6. 1990	2,34113	1. 7. 1990
— preparati o conservati	2,36110	30. 6. 1990	2,34113	1. 7. 1990
— succhi	2,36110	30. 6. 1990	2,34113	1. 7. 1990
— pesche sciroppate	2,36110	30. 6. 1990	2,34113	1. 7. 1990
— fichi secchi	2,36110	30. 6. 1990	2,34113	1. 7. 1990
— legumi da granella	2,36110	30. 6. 1990	2,34113	1. 7. 1990
— pere William sciroppate	2,36110	14. 7. 1990	2,34113	15. 7. 1990
— uve secche	2,36110	31. 8. 1990	2,34113	1. 9. 1990
— prugne secche ottenute da susine d'Ente	2,36110	31. 8. 1990	2,34113	1. 9. 1990
— altri ortofruttili trasformati	2,36110	31. 3. 1990	2,34113	1. 4. 1990
Importi non connessi con la fissazione dei prezzi	2,36110	31. 3. 1990	2,34113	1. 4. 1990
Tutti gli altri prodotti	2,36110	31. 3. 1990	2,34113	1. 4. 1990

ALLEGATO IV

GRECIA

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ecu = ... Dra	Applicabile fino al	1 ecu = ... Dra ⁽²⁾	Applicabile dal
Latte e prodotti lattiero-caseari	164,996	31. 3. 1990		1. 4. 1990
Carni bovine	164,996	1. 4. 1990		2. 4. 1990
Carni ovine e caprine	197,622	6. 1. 1991		7. 1. 1991
Zucchero e isoglucosio	190,998	30. 6. 1990		1. 7. 1990
Cereali	190,998	30. 6. 1990		1. 7. 1990
Riso	179,387	31. 8. 1990		1. 9. 1990
Uova e pollame, ovoalbumina e lattoalbumina	171,165	30. 6. 1990		1. 7. 1990
Carni suine ⁽¹⁾	205,927	30. 6. 1990		1. 7. 1990
Vino	190,998	31. 8. 1990		1. 9. 1990
Prodotti della pesca	164,996	31. 12. 1990		1. 1. 1991
Tabacco	190,998	31. 3. 1990		1. 4. 1990
Sementi	179,387	30. 6. 1990		1. 7. 1990
Olio d'oliva	190,998	31. 10. 1990		1. 11. 1990
Semi oleosi:				
— colza e ravizzone	179,387	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— girasole e semi di lino	179,387	31. 7. 1990		1. 8. 1990
— soia	179,387	31. 8. 1990		1. 9. 1990
Foraggi essiccati	179,387	30. 4. 1990		1. 5. 1990
Piselli, fave, favette e lupini dolci	179,387	30. 6. 1990		1. 7. 1990
Lino e canapa	179,387	31. 7. 1990		1. 8. 1990
Bachi da seta	179,387	31. 3. 1990		1. 4. 1990
Cotone	179,387	31. 8. 1990		1. 9. 1990
Ortofrutticoli:				
— ciliegie	179,387	31. 3. 1990		1. 4. 1990
— cetrioli	179,387	31. 3. 1990		1. 4. 1990
— pomodori	179,387	31. 3. 1990		1. 4. 1990
— zucchine	179,387	31. 3. 1990		1. 4. 1990
— melanzane	179,387	31. 3. 1990		1. 4. 1990
— cavolfiori	179,387	30. 4. 1990		1. 5. 1990
— prugne	179,387	31. 5. 1990		1. 6. 1990
— albicocche	179,387	30. 4. 1990		1. 5. 1990
— pesche e pesche noci	179,387	30. 4. 1990		1. 5. 1990
— uva da tavola	179,387	30. 4. 1990		1. 5. 1990
— pere	179,387	31. 5. 1990		1. 6. 1990
— limoni	179,387	31. 5. 1990		1. 6. 1990
— indivia a larga foglia (Batavia)	179,387	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— lattuga a cappuccio	179,387	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— mele	179,387	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— frutta a guscio e carrube	179,387	31. 8. 1990		1. 9. 1990
— mandarini e satsuma	179,387	30. 9. 1990		1. 10. 1990
— clementine	179,387	30. 9. 1990		1. 10. 1990
— arance dolci	179,387	30. 9. 1990		1. 10. 1990
— carciofi	179,387	30. 9. 1990		1. 10. 1990
— altri ortofruttili freschi	179,387	31. 3. 1990		1. 4. 1990

⁽¹⁾ Fatto salvo l'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85.

⁽²⁾ Il tasso di conversione agricolo è modificato in modo da ridurre lo scarto monetario reale in misura equivalente al tasso d'inflazione ellenico valido alla data della decisione del Consiglio, diminuito di 5 punti.

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ecu = ... Dra	Applicabile fino al	1 ecu = ... Dra ⁽²⁾	Applicabile dal
Ortofrutticoli trasformati:				
— ciliegie sciroppate	179,387	9. 5. 1990		10. 5. 1990
— ananassi in scatola	179,387	31. 5. 1990		1. 6. 1990
— pomodori:				
— pelati, anche cotti, congelati	179,387	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— flocchi	179,387	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— preparati o conservati	179,387	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— succhi	179,387	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— pesche sciroppate	179,387	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— fichi secchi	179,387	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— legumi da granella	179,387	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— pere William sciroppate	179,387	14. 7. 1990		15. 7. 1990
— uve secche	179,387	31. 8. 1990		1. 9. 1990
— prugne secche ottenute da susine d'Ente	179,387	31. 8. 1990		1. 9. 1990
— altri ortofruttili trasformati	179,387	31. 3. 1990		1. 4. 1990
Importi non connessi con la fissazione dei prezzi	197,622	31. 3. 1990		1. 4. 1990
Tutti gli altri prodotti	164,996	31. 3. 1990		1. 4. 1990

⁽²⁾ Il tasso di conversione agricolo è modificato in modo da ridurre lo scarto monetario reale in misura equivalente al tasso d'inflazione ellenico valido alla data della decisione del Consiglio, diminuito di 5 punti.

ALLEGATO V

SPAGNA

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ecu = ... Pta	Applicabile fino al	1 ecu = ... Pta (2)	Applicabile dal
Latte e prodotti lattiero-caseari	155,786	31. 3. 1990		1. 4. 1990
Carni bovine	155,786	1. 4. 1990		2. 4. 1990
Carni ovine e caprine	153,315	6. 1. 1991		7. 1. 1991
Zucchero e isoglucosio	154,213	30. 6. 1990		1. 7. 1990
Cereali	154,213	30. 6. 1990		1. 7. 1990
Riso	152,896	31. 8. 1990		1. 9. 1990
Uova e pollame, ovoalbumina e lattoalbumina	155,786	30. 6. 1990		1. 7. 1990
Carni suine (1)	147,136	30. 6. 1990		1. 7. 1990
Vino	152,896	31. 8. 1990		1. 9. 1990
Prodotti della pesca	155,786	31. 12. 1990		1. 1. 1991
Tabacco	154,213	31. 3. 1990		1. 4. 1990
Sementi	154,213	30. 6. 1990		1. 7. 1990
Olio d'oliva	152,896	31. 10. 1990		1. 11. 1990
Semi oleosi:				
— colza e ravizzone	152,896	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— girasole e semi di lino	152,896	31. 7. 1990		1. 8. 1990
— soia	152,896	31. 8. 1990		1. 9. 1990
Foraggi essiccati	152,896	30. 4. 1990		1. 5. 1990
Piselli, fave, favette e lupini dolci	154,213	30. 6. 1990		1. 7. 1990
Lino e canapa	152,896	31. 7. 1990		1. 8. 1990
Bachi da seta	152,896	31. 3. 1990		1. 4. 1990
Cotone	154,213	31. 8. 1990		1. 9. 1990
Ortofrutticoli:				
— ciliegie	152,896	31. 3. 1990		1. 4. 1990
— catrioli	152,896	31. 3. 1990		1. 4. 1990
— pomodori	152,896	31. 3. 1990		1. 4. 1990
— melanzane	152,896	31. 3. 1990		1. 4. 1990
— zucchine	152,896	31. 3. 1990		1. 4. 1990
— cavolfiori	152,896	30. 4. 1990		1. 5. 1990
— prugne	152,896	31. 5. 1990		1. 6. 1990
— albicocche	152,896	30. 4. 1990		1. 5. 1990
— pesche e pesche noci	152,896	30. 4. 1990		1. 5. 1990
— uva da tavola	152,896	30. 4. 1990		1. 5. 1990
— pere	152,896	31. 5. 1990		1. 6. 1990
— limoni	152,896	31. 5. 1990		1. 6. 1990
— indivia a larga foglia (Batavia)	152,896	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— lattuga a cappuccio	152,896	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— mele	152,896	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— frutta a guscio e carrube	152,896	31. 8. 1990		1. 9. 1990
— mandarini e satsumas	152,896	30. 9. 1990		1. 10. 1990
— clementine	152,896	30. 9. 1990		1. 10. 1990
— arance dolci	152,896	30. 9. 1990		1. 10. 1990
— carciofi	152,896	30. 9. 1990		1. 10. 1990
— altri ortofrutticoli freschi	152,896	31. 3. 1990		1. 4. 1990

(1) Fatto salvo l'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85.

(2) Il tasso di conversione agricolo è modificato in modo da ridurre di un terzo lo scarto monetario reale applicabile alla data della decisione del Consiglio.

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ecu = ... Pta	Applicabile fino al	1 ecu = ... Pta ⁽²⁾	Applicabile dal
Ortofrutticoli trasformati:				
— ciliegie sciroppate	152,896	9. 5. 1990		10. 5. 1990
— ananassi in scatola	152,896	31. 5. 1990		1. 6. 1990
— limoni trasformati	152,896	31. 5. 1990		1. 6. 1990
— arance trasformate	152,896	30. 9. 1990		1. 10. 1990
— pomodori:				
— pelati, anche cotti congelati	152,896	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— fiocchi	152,896	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— preparati o conservati	152,896	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— succhi	152,896	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— pesche sciroppate	152,896	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— fichi secchi	152,896	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— legumi da granella	152,896	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— pere Williams sciroppate	152,896	14. 7. 1990		15. 7. 1990
— uve secche	152,896	31. 8. 1990		1. 9. 1990
— prugne secche ottenute da susine d'Ente	152,896	31. 8. 1990		1. 9. 1990
— altri ortofruttili trasformati	152,896	31. 3. 1990		1. 4. 1990
Importi non connessi con la fissazione dei prezzi	155,786	31. 3. 1990		1. 4. 1990
Tutti gli altri prodotti	155,786	31. 3. 1990		1. 4. 1990

⁽²⁾ Il tasso di conversione agricolo è modificato in modo da ridurre di un terzo lo scarto monetario reale applicabile alla data della decisione del Consiglio.

ALLEGATO VI

FRANCIA

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ecu = ... FF	Applicabile fino al	1 ecu = ... FF	Applicabile dal
Latte e prodotti lattiero-caseari	7,69787	31. 3. 1990	7,85183	1. 4. 1990
Carni bovine	7,85183	1. 4. 1990	7,85183	2. 4. 1990
Carni ovine e caprine	7,69787	6. 1. 1991	7,85183	7. 1. 1991
Zucchero e isoglucosio	7,69787	30. 6. 1990	7,85183	1. 7. 1990
Cereali	7,69787	30. 6. 1990	7,85183	1. 7. 1990
Riso	7,69787	31. 8. 1990	7,85183	1. 9. 1990
Uova e pollame, ovoalbumina e lattoalbumina	7,69787	30. 6. 1990	7,85183	1. 7. 1990
Carni suine ⁽¹⁾	7,85183	30. 6. 1990	7,85183	1. 7. 1990
Vino	7,69787	31. 8. 1990	7,85183	1. 9. 1990
Prodotti della pesca	7,69787	31. 12. 1990	7,85183	1. 1. 1991
Tabacco	7,69787	31. 3. 1990	7,85183	1. 4. 1990
Sementi	7,69787	30. 6. 1990	7,85183	1. 7. 1990
Olio d'oliva	7,69787	31. 10. 1990	7,85183	1. 11. 1990
Semi oleosi:				
— colza a ravizzone	7,69787	30. 6. 1990	7,85183	1. 7. 1990
— girasole e semi di lino	7,69787	31. 7. 1990	7,85183	1. 8. 1990
— soia	7,69787	31. 8. 1990	7,85183	1. 9. 1990
Foraggi essiccati	7,69787	30. 4. 1990	7,85183	1. 5. 1990
Piselli, fave, favette e lupini dolci	7,69787	30. 6. 1990	7,85183	1. 7. 1990
Lino e canapa	7,69787	31. 7. 1990	7,85183	1. 8. 1990
Bachi da seta	7,69787	31. 3. 1990	7,85183	1. 4. 1990
Cotone	7,69787	31. 8. 1990	7,85183	1. 9. 1990
Ortofrutticoli:				
— ciliegie	7,69787	31. 3. 1990	7,85183	1. 4. 1990
— cetrioli	7,69787	31. 3. 1990	7,85183	1. 4. 1990
— pomodori	7,69787	31. 3. 1990	7,85183	1. 4. 1990
— zucchini	7,69787	31. 3. 1990	7,85183	1. 4. 1990
— melanzane	7,69787	31. 3. 1990	7,85183	1. 4. 1990
— cavolfiori	7,69787	30. 4. 1990	7,85183	1. 5. 1990
— prugne	7,69787	31. 5. 1990	7,85183	1. 6. 1990
— albicocche	7,69787	30. 4. 1990	7,85183	1. 5. 1990
— pesche e pesche noci	7,69787	30. 4. 1990	7,85183	1. 5. 1990
— uva da tavola	7,69787	30. 4. 1990	7,85183	1. 5. 1990
— pere	7,69787	31. 5. 1990	7,85183	1. 6. 1990
— limoni	7,69787	31. 5. 1990	7,85183	1. 6. 1990
— indivia a larga foglia (Batavia)	7,69787	30. 6. 1990	7,85183	1. 7. 1990
— lattuga a cappuccio	7,69787	30. 6. 1990	7,85183	1. 7. 1990
— mele	7,69787	30. 6. 1990	7,85183	1. 7. 1990
— frutta a guscio e carrube	7,69787	31. 8. 1990	7,85183	1. 9. 1990
— mandarini e satsuma	7,69787	30. 9. 1990	7,85183	1. 10. 1990
— clementine	7,69787	30. 9. 1990	7,85183	1. 10. 1990
— arance dolci	7,69787	30. 9. 1990	7,85183	1. 10. 1990
— carciofi	7,69787	30. 9. 1990	7,85183	1. 10. 1990
— altri ortofrutticoli freschi	7,69787	31. 3. 1990	7,85183	1. 4. 1990

⁽¹⁾ Fatto salvo l'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85.

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ecu = ... FF	Applicabile fino al	1 ecu = ... FF	Applicabile dal
Ortofrutticoli trasformati:				
— ciliegie sciroppate	7,69787	9. 5. 1990	7,85183	10. 5. 1990
— ananassi in scatola	7,69787	31. 5. 1990	7,85183	1. 6. 1990
— pomodori:				
— pelati, anche cotti, congelati	7,69787	30. 6. 1990	7,85183	1. 7. 1990
— fiocchi	7,69787	30. 6. 1990	7,85183	1. 7. 1990
— preparati o conservati	7,69787	30. 6. 1990	7,85183	1. 7. 1990
— succhi	7,69787	30. 6. 1990	7,85183	1. 7. 1990
— pesche sciroppate	7,69787	30. 6. 1990	7,85183	1. 7. 1990
— fichi secchi	7,69787	30. 6. 1990	7,85183	1. 7. 1990
— legumi da granella	7,69787	30. 6. 1990	7,85183	1. 7. 1990
— pere William sciroppate	7,69787	14. 7. 1990	7,85183	15. 7. 1990
— uve secche	7,69787	31. 8. 1990	7,85183	1. 9. 1990
— prugne secche ottenute da susine d'Ente	7,69787	31. 8. 1990	7,85183	1. 9. 1990
— altri ortofruttili trasformati	7,69787	31. 3. 1990	7,85183	1. 4. 1990
Importi non connessi con la fissazione dei prezzi	7,69787	31. 3. 1990	7,85183	1. 4. 1990
Tutti gli altri prodotti	7,69787	31. 3. 1990	7,85183	1. 4. 1990

ALLEGATO VII

IRLANDA

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ecu = ... £ Irl	Applicabile fino al	1 ecu = ... £ Irl	Applicabile dal
Latte e prodotti lattiero-caseari	0,856765	31. 3. 1990	0,873900	1. 4. 1990
Carni bovine	0,873900	1. 4. 1990	0,873900	2. 4. 1990
Carni ovine e caprine	0,856765	6. 1. 1991	0,873900	7. 1. 1991
Zucchero e isoglucosio	0,856765	30. 6. 1990	0,873900	1. 7. 1990
Cereali	0,856765	30. 6. 1990	0,873900	1. 7. 1990
Riso	0,856765	31. 8. 1990	0,873900	1. 9. 1990
Uova e pollame, ovoalbumina e lattealbumina	0,856765	30. 6. 1990	0,873900	1. 7. 1990
Carni suine ⁽¹⁾	0,856765	30. 6. 1990	0,873900	1. 7. 1990
Vino	0,856765	31. 8. 1990	0,873900	1. 9. 1990
Prodotti della pesca	0,856765	31. 12. 1990	0,873900	1. 1. 1991
Tabacco	0,856765	31. 3. 1990	0,873900	1. 4. 1990
Sementi	0,856765	30. 6. 1990	0,873900	1. 7. 1990
Olio d'oliva	0,856765	31. 10. 1990	0,873900	1. 11. 1990
Semi oleosi:				
— colza e ravizzone	0,856765	30. 6. 1990	0,873900	1. 7. 1990
— girasole e semi di lino	0,856765	31. 7. 1990	0,873900	1. 8. 1990
— soia	0,856765	31. 8. 1990	0,873900	1. 9. 1990
Foraggi essiccati	0,856765	30. 4. 1990	0,873900	1. 5. 1990
Piselli, fave, favette e lupini dolci	0,856765	30. 6. 1990	0,873900	1. 7. 1990
Lino e canapa	48,2869	31. 7. 1990	0,873900	1. 8. 1990
Bachi da seta	0,856765	31. 3. 1990	0,873900	1. 4. 1990
Cotone	0,856765	31. 8. 1990	0,873900	1. 9. 1990
Ortofrutticoli:				
— ciliegie	0,856765	31. 3. 1990	0,873900	1. 4. 1990
— cetrioli	0,856765	31. 3. 1990	0,873900	1. 4. 1990
— pomodori	0,856765	31. 3. 1990	0,873900	1. 4. 1990
— zucchine	0,856765	31. 3. 1990	0,873900	1. 4. 1990
— melanzane	0,856765	31. 3. 1990	0,873900	1. 4. 1990
— cavolfiori	0,856765	30. 4. 1990	0,873900	1. 5. 1990
— prugne	0,856765	31. 5. 1990	0,873900	1. 6. 1990
— albicocche	0,856765	30. 4. 1990	0,873900	1. 5. 1990
— pesche e pesche noci	0,856765	30. 4. 1990	0,873900	1. 5. 1990
— uva da tavola	0,856765	30. 9. 1990	0,873900	1. 5. 1990
— pere	0,856765	31. 5. 1990	0,873900	1. 6. 1990
— limoni	0,856765	31. 5. 1990	0,873900	1. 6. 1990
— indivia a larga foglia (Batavia)	0,856765	30. 6. 1990	0,873900	1. 7. 1990
— lattuga a cappuccio	0,856765	30. 6. 1990	0,873900	1. 7. 1990
— mele	0,856765	30. 6. 1990	0,873900	1. 7. 1990
— frutta a guscio e carrube	0,856765	31. 8. 1990	0,873900	1. 9. 1990
— mandarini e satsuma	0,856765	30. 9. 1990	0,873900	1. 10. 1990
— clementine	0,856765	30. 9. 1990	0,873900	1. 10. 1990
— arance dolci	0,856765	30. 9. 1990	0,873900	1. 10. 1990
— carciofi	0,856765	30. 9. 1990	0,873900	1. 10. 1990
— altri ortofruitticoli freschi	0,856765	31. 2. 1990	0,873900	1. 4. 1990

(¹) Fatto salvo l'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85.

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ecu = ... £ Irl	Applicabile fino al	1 ecu = ... £ Irl	Applicabile dal
Ortofrutticoli trasformati:				
— ciliegie sciroppate	0,856765	9. 5. 1990	0,873900	10. 5. 1990
— ananassi in scatola	0,856765	31. 5. 1990	0,873900	1. 6. 1990
— pomodori:				
— pelati, anche cotti, congelati	0,856765	30. 6. 1990	0,873900	1. 7. 1990
— fiocchi	0,856765	30. 6. 1990	0,873900	1. 7. 1990
— preparati o conservati	0,856765	30. 6. 1990	0,873900	1. 7. 1990
— succhi	0,856765	30. 6. 1990	0,873900	1. 7. 1990
— pesche sciroppate	0,856765	30. 6. 1990	0,873900	1. 7. 1990
— fichi secchi	0,856765	30. 6. 1990	0,873900	1. 7. 1990
— legumi da granella	0,856765	30. 6. 1990	0,873900	1. 7. 1990
— pere William sciroppate	0,856765	14. 7. 1990	0,873900	15. 7. 1990
— uve secche	0,856765	31. 8. 1990	0,873900	1. 9. 1990
— prugne secche ottenute da susine d'Ente	0,856765	31. 8. 1990	0,873900	1. 9. 1990
— altri ortofruitticoli trasformati	0,856765	31. 3. 1990	0,873900	1. 4. 1990
Importi non connessi con la fissazione dei prezzi	0,856765	31. 3. 1990	0,873900	1. 4. 1990
Tutti gli altri prodotti	0,856765	31. 3. 1990	0,873900	1. 4. 1990

ALLEGATO VIII

ITALIA

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ecu = ... Lit	Applicabile fino al	1 ecu = ... Lit ⁽²⁾	Applicabile dal
Latte e prodotti lattiero-caseari	1682,00	31. 3. 1990		1. 4. 1990
Carni bovine	1682,00	1. 4. 1990		2. 4. 1990
Carni ovine e caprine	1682,00	6. 1. 1991		7. 1. 1991
Zucchero e isoglucosio	1682,00	30. 6. 1990		1. 7. 1990
Cereali	1673,00	30. 6. 1990		1. 7. 1990
Riso	1682,00	31. 8. 1990		1. 9. 1990
Uova e pollame, ovoalbumina e lattoalbumina	1682,00	30. 6. 1990		1. 7. 1990
Carni suine ⁽¹⁾	1700,83	30. 6. 1990		1. 7. 1990
Vino	1676,00	31. 8. 1990		1. 9. 1990
Prodotti della pesca	1682,00	31. 12. 1990		1. 1. 1991
Tabacco	1690,00	31. 3. 1990		1. 4. 1990
Sementi	1682,00	30. 6. 1990		1. 7. 1990
Olio d'oliva	1682,00	31. 10. 1990		1. 11. 1990
Semi oleosi:				
— colza e ravizzone	1673,00	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— girasole e semi di lino	1673,00	31. 7. 1990		1. 8. 1990
— soia	1673,00	31. 8. 1990		1. 9. 1990
Foraggi essiccati	1673,00	30. 4. 1990		1. 5. 1990
Piselli, fave, favette e lupini dolci	1682,00	30. 6. 1990		1. 7. 1990
Lino e canapa	1682,00	31. 7. 1990		1. 8. 1990
Bachi da seta	1682,00	31. 3. 1990		1. 4. 1990
Cotone	1682,00	31. 8. 1990		1. 9. 1990
Ortofrutticoli:				
— ciliegie	1690,00	31. 3. 1990		1. 4. 1990
— cetrioli	1690,00	31. 3. 1990		1. 4. 1990
— pomodori	1690,00	31. 3. 1990		1. 4. 1990
— zucchine	1690,00	31. 3. 1990		1. 4. 1990
— melanzane	1690,00	31. 3. 1990		1. 4. 1990
— cavolfiori	1690,00	30. 4. 1990		1. 5. 1990
— prugne	1690,00	31. 5. 1990		1. 6. 1990
— albicocche	1690,00	30. 4. 1990		1. 5. 1990
— pesche e pesche noci	1690,00	30. 4. 1990		1. 5. 1990
— uva da tavola	1690,00	30. 4. 1990		1. 5. 1990
— pere	1690,00	31. 5. 1990		1. 6. 1990
— limoni	1690,00	31. 5. 1990		1. 6. 1990
— indivia a larga foglia (Batavia)	1690,00	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— lattuga a cappuccio	1690,00	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— mele	1690,00	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— frutta a guscio e carrube	1690,00	31. 8. 1990		1. 9. 1990
— mandarini e satsuma	1690,00	30. 9. 1990		1. 10. 1990
— clementine	1690,00	30. 9. 1990		1. 10. 1990
— arance dolci	1690,00	30. 9. 1990		1. 10. 1990
— carciofi	1690,00	30. 9. 1990		1. 10. 1990
— altri ortofrutticoli freschi	1690,00	31. 3. 1990		1. 4. 1990

⁽¹⁾ Fatto salvo l'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85.⁽²⁾ Il tasso di conversione agricolo è modificato in modo da sopprimere lo scarto monetario reale applicabile alla data della decisione del Consiglio.

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ecu = ... Lit	Applicabile fino al	1 ecu = ... Lit ⁽²⁾	Applicabile dal
Ortofrutticoli trasformati:				
— ciliegie sciroppate	1690,00	9. 5. 1990		10. 5. 1990
— ananassi in scatola	1690,00	31. 5. 1990		1. 6. 1990
— pomodori:				
— pelati, anche cotti, congelati	1690,00	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— fiocchi	1690,00	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— preparati o conservati	1690,00	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— succhi	1690,00	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— pesche sciroppate	1690,00	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— fichi secchi	1690,00	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— legumi da granella	1690,00	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— pere William sciroppate	1690,00	14. 7. 1990		15. 7. 1990
— uve secche	1690,00	31. 8. 1990		1. 9. 1990
— prugne secche ottenute da susine d'Ente	1690,00	31. 8. 1990		1. 9. 1990
— altri ortofrutticoli trasformati	1690,00	31. 3. 1990		1. 4. 1990
Importi non connessi con la fissazione dei prezzi	1682,00	31. 3. 1990		1. 4. 1990
Tutti gli altri prodotti	1682,00	31. 3. 1990		1. 4. 1990

(²) Il tasso di conversione agricolo è modificato in modo da sopprimere lo scarto monetario reale applicabile alla data della decisione del Consiglio.

ALLEGATO IX

PAESI BASSI

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Hfl	Applicabile sino al	1 ECU = ... Hfl	Applicabile dal
Latte e prodotti lattiero-caseari	2,63785	31. 3. 1990	2,63785	1. 4. 1990
Carni bovine	2,63785	1. 4. 1990	2,63785	2. 4. 1990
Carni ovine e caprine	2,63785	6. 1. 1991	2,63785	7. 1. 1991
Zucchero e isoglucosio	2,63785	30. 6. 1990	2,63785	1. 7. 1990
Cereali	2,66089	30. 6. 1990	2,63785	1. 7. 1990
Riso	2,63785	31. 8. 1990	2,63785	1. 9. 1990
Uova e pollame, ovoalbumina e lattealbumina	2,63785	30. 6. 1990	2,63785	1. 7. 1990
Carni suine ⁽¹⁾	2,63785	30. 6. 1990	2,63785	1. 7. 1990
Vino	2,63785	31. 8. 1990	2,63785	1. 9. 1990
Prodotti della pesca	2,63785	31. 12. 1990	2,63785	1. 1. 1991
Tabacco	2,63785	31. 3. 1990	2,63785	1. 4. 1990
Sementi	2,63785	30. 6. 1990	2,63785	1. 7. 1990
Olio d'oliva	2,63785	31. 10. 1990	2,63785	1. 11. 1990
Semi oleosi:				
— colza e ravizzone	2,63785	30. 6. 1990	2,63785	1. 7. 1990
— girasole e semi di lino	2,63785	31. 7. 1990	2,63785	1. 8. 1990
— soia	2,63785	31. 8. 1990	2,63785	1. 9. 1990
Foraggi essiccati	2,63785	30. 4. 1990	2,63785	1. 5. 1990
Piselli, fave, favette e lupini dolci	2,63785	30. 6. 1990	2,63785	1. 7. 1990
Lino e canapa	2,63785	31. 7. 1990	2,63785	1. 8. 1990
Bachi da seta	2,63785	31. 3. 1990	2,63785	1. 4. 1990
Cotone	2,63785	31. 8. 1990	2,63785	1. 9. 1990
Ortofrutticoli:				
— ciliegie	2,63785	31. 3. 1990	2,63785	1. 4. 1990
— cetrioli	2,63785	31. 3. 1990	2,63785	1. 4. 1990
— pomodori	2,63785	31. 3. 1990	2,63785	1. 4. 1990
— zucchine	2,63785	31. 3. 1990	2,63785	1. 4. 1990
— melanzane	2,63785	31. 3. 1990	2,63785	1. 4. 1990
— cavolfiori	2,63785	30. 4. 1990	2,63785	1. 5. 1990
— prugne	2,63785	31. 5. 1990	2,63785	1. 6. 1990
— albicocche	2,63785	30. 4. 1990	2,63785	1. 5. 1990
— pesche e pesche noci	2,63785	30. 4. 1990	2,63785	1. 5. 1990
— uva da tavola	2,63785	30. 4. 1990	2,63785	1. 5. 1990
— pere	2,63785	31. 5. 1990	2,63785	1. 6. 1990
— limoni	2,63785	31. 5. 1990	2,63785	1. 6. 1990
— indivia a larga foglia (Batavia)	2,63785	30. 6. 1990	2,63785	1. 7. 1990
— lattuga a cappuccio	2,63785	30. 6. 1990	2,63785	1. 7. 1990
— mele	2,63785	30. 6. 1990	2,63785	1. 7. 1990
— frutta a guscio e carrube	2,63785	31. 8. 1990	2,63785	1. 9. 1990
— mandarini e satsuma	2,63785	30. 9. 1990	2,63785	1. 10. 1990
— clementine	2,63785	30. 9. 1990	2,63785	1. 10. 1990
— arance dolci	2,63785	30. 9. 1990	2,63785	1. 10. 1990
— carciofi	2,63785	30. 9. 1990	2,63785	1. 10. 1990
— altri ortofruitticoli freschi	2,63785	31. 3. 1990	2,63785	1. 4. 1990

⁽¹⁾ Fatto salvo l'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85.

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Hfl	Applicabile sino al	1 ECU = ... Hfl	Applicabile dal
Ortofrutticoli trasformati:				
— ciliegie sciroppate	2,63785	9. 5. 1990	2,63785	10. 5. 1990
— ananassi in scatola	2,63785	31. 5. 1990	2,63785	1. 6. 1990
— pomodori:				
— pelati, anche cotti, congelati	2,63785	30. 6. 1990	2,63785	1. 7. 1990
— fiocchi	2,63785	30. 6. 1990	2,63785	1. 7. 1990
— preparati o conservati	2,63785	30. 6. 1990	2,63785	1. 7. 1990
— succhi	2,63785	30. 6. 1990	2,63785	1. 7. 1990
— pesche sciroppate	2,63785	30. 6. 1990	2,63785	1. 7. 1990
— fichi secchi	2,63785	30. 6. 1990	2,63785	1. 7. 1990
— legumi da granella	2,63785	30. 6. 1990	2,63785	1. 7. 1990
— pere William sciroppate	2,63785	14. 7. 1990	2,63785	15. 7. 1990
— uve secche	2,63785	31. 8. 1990	2,63785	1. 9. 1990
— prugne secche ottenute da susine d'Ente	2,63785	31. 8. 1990	2,63785	1. 9. 1990
— altri ortofruitticoli trasformati	2,63785	31. 3. 1990	2,63785	1. 4. 1990
Importi non connessi con la fissazione dei prezzi	2,63785	31. 3. 1990	2,63785	1. 4. 1990
Tutti gli altri prodotti	2,63785	31. 3. 1990	2,63785	1. 4. 1990

ALLEGATO X

PORTOGALLO

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ecu = ... Esc	Applicabile fino al	1 ecu = ... Esc ⁽³⁾	Applicabile dal
Carni ovine e caprine	192,002	6. 1. 1991		7. 1. 1991
Zucchero e isoglucosio	192,002	30. 6. 1990		1. 7. 1990
Prodotti della pesca	192,002	31. 12. 1990		1. 1. 1991
Tabacco	192,002	31. 3. 1990		1. 4. 1990
Sementi	192,002	30. 6. 1990		1. 7. 1990
Olio d'oliva	192,002	31. 10. 1990		1. 11. 1990
Semi oleosi:				
— colza e ravizzone	192,002	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— girasole e semi di lino	192,002	31. 7. 1990		1. 8. 1990
— soia	192,002	31. 8. 1990		1. 9. 1990
Foraggi essiccati	192,002	30. 4. 1990		1. 5. 1990
Piselli, fave, favette e lupini dolci	192,002	30. 6. 1990		1. 7. 1990
Ortofrutticoli trasformati:				
— ciliegie sciropate	192,002	9. 5. 1990		10. 5. 1990
— ananassi in scatola	192,002	31. 5. 1990		1. 6. 1990
— limoni trasformati	192,002	31. 5. 1990		1. 6. 1990
— arance trasformate	192,002	30. 9. 1990		1. 10. 1990
— pomodori:				
— pelati, anche cotti, congelati	192,002	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— fiocchi	192,002	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— preparati o conservati	192,002	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— succhi	192,002	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— pesche sciropate	192,002	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— fichi secchi	192,002	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— legumi da granella	192,002	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— pere William sciropate	192,002	14. 7. 1990		15. 7. 1990
— uve secche	192,002	31. 8. 1990		1. 9. 1990
— prugne secche ottenute da susine d'Ente	192,002	31. 8. 1990		1. 9. 1990
— altri ortofruttili trasformati	192,002	31. 3. 1990		1. 4. 1990
Importi non connessi con la fissazione dei prezzi	192,002	31. 3. 1990		1. 4. 1990
Prodotto oggetto dei regolamenti (CEE) n. 3033/80 ⁽¹⁾ e (CEE) n. 3035/80 ⁽²⁾	192,002	30. 3. 1990		1. 4. 1990
Altri casi, tranne i prodotti di cui all'articolo 259 dell'atto di adesione	192,002	31. 3. 1990		1. 4. 1990

⁽¹⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.⁽³⁾ Il tasso di conversione agricolo è modificato in modo da sopprimere lo scarto monetario reale applicabile alla data della decisione del Consiglio.

ALLEGATO XI

REGNO UNITO

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ecu = ... £	Applicabile sino al	1 ecu = ... £ ⁽²⁾	Applicabile dal
Latte e prodotti lattiero-caseari	0,706728	31. 3. 1990		1. 4. 1990
Carni bovine	0,729831	1. 4. 1990		2. 4. 1990
Carni ovine e caprine	0,699340	6. 1. 1991		7. 1. 1991
Zucchero e isoglucosio	0,701383	30. 6. 1990		1. 7. 1990
Cereali	0,701383	30. 6. 1990		1. 7. 1990
Riso	0,701383	31. 8. 1990		1. 9. 1990
Uova e pollame, ovoalbumina e lattealbumina	0,706728	30. 6. 1990		1. 7. 1990
Carni suine ⁽¹⁾	0,756267	30. 6. 1990		1. 7. 1990
Vino	0,701383	31. 8. 1990		1. 9. 1990
Prodotti della pesca	0,706728	31. 12. 1990		1. 1. 1991
Tabacco	0,701383	31. 3. 1990		1. 4. 1990
Sementi	0,701383	30. 6. 1990		1. 7. 1990
Olio d'oliva	0,701383	31. 10. 1990		1. 11. 1990
Semi oleosi:				
— colza e ravizzone	0,701383	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— girasole e semi di lino	0,701383	31. 7. 1990		1. 8. 1990
— soia	0,701383	31. 8. 1990		1. 9. 1990
Foraggi essiccati	0,701383	30. 4. 1990		1. 5. 1990
Piselli, fave, favette e lupini dolci	0,701383	30. 6. 1990		1. 7. 1990
Lino e canapa	0,701383	31. 7. 1990		1. 8. 1990
Bachi da seta	0,701383	31. 3. 1990		1. 4. 1990
Cotone	0,701383	31. 8. 1990		1. 9. 1990
Ortofrutticoli:				
— ciliegie	0,701383	31. 3. 1990		1. 4. 1990
— cetrioli	0,701383	31. 3. 1990		1. 4. 1990
— pomodori	0,701383	31. 3. 1990		1. 4. 1990
— zucchine	0,701383	31. 3. 1990		1. 4. 1990
— melanzane	0,701383	31. 3. 1990		1. 4. 1990
— cavolfiori	0,701383	30. 4. 1990		1. 5. 1990
— prugne	0,701383	31. 5. 1990		1. 6. 1990
— albicocche	0,701383	30. 4. 1990		1. 5. 1990
— pesche e pesche noci	0,701383	30. 4. 1990		1. 5. 1990
— uva da tavola	0,701383	30. 4. 1990		1. 5. 1990
— pere	0,701383	31. 5. 1990		1. 6. 1990
— limoni	0,701383	31. 5. 1990		1. 6. 1990
— indivia a larga foglia (Batavia)	0,701383	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— lattuga a cappuccio	0,701383	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— mele	0,701383	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— frutta a guscio e carrube	0,701383	31. 8. 1990		1. 9. 1990
— mandarini e satsuma	0,701383	30. 9. 1990		1. 10. 1990
— clementine	0,701383	30. 9. 1990		1. 10. 1990
— arance dolci	0,701383	30. 9. 1990		1. 10. 1990
— carciofi	0,701383	30. 9. 1990		1. 10. 1990
— altri ortofruitticoli freschi	0,701383	31. 3. 1990		1. 4. 1990

⁽¹⁾ Fatto salvo l'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85.⁽²⁾ Il tasso di conversione agricolo è modificato in modo da ridurre di un terzo lo scarto monetario reale applicabile alla data della decisione del Consiglio.

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ecu = ... £	Applicabile sino al	1 ecu = ... £ ⁽²⁾	Applicabile dal
Ortofrutticoli trasformati:				
— ciliegie sciroppate	0,701383	9. 5. 1990		10. 5. 1990
— ananassi in scatola	0,701383	31. 5. 1990		1. 6. 1990
— pomodori:				
— pelati, anche cotti, congelati	0,701383	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— fiocchi	0,701383	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— preparati o conservati	0,701383	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— succhi	0,701383	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— pesche sciroppate	0,701383	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— fichi secchi	0,701383	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— legumi da granella	0,701383	30. 6. 1990		1. 7. 1990
— pere William sciroppate	0,701383	14. 7. 1990		15. 7. 1990
— uve secche	0,701383	31. 8. 1990		1. 9. 1990
— prugne secche ottenute da susine d'Ente	0,701383	31. 8. 1990		1. 9. 1990
— altri ortofrutticoli trasformati	0,701383	31. 3. 1990		1. 4. 1990
Importi non connessi con la fissazione dei prezzi	0,706728	31. 3. 1990		1. 4. 1990
Tutti gli altri prodotti	0,706728	31. 3. 1990		1. 4. 1990

⁽²⁾ Il tasso di conversione agricolo è modificato in modo da ridurre di un terzo lo scarto monetario reale applicabile alla data della decisione del Consiglio.